



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

**IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI:
PROFILI PROBLEMATICI.**

RELATORE: CHIAR.MO PROF. ANGELO ZAMBUSI

CORRELATRICE: CHIAR.MA PROF.SSA ALICE FERRATO

LAUREANDA: SILVIA DE LORENZI

MATRICOLA: 1198163

«Il diritto è la più efficace scuola della fantasia. Mai il poeta ha interpretato la natura così liberamente come un giurista la realtà»

ANATOLE FRANCE (1884 -1924)

*Al mio papà, alla mia mamma,
a «caro el me ben»,
alla mia nonna Bertilla.*

INDICE

CAPITOLO I - IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 69 DEL 2015.	11
---	----

1.1. L'origine e l'evoluzione giuridica del reato.	11
LA STRUTTURA DEL REATO.	27
1.2. I soggetti attivi.	27
1.2.1. Gli amministratori.	29
1.2.1.1. L'amministratore di fatto.	34
1.2.2. I direttori generali.	37
1.2.3. I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.	38
1.2.4. I sindaci.	40
1.2.5. I liquidatori.	42
1.3. L'elemento soggettivo.	43
1.3.1. L'evoluzione dell'elemento soggettivo dei reati di false comunicazioni sociali.	43
1.3.2. L'attuale formulazione dell'elemento soggettivo.	44
1.3.3. L'incompatibilità del dolo eventuale: la presenza dell'avverbio «consapevolmente».	45
1.3.4. Il fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.	47
1.4. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.	48
1.5. L'oggetto materiale del reato.	53
1.5.1. I "veicoli" della condotta incriminata.	53
1.5.1.1. Il bilancio d'esercizio.	54
1.5.1.1.1. Il bilancio consolidato.	58
1.5.1.1.2. I bilanci straordinari e i bilanci tipo.	61
1.5.1.2. Le relazioni.	63
1.5.1.3. Le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico.	64

CAPITOLO II - LA CONDOTTA ANTIGIURIDICA: L'ESPOSIZIONE DEI FATTI E L'OMESSA COMUNICAZIONE DI «FATTI MATERIALI RILEVANTI». ASPETTI PROBLEMATICI DELLA DISCIPLINA E QUESTIONI ANCORA APERTE..... 69

SEZIONE I - LA CONDOTTA ATTIVA E LA QUERELLE SULLA RILEVANZA DEL FALSO VALUTATIVO..... 70

2.1. La condotta tipica.....	70
2.2. L'evoluzione della condotta commissiva: dall'esposizione di «fatti non rispondenti al vero» all'esposizione di « <i>fatti materiali non rispondenti al vero</i> »...	71
2.2.1. « <i>Fatti non rispondenti al vero</i> » (r.d. n. 262/1942).....	71
2.2.2. « <i>Fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni</i> » (D.lgs. n.61/2002).	75
2.2.3. « <i>Fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero</i> » (D.lgs. n. 69/2015).	77
2.2.3.1. Il requisito della materialità.....	78
2.2.3.2. Il requisito della rilevanza.....	81
2.2.3.3. La scomparsa dell'inciso « <i>ancorché oggetto di valutazioni</i> ». ...	84
2.3. Gli orientamenti dottrinali: l'orientamento restrittivo-abrogazionista e l'orientamento conservativo.....	87
2.3.1. La tesi a sostegno dell'esclusione della rilevanza del falso valutativo: gli argomenti.....	88
2.3.2. La tesi a sostegno della rilevanza del falso valutativo.....	91
2.4. Il contrasto giurisprudenziale dopo la Riforma n. 69/2015: una <i>never-ending story</i>	96
2.4.1. La tesi abrogazionista della Suprema Corte: la sentenza Crespi come parziale <i>abolitio criminis</i> del reato di false comunicazioni sociali.....	97
2.4.2. La tesi abrogazionista della Suprema Corte: la successiva sentenza della Banca Popolare dell'Alto Adige.....	102
2.4.3. La perdurante rilevanza del falso valutativo: la sentenza Giovagnoli.....	104
2.4.4. La perdurante rilevanza del falso valutativo: la sentenza Beccari.....	114
2.4.5. La remissione della questione alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione: la sentenza Passarelli.....	115
2.5. Le questioni ancora aperte e il successivo indirizzo giurisprudenziale.....	123

SEZIONE II - <i>GLI ULTERIORI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE.</i>	127
2.6. Il falso per omissione.....	127
2.7. Il ritorno della punibilità del c.d. falso qualitativo.....	131
2.8. La concreta idoneità decettiva e i destinatari della comunicazione.	134
2.9. Consumazione, tentativo e trattamento sanzionatorio.....	137
 CAPITOLO III - LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI COMMESSE ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ QUOTATE. L'INCHIESTA PRISMA: IL CASO JUVENTUS F.C. S.p.A.	141
3.1. L'art. 2622 c.c.: la relativa disciplina.	141
3.2. Un recente caso pratico: l'inchiesta « <i>Prisma</i> », il caso Juventus F.C. S.p.A.	146
3.2.1. Il primo filone d'inchiesta: le plusvalenze fittizie iscritte a bilancio.	148
3.2.2. Il secondo filone: la c.d. « <i>manovra stipendi</i> ».	155
3.3. False comunicazioni sociali e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.	157
3.3.1. Il d.lgs. n. 231/2001 e il reato presupposto di false comunicazioni sociali.	157
3.3.2. Juventus F.C. S.p.A. e responsabilità 231.....	160
3.4. La questione sulla competenza territoriale nel processo Prisma sui conti della Juventus F.C. S.p.A.: l'incompetenza della Procura di Torino e la competenza della Procura di Roma sulla base del reato di manipolazione di mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998).	162
 CONCLUSIONI.....	167
BIBLIOGRAFIA	173
SITOGRAFIA	187
GIURISPRUDENZA.....	189
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	193

PREFAZIONE

Il presente elaborato mira a fornire una disamina del reato proprio di false comunicazioni sociali, disciplinato agli artt. 2621 e ss. c.c.

La scelta di vagliare le ragioni e gli esiti normativi della Riforma n. 69/2015 con riguardo a tale specifica fattispecie di reato è motivata dalla centralità che questi delitti assumono nel panorama contestuale del diritto penale dell'economia.

La Riforma del 2015 è stata vivamente auspicata da coloro che avevano lumeggiato un notevole depotenziamento della tutela penale dell'informazione societaria attribuibile alla formulazione delle norme introdotte con l'intervento legislativo n. 61/2002.

A questo riguardo, è rilevante evidenziare che la Riforma dei delitti di false comunicazioni sociali sia stata introdotta in un contesto d'intervento più ampio rappresentato dalla, c.d. Legge Anticorruzione del 2015, rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" e orientata ad intensificare il trattamento sanzionatorio di numerosi reati, tutti accumulati da un elemento comune: la corruzione, diventata oggi un autentico onere per le imprese¹.

In base a quanto appena esposto, risulta importante sottolineare la capacità intrinseca del reato in esame, consistente nel ruolo di *reato-spia* e costituente un campanello d'allarme per rilevare situazioni corruttive.

Il primo capitolo del presente scritto sarà dedicato ad una imprescindibile analisi soggettiva ed oggettiva della fattispecie, finalizzata a metter luce da un lato il superamento delle difficoltà applicative cui aveva dato luogo la formulazione delle norme frutto della Riforma del 2002 e, dall'altro, le altrettante discusse novità introdotte con l'ultima Riforma del 2015.

¹ Relazione Ministeriale al d.lgs. n.231/2001, in *aodv231.it*, p. 2, in cui si afferma «*si pensi alla corruzione, considerata un vero e proprio costo d'azienda*».

Difatti, dopo un periodo iniziale di stabilità testuale con la formulazione mantenuta sostanzialmente invariata dal codice del 1942 fino agli anni Duemila, nel 2002 il reato ha subito una Riforma assai pungente.

La Riforma del 2002 ha concesso al Legislatore la preziosa opportunità di risolvere, seppur in via temporanea, le incertezze emerse in relazione alla rilevanza penale del falso valutativo. Ciò, è stato ottenuto mediante l'introduzione nel dettato normativo dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», con riferimento ai «*fatti materiali non rispondenti al vero*» che caratterizzavano l'oggetto della condotta di esposizione o di omissione.

Indubbiamente, la suddetta Riforma ha raggiunto l'obiettivo desiderato, conducendo alla privazione di effettività e capacità repressiva del reato, con una conseguente riduzione della pena ad un «*quasi livello di bagatella*»².

Diversi sono i fattori che hanno contribuito a questo risultato, tra cui, *in primis*, il bene giuridico tutelato, orientato verso una marcata patrimonializzazione: la tutela assoluta e prioritaria veniva accordata al patrimonio sociale.

Il reato in esame prevedeva, infatti, la bipartizione in contravvenzione di pericolo e di delitto di danno, procedibile a querela, comportando l'inammissibilità del tentativo in tutti i casi in cui la falsità non avesse causato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

L'esigenza di un danno come requisito per configurare il reato, delineando chiaramente la distinzione tra delitto e contravvenzione, insieme alla necessità che la

² L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.)*, cit., in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, p. 234; inoltre anche D. PULITANÒ, *Falso in bilancio: arretrare sui principi non contribuisce al libero mercato*, in *Guida al Dir.*, n. 39/2001, p.9, che si esprime in termini di rischio di «*bagatelizzazione del falso*» con riferimento alle false comunicazioni sociali.

Si fa presente che la bibliografia ivi richiamata in Prefazione, verrà divulgata, in sede di trattazione del rispettivo argomento, nel presente elaborato.

persona offesa presentasse querela, rendeva difficoltosa l'applicazione concreta di una repressione efficace per tale condotta.

In più, l'eccessiva specificità del dolo generava molte difficoltà nell'accertamento pratico, poiché si basava su una combinazione di *animus decipiendi* (intenzione di ingannare) e *animus lucrandi* (intenzione di ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri).

A ciò, si aggiungevano le «*obbrobriosi*»³ soglie di punibilità, fissate all'1% del patrimonio netto, al 5% del risultato economico e al 10% di discordanza rispetto alla valutazione corretta. La presenza di queste soglie ostacolava il lavoro dei magistrati di instaurare un procedimento per false comunicazioni sociali quando la falsità rimaneva al di sotto dei valori espressi, poiché tali valori costituivano elementi tipici della condotta.

La patrimonializzazione e i suoi effetti collaterali avevano influenzato altresì l'opinione prevalente, orientandola verso la ritenuta esclusione della rilevanza penale del c.d. «*falso qualitativo*», concernente la falsità che coinvolge meramente la causale e la nomenclatura della voce iscritta a bilancio, piuttosto che incidente il valore contabile della stessa colpendo, pertanto, il risultato economico o il patrimonio netto.

A causa di questa situazione preoccupante, tanto da essere descritta come una «*depenalizzazione di fatto o striscinate*»⁴ del reato, entra in gioco la l. n. 69 del 2015. Questa Riforma inserisce le modifiche agli artt. 2621 e ss. del Codice civile all'interno di un contesto anticorruzione, con l'intento di sottolineare e «*rivitalizzare*»⁵ il falso in bilancio.

³ Sono state così definite le soglie di punibilità da S. SEMINARA, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p.815.

⁴ In questi termini A. CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. delle Società*, 2001, p. 1359; C. PEDRAZZI, *In memoria del "falso in bilancio"*, in *Riv. delle Società*, n. 6/2001, p. 1370 ss.; G. MARINUCCI, «*Depenalizzazione*» del falso in bilancio con l'avallo della Sec: ma è proprio così?, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2002, p. 137.

⁵ Così A. PERINI, *I fatti materiali non rispondenti al vero: harakiri del futuribile falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 27 aprile 2015, p. 2.

Il fine esplicito di tal Riforma è di restituire alla fattispecie la sua posizione centrale.

Per raggiungerlo, sono state apportate modifiche sostanziali a quasi tutti gli elementi normativi della fattispecie.

In particolare, si interviene sulla struttura stessa del reato eliminando la distinzione tra contravvenzione e delitto. Attualmente, si prevede solo la configurabilità del delitto di pericolo concreto, senza la necessità di un danno patrimoniale, il quale potrebbe essere considerato solo nella determinazione della sanzione.

Per quanto attiene il bene giuridico tutelato, si è verificato il passaggio dalla teoria plurioffensiva alla teoria monoffensiva: l'interesse protetto si sposta nitidamente a favore della trasparenza societaria - fondamentale per tutelare una regolare concorrenza in tutti i settori - e della veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali a tutela della fiducia dei terzi, in conformità al principio della *true fair view* delle scritture contabili stabilito a livello europeo.

Inoltre, pur mantenendo le due condotte alternative per la configurazione del reato, si sono apportate modifiche in tema di soglie e di elemento soggettivo.

Con riguardo a quest'ultimo, l'*animus decipendi* (ossia l'intenzionalità dell'inganno) viene eliminato, mantenendo solo il fine del profitto. Viene, d'altro canto, introdotto l'avverbio «*consapevolmente*», richiedendo, dunque, che le condotte materiali siano poste in essere in modo «*consapevole*». In questo senso, le forme di dolo necessarie per il profilarsi del reato saranno di dolo diretto o intenzionale, escludendo il dolo eventuale.

Per quanto attiene le soglie, esse sono state oggetto di definitiva elisione, consentendo la punibilità della falsità anche al di sotto dei valori percentuali precedentemente rappresentati.

A compensare tale mancanza, è subentrata l'introduzione del concetto di «*rilevanza*» dei fatti materiali oggetto di esposizione o di reticenza, insieme alla

necessaria idoneità decettiva dell'intera condotta che essenzialmente dev'essere «concretamente» idonea ad indurre altri in errore.

Successivamente, nel secondo capitolo sarà dato ampio spazio alla condotta anti giuridica della fattispecie in esame.

In primo luogo, si procederà con progressione temporale fino a giungere all'analisi dell'importante pronuncia n. 22474/2016, nota come sentenza «*Passarelli*» pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cui si deve, ad avviso di chi scrive, il merito di aver smentito parte delle immediate preoccupazioni e dibattiti che si sono affacciati in dottrina e in giurisprudenza a partire dall'entrata in vigore della predetta Riforma.

Effettivamente, a pochi giorni dall'entrata in vigore della l. n. 69/2015 con cui si è operata la soppressione del sintagma «*ancorché oggetto di valutazioni*» è riaffiorata in maniera molto vivace e pregante la discussione relativa al c.d. «*falso valutativo*». A tal riguardo, si fa riferimento alla discussa questione circa la rilevanza penale delle valutazioni nell'ambito delle false comunicazioni sociali, nonché il tema centrale del presente lavoro.

La dottrina in questo argomento si è mostrata assai divergente, mettendo in luce due posizioni antitetiche: da un lato, l'orientamento abrogazionista-restrittivo che disconosceva la rilevanza del falso valutativo basandosi sull'interpretazione letterale del dettato normativo dell'art. 2621 c.c. Quest'approccio è supportato ulteriormente dal raffronto con l'art. 2638 c.c. e con la normativa fiscale; dall'altro lato, nel senso opposto, i sostenitori a favore della tesi estensiva hanno argomentato che l'interpretazione letterale costituisce meramente il semplice punto di partenza. A questa interpretazione vi è la necessità di accostare un'interpretazione sistematico-finalistica che porta a considerare come penalmente rilevanti le voci che hanno ad oggetto giudizi di valutazione.

Anche nella giurisprudenza di legittimità si è sviluppato un brioso dibattito in seno alla V Sezione della Corte di Cassazione: sono state pronunciate due pronunce

a favore dell'approccio restrittivo-abrogazionista e due pronunce orientate a ricomprendere nell'alveo della falsità anche le valutazioni.

Da questo oscillamento di pronunce, la questione è stata oggetto di deferimento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno pronunciato il seguente principio di diritto «*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazioni, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tale criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione*»⁶, sancendo in via definitiva, la perdurante rilevanza del falso valutativo.

In secondo luogo, in questo capitolo verranno affrontati gli ulteriori elementi del reato in esame, come: la condotta antiggiuridica omissiva; il ritorno della punibilità del falso qualitativo (venuto meno, nella previgente disciplina a causa della rappresentazione di determinate soglie di punibilità); la concreta idoneità decettiva; la consumazione che si perfeziona dove e quando la falsa comunicazione perviene a conoscenza dei soci o del pubblico, essendo richiesto per l'integrazione del reato l'idoneità ad ingannare i soci o il pubblico; il tentativo risulta essere configurabile data la struttura di delitto doloso (ad esempio, il tentativo potrà ritenersi integrato nel momento in cui a seguito di rilievi da parte dei sindaci, il bilancio falso non sia stato depositato) e, infine, a completamento dell'analisi, il trattamento sanzionatorio che illustra una pena severamente inasprita per quanto concerne il delitto *ex art.* 2622 c.c., prevedendo la reclusione da tre ad otto anni, rispetto a quella definita dall'*art.* 2621 c.c. quantificata da uno a cinque anni.⁷

⁶ Principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con Cass. Pen., Sez. Un., sent., 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474.

⁷ Inoltre, con la Riforma del 2015, sono stati introdotti due articoli di nuovo conio: l'*art.* 2621-*bis*, rubricato "Fatti di lieve entità" e l'*art.* 2621-*ter*, rubricato "Non punibilità per particolare tenuità".

Al termine di questo *excursus*, con il terzo e ultimo capitolo il lavoro sarà dedicato al delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate, e a queste equiparate *ex art. 2622 c.c.*, rappresentante l'apice della «*piramide punitiva*».

In seguito, si proseguirà con l'analisi di un recentissimo caso, in attesa di sentenza definitiva, ossia l'inchiesta «*Prisma*» avviata nel 2021, in particolare con riferimento alla società di calcio professionistico Juventus Football Club S.p.A., militante in Serie A del campionato italiano ed una delle poche facenti parte del massimo campionato calcistico italiano ad essere quotata in Borsa.

È giusto far notare che questo caso ha interessato da un lato la giustizia sportiva con le indagini condotte dalla Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dall'altro la giustizia ordinaria penale con le indagini condotte dalla Procura di Torino.

A questo riguardo, l'esame del caso sarà improntato sull'analisi penale e verranno esposti i due filoni dell'indagine: le plusvalenze fittizie iscritte a bilancio e la c.d. «*manovra stipendi*»; queste indagini, hanno condotto tra i molti reati contestati, anche al delitto di false comunicazioni sociali.

Successivamente, si procederà ponendo l'accento, seppur in maniera succinta, alla disciplina inerente alla responsabilità dell'ente dipendente da reato che affonda le sue radici nel d.lgs. n. 231/2001, con riferimento ai delitti di false comunicazioni sociali che hanno preso parte al catalogo reati 231 grazie all'introduzione dell'art. 25-*ter*.

Grazie a questo Decreto si è introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità dell'ente derivante da reato, sancendo in questo modo il superamento definitivo del celebre brocardo latino «*societas delinquere non potest*», il quale fino al 2001 faceva in modo che il diritto penale si fondasse su una lettura esclusivamente antropocentrica.

Il d.lgs. n. 231/2001, ha mirato a promuovere nei confronti di soggetti dotati di personalità giuridica e soggetti privi di personalità giuridica, l'adozione di regole comportamentali che guidino l'azione collettiva verso la prevenzione del rischio-reato e dunque, in direzione della legalità. In effetti, il rispetto della legalità non si raggiunge

meramente con la minaccia perpetrata attraverso la sanzione, ma anche e soprattutto attraverso un'efficace prevenzione endosocietaria, costituita da politiche, modelli gestionali, procedure decisionali e presidi di monitoraggio e di sorveglianza.

Inerente a questo tema, si prospetterà la responsabilità ascrivibile alla società Juventus F.C. S.p.A. per alcuni dei reati contemplati dal catalogo 231 e commessi da soggetti in posizione apicale.

In conclusione, sempre con riferimento all'inchiesta «*Prisma*» si tratterà la dichiarata incompetenza territoriale pronunciata dalla Corte di Cassazione a inizio settembre 2023 in capo alla Procura di Torino con giusta designazione presso la Procura di Roma. La questione era stata sollevata dal G.U.P. di Torino nel maggio 2023, il quale aveva rimesso la questione alla Corte di Cassazione mediante il nuovo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-*bis* c.p.p., introdotto con la Riforma Cartabia per la definizione della competenza territoriale del reato più grave contestato, ossia quello di manipolazione del mercato.

Secondo la Suprema Corte, risulta essere competente il Tribunale di Roma perché è nella sede capitolina che la condotta contestata di diffusione di notizie false sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Juventus F.C. S.p.A., individuata, ha manifestato la sua pericolosità per la regolare dinamica dei titoli azionari.

In effetti, è a Roma che si è verificato lo stoccaggio attraverso il sistema telematico *S.D.I.R.* del comunicato stampa contenente notizie false; solamente poi è divenuto accessibile alla platea dei destinatari.

CAPITOLO I

-

IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 69 DEL 2015.

SOMMARIO: – 1.1 L’origine e l’evoluzione giuridica del reato. *La struttura del reato*: – 1.2. I soggetti attivi. – 1.2.1. Gli amministratori. – 1.2.1.1. L’amministratore di fatto. – 1.2.2. I direttori generali. – 1.2.3. I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili. – 1.2.4. I sindaci. – 1.2.5. I liquidatori. – 1.3. L’elemento soggettivo. – 1.3.1. L’evoluzione dell’elemento soggettivo dei reati di false comunicazioni sociali. – 1.3.2. L’attuale formulazione dell’elemento soggettivo. – 1.3.3. L’incompatibilità del dolo eventuale: la presenza dell’avverbio «*consapevolmente*». – 1.3.4. Il fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. – 1.4. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. – 1.5. L’oggetto materiale del reato. – 1.5.1. I «*veicoli*» della condotta incriminata. – 1.5.1.1. Il bilancio d’esercizio. – 1.5.1.1.1. Il bilancio consolidato. – 1.5.1.1.2. I bilanci straordinari e i bilanci tipo. – 1.5.1.2. Le relazioni. – 1.5.1.3. Le altre comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico.

1.1. L’origine e l’evoluzione giuridica del reato.

Il delitto di false comunicazioni sociali⁸, altrimenti noto come «*falso in bilancio*»⁹, rappresenta da sempre una «*pietra d’angolo del diritto penale societario*»¹⁰ che nel panorama italiano è stato oggetto di molteplici riforme.

In particolare, questo reato è oggi disciplinato agli artt. 2621 e seguenti del Codice Civile, all’interno del Titolo XI del Libro V, rubricato “*Disposizioni in materia di società e consorzi*”.

⁸ Il reato si articola attraverso più fattispecie a seconda delle caratteristiche dell’ente al quale si riferisce. Di conseguenza, non costituisce errore parlare al plurale di fattispecie di false comunicazioni sociali.

⁹ Espressione ormai entrata nel linguaggio comune.

¹⁰ L’immagine è di C. PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, in *Riv. Soc.*, n. 6/2001, p. 1369.

Prima di avanzare con la rinnovata disamina della disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2015 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, è valevole considerare, preliminarmente, seppur in maniera succinta, l’origine e l’evoluzione normativa della figura di reato.

Con l’espansione delle diverse forme societarie e l’evoluzione contestuale del sistema economico è sorta una duplice necessità: da un lato, proteggere i cittadini e, dall’altro rivedere e migliorare le tutele legali esistenti, ormai obsolete.

È emersa, quindi, la necessità di una disciplina legale completa che coprisse tutte le fasi della vita di una società operante in forma societaria.

È da questa premessa che ha preso forma il diritto penale societario, cercando di affrontare le sfide legate alle frodi finanziari e agli abusi nel settore aziendale, con l’obiettivo di proteggere la fiducia del pubblico e promuovere l’integrità nel mondo degli affari ¹¹.

Per seguire l’evoluzione storica nell’esperienza italiana, è opportuno risalire al 1882, quando con il Codice del Commercio, il Legislatore è intervenuto introducendo un’apposita norma contravvenzionale che ha trovato un riscontro concreto nella formulazione dell’art. 247, n.1¹² costituendo l’«*archetipo*»¹³ che poi diverrà il «*falso in bilancio*», con il dichiarato fine di sanzionare¹⁴ le condotte di falsa rappresentazione e di mendacio societario, che avessero fornito una non veritiera rappresentazione delle reali condizioni della situazione societaria.

¹¹ R. PEZZULLO, *Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni*, Milano, 2021, p.1.

¹² Il Codice del Commercio del 1882, all’art. 247 n.1, prevedeva: «*sono puniti con pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel Codice penale: 1. I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci, e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d’ogni specie fatte all’assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni delle società o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime*».

¹³ Così lo definisce V. NAPOLEONI, *I reati societari. Falsità nelle comunicazioni sociali e aggio societario*, III, Milano, 1996, cit., p.23.

¹⁴ Il sistema penale configurato in quell’epoca era considerata favorevole alla sfera imprenditoriale: a conferma di ciò le sanzioni erano solo di natura pecuniaria con una forbice fino a Lire 5.000.

Dopo circa mezzo secolo, negli anni Trenta, la fattispecie considerata troppo mite, subì un primo cambiamento: dal modello liberale dello Stato liberale che si manifestava altresì nella mitezza delle disposizioni penali del Codice del Commercio, si passò ad una politica di spiccato interventismo nell'economia, riflettente la matrice di stampo pubblicistico e superindividuale dell'ideologia fascista¹⁵ che si andava a consolidare in Italia, complice anche la grande crisi economico-finanziaria del 1929.

Il reato di falso in bilancio fu disciplinato dall'art.2, n.1. del R.d.l. 30 ottobre 1930 n.1459, convertito con l. n. 660 del 1931: il Legislatore, volendo tutelare l'economia nazionale ed il risparmio tenendo conto anche della crescente importanza acquisita dalle società per azioni nel tessuto economico, rieditò la fattispecie con un maggiore rigore sanzionatorio, lasciando praticamente inalterate le condotte, ma trasformando la stessa da contravvenzione a delitto, punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e con una multa da Lire diecimila a centomila per promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società commerciali che *«nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono fraudolentemente in tutto in parte fatti concernenti le condizioni medesime»*¹⁶.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, fu sostituito l'avverbio *«scientemente»* con l'avverbio *«fraudolentemente»*.

Queste pene severe erano volte a contrastare e a travolgere *«l'eccessivo buonismo che caratterizzava la disciplina del Codice del Commercio»*¹⁷.

Malgrado il contesto stabilito dal Legislatore nel 1930, il sistema punitivo si rivelò inefficace.

¹⁵ Si veda *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) presentata nell'udienza del 19 ottobre-VIII per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, in *gazzettaufficiale.it*, Uff. del Regno d'Italia, Parte Prima, n. 251, 26 ottobre 1930, p. 445.

¹⁶ Inciso dell'art. 2, n.1 della L. n. 660/1931.

¹⁷ F. D'ALESSANDRO, *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Vol. III, *I reati e gli illeciti amministrativi societari*, a cura di V. NAPOLEONI, cit., 2009, p. 6.

In questo ambito, con l'avvento del Codice Civile del 1942¹⁸, la fattispecie introdotta con l'art. 2, n.1, c.c. della L. n.660/1931 fu trasferita, con qualche modificazione, nel Titolo XI del Libro V, contenente “*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*”, e più precisamente nell'art. 2621, n.1, c.c.¹⁹, rubricato “*False comunicazioni e illegale ripartizione degli utili o acconti sui dividendi*”.

I fattori di novità e di problematicità furono notevoli.

Prima di tutto, vennero recuperate la clausola di salvezza dei reati più gravi e venne delineato un trattamento sanzionatorio più clemente e ritenuto più adeguato²⁰.

Inoltre, si colpiva il falso ideologico anche in fase di costituzione, come dimostra l'introduzione dei «*soci fondatori*» nel novero dei soggetti attivi del reato²¹.

Come sopra accennato, alcuni aspetti della fattispecie delineata dall'art. 2621 c.c. hanno suscitato una successione di discussioni, primo tra tutti la *querelle* relativa al bene giuridico tutelato.

La visione predominante riconosceva in capo al reato di falso in bilancio una natura plurioffensiva, caratterizzata da una protezione di interessi diversi, ossia: la fede pubblica, l'economia pubblica e il patrimonio di soci e creditori²².

Altro oggetto di discussioni fu l'avverbio «*fraudolentemente*» che, secondo i più, stava ad indicare la necessità di un dolo specifico: perché si integrasse il reato, erano dunque richiesti l'*animus decipendi*, cioè la volontà di falsificare traendo in inganno i

¹⁸ Il Codice Civile del 1942 venne promulgato con Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262 ed entrò in vigore il 21 aprile dello stesso anno. Sostituì il Codice Civile del 1865 e il Codice del Commercio del 1882.

¹⁹ Art. 2621 n.1 c.c. « *Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni: 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono i fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.*».

²⁰ Il trattamento sanzionatorio era definito con la pena detentiva da un anno a cinque anni, a cui si aggiungeva una multa da due milioni a venti milioni di Lire.

²¹ Quanto ai soggetti attivi i “*direttori*” divennero “*direttori generali*”; le “*comunicazioni fatte al pubblico, all'assemblea o nei bilanci*” divennero “*comunicazioni sociali*” e per quanto concerne i fatti, l'aggettivo “*falso*” venne sostituito col sintagma “*non rispondenti al vero*”.

²² R. BORSARI – R. SANTINI, *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente*, I ed., Milano, 2002, p. 30.

destinatari della comunicazione e *l'animus lucrandi*, ossia il conseguimento di un ingiusto profitto.

Per quasi cinquant'anni, l'applicazione di tale disposizione fu assai ridotta nella sua prima fase di vita, salvo poi tornare di «*moda*»²³ agli inizi degli anni Novanta, con la notevole crescita nel tessuto socio-politico dei fenomeni corruttivi e con la loro emersione in ambito giudiziario²⁴.

Il reato in esame giunse, in questo modo, al ruolo di fattispecie «*grimaldello*»²⁵ per i magistrati poiché aveva «*rivitalizzato nella prassi una fattispecie che brillava in precedenza per le poche presenze nei repertori giurisprudenziali, da luogo di raffinate dispute dottrinali, il delitto di false comunicazioni sociali è, così, divenuto per la giurisprudenza un irrinunciabile strumento di controllo penale dei macroscopici fenomeni degenerativi del rapporto tra sistema delle imprese e mondo politico*»²⁶.

All'epoca, a causa della natura plurioffensiva riconosciuta dai più al reato in questione, moltissime di queste situazioni vennero ricondotte al falso in bilancio, per cui si assistette ad un utilizzo spropositato e ad un abuso della fattispecie da parte della magistratura.

In questo panorama, si arrivò nel 1998 ad un Progetto preliminare di Riforma, c.d. «*Progetto Mirone*», elaborato dalla Commissione ministeriale, istituita nella

²³ Espressione usata da G.E. COLOMBO, *La moda dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Riv. Soc.*, n. 4/1996, pp. 713 ss.

²⁴ Importante e centrale fu l'indagine «*Mani pulite*», anche detta «*Tangentopoli*». Come scritto su *treccani.it*, «*Tangentopoli è un termine usato in Italia dal 1992 per definire un sistema diffuso di corruzione politica. Inizialmente è stata Milano, considerata la capitale morale del Paese, a essere designata come capitale delle tangenti dopo che il 17 febbraio 1992 venne arrestato Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio albergo Trivulzio, casa di riposo per anziani. In seguito, con l'allargarsi dello scandalo, il termine venne usato nel gergo politico e giornalistico per riferirsi ad aree geografiche, enti pubblici, frazioni di partiti il cui funzionamento apparve dominato dalla ricerca di tangenti. In tale senso, il termine divenne sinonimo di corruzione come scambio di denaro privato per accesso privilegiato alle decisioni della pubblica amministrazione. Più che a uno scambio individuale tra corrotto e corruttore, esso venne via via riferito a sistemi di corruzione allargata, con scambi molteplici, complessi e sistematici, tra cartelli di imprese private, clan di uomini politici e amministratori pubblici, intermediari e, talvolta, boss mafiosi*».

²⁵ Locuzione usata da C. PEDRAZZI, *False comunicazioni sociali: presidio dell'informazione societaria o delitto ostacolo?* in AA.VV. *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Vol. I, Milano, 2000, pp. 826 ss.

²⁶ C. VISCONTI, *Amministratori di «balding» e «falso in bilancio consolidato»: note a margine della sentenza Romiti*, in *Foro italiano*, II, 1998, p. 658.

legislatura del Ministro Guardasigilli Giovanni Maria Flick e presieduta dal sottosegretario Mirone²⁷, presentato alle Camere il 20 giugno 2000 come disegno di Legge-delega per la Riforma del diritto societario.

Il «*Progetto Mirone*» conteneva una serie di novità volte a raggiungere il giusto equilibrio tra istanze tecniche e politico-criminali contrapposte²⁸ e subì una profonda rivisitazione nell'elaborazione del d.lgs. n. 61/2002.

Infatti, questo Progetto, prendendo atto dell'eccessiva dilatazione della fattispecie delle false comunicazioni e delle critiche derivanti da questo fenomeno²⁹, considerava irrinunciabile l'intervento penale nel settore economico-societario³⁰.

Così, la Riforma del Titolo XI del Libro V del Codice Civile, volta a modernizzare la disciplina³¹ portò ad una profonda ed importante trasformazione di tutto il diritto penale societario e, soprattutto, della fattispecie incriminatrice delle false comunicazioni sociali.

A conferma di quanto appena detto, anche la stessa relazione, allegata al D.lgs. n. 61/2002 ha sottolineato il bisogno di «*potenziare il ruolo del principio di offensività, attraverso una precisa individuazione dell'oggetto giuridico, al fine di porre un freno a quel processo di dilatazione operato dalla giurisprudenza nella delimitazione dei confini di rilevanza penale del falso in bilancio*»³².

²⁷ Da cui il nome del «*Progetto Mirone*».

²⁸ L. FOFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (art. 2621-2622 c.c.)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. GIARDA – S. SEMINARA, Padova, 2002, p. 240.

²⁹ Ad esempio, G.E. COLOMBO, *La moda dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Riv. Soc.*, 1996, pp. 713 ss.

³⁰ A. ALESSANDRI, *La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario*, in *Corr. Giur.*, n. 12, 2001, p.1547 ss., il quale sostiene la «*irrinunciabilità*» della sanzione penale nell'ambito dei reati societari.

³¹ G. TRERÈ, *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, cit., p. 1309.

³² Relazione al D.lgs. n. 61 del 2002, §2.

Tuttavia, è importante notare come la novella abbia anche determinato un sostanziale depotenziamento della tutela, spingendo qualcuno a sostenere una vera e propria «*bagatelizzazione del falso*»³³.

La Riforma del 2002 operò quella che è stata definita come una vera e propria «*depenalizzazione di fatto*»³⁴.

La depenalizzazione, intesa come radicale diminuzione della portata repressiva della fattispecie, era facilmente individuabile nelle principali modifiche apportate alla formulazione previgente.

Anzitutto, il reato venne sdoppiato in due fattispecie diverse. Esse erano impostate secondo una struttura definita a «*cerchi concentrici*»³⁵: una figura di pericolo configurata come contravvenzione dolosa regolata all'art. 2621 c.c.³⁶ e un delitto, rappresentato da un reato di danno nei confronti della società e disciplinato all'art. 2622 c.c.³⁷

Fra i soggetti attivi, identici nelle due fattispecie, non vennero più menzionati i promotori o i soci fondatori, coerentemente con la mancata rilevanza alle informazioni fornita dalla Riforma circa la fase di costituzione della società, quale momento di configurazione del reato.

³³ D. PULITANÒ, *Falso in bilancio: arretrare sui principi non contribuisce al libero mercato*, in *Guida dir.*, fascicolo n.39, 2001, p.9; anche C. BENUSSI, *I nuovi reati di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *Dir. pen. Cont.*, 15 luglio 2016, p.1.

³⁴ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c.*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2016, p.7.

³⁵ Espressione coniata da E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, ed. II, Milano, 2004, p.45 ss.

³⁶ Rubricato «*False comunicazioni sociali*».

³⁷ L'art. 2622 c.c., rubricato «*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*», risultava diversificato a seconda della differente veste giuridica della società autrice dell'illecito penale: trovava applicazione l'art. 2622, prima parte, c.c., qualora il fatto fosse stato commesso nel contesto di società non quotate e l'art. 2622, comma 3, c.c., qualora si trattasse di «*società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea*».

Inoltre, fu introdotto l'art. 2639 c.c., rubricato “*Estensione delle qualifiche soggettive*”, con cui si pose fine ai dubbi circa l'amministratore di fatto, che venne esplicitamente incluso tra i soggetti attivi³⁸.

Le modifiche concernenti i fatti oggetto della condotta riguardarono la precisazione che i fatti dovessero essere «*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni*», dovevano riferirsi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e la punibilità del mendacio si estendeva ai beni posseduti o anche semplicemente amministrati dalla società per conto di terzi, chiarendo così la rilevanza penale delle stesse.

Una novità di grande rilievo, ma anche criticata³⁹, fu l'introduzione delle «*soglie quantitative di punibilità*», al di sotto delle quali tutte le falsità o le omissioni che fossero rimaste al di sotto dei valori indicati non potevano essere considerate penalmente rilevanti, costituendo semmai un mero illecito amministrativo oppure rilevando unicamente sul piano civilistico⁴⁰.

Prospettato questo contesto, pertanto, la Riforma del 2002 «*aveva finito per svuotare di effettività e di capacità repressiva il falso in bilancio*»⁴¹.

Un ulteriore intervento in materia, a seguito dei grandi e gravi scandali finanziari che contrassegnarono il panorama economico del nostro Paese nei primi anni 2000,

³⁸ L'art. 2639 c.c. indica, al primo comma, che «*per i reati previsti dal presente titolo al soggetto investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*»; Cfr. G. TRERE, *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali*, in *Giur. di mer.*, vol. 36, fascicolo n. 6/ 2004, p. 1315 ss.

³⁹ Le soglie di punibilità introdotte nel 2002 furono definite come «*famigerate*» da V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., 9; «*obbrobriose*» da S. SEMINARA, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7/2015, p.815; ancora, «*aberranti*» da A. CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. soc.*, 2001, cit., p. 1349. Ciò dimostrava come la maggior parte della dottrina considerasse dannose queste soglie. Per entrambe le fattispecie «*la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo economico al quale essa appartiene*». In più, la punibilità veniva meno «*se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%*».

⁴⁰ Cfr. E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, ed. III, Milano, 2007, pp. 85 ss.

⁴¹ Cit. C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p.1.

anzitutto il crac Parmalat, avvenne con l’emanazione della l. 262/2005 recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”.

In materia di falso in bilancio, la nuova legge lasciò sostanzialmente inalterato il sistema introdotto nel 2002, fornendo esigue e marginali modifiche.

La pena edittale fu leggermente inasprita per l’ipotesi contravvenzionale, portando il massimo edittale a due anni di arresto⁴².

Con l’art. 30 della Legge in esame, il Legislatore ha inserito tra i soggetti attivi il «*dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*»⁴³, figura con il compito di dichiarare per iscritto «*la corrispondenza al vero degli atti [...] riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società*»⁴⁴.

Altra modifica consistette nell’aver ripartito la fattispecie delittuosa in tre sotto figure, differenziate nella procedibilità e nel trattamento sanzionatorio: per le società non quotate, la pena prevista era da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela di parte; per le quotate, era prevista la pena da uno a quattro anni di reclusione e la procedibilità d’ufficio; in riferimento alle condotte produttive di un documento fra i risparmiatori, oggetto di una circostanza aggravante, la pena era prevista in una forbice da due a sei anni e la procedibilità d’ufficio⁴⁵.

In aggiunta, venne ampliato il novero dei soggetti passivi, introducendo la società in qualità di danneggiata (oltre ai soci e creditori). Quest’ultima risultava passibile di «*documento*» a causa della condotta incriminata e di «*grave documento ai risparmiatori*»⁴⁶.

⁴² Rispetto ad 1 anno e 6 mesi in base a quanto previsto nella disciplina previgente.

⁴³ “*Secondo alcuni autori, l’introduzione di tale figura tra i soggetti attivi del reato anche nella fattispecie prevista dall’art. 2621 c.c. ad opera della precedente formulazione, implica la chiara volontà del legislatore di non voler più effettuare alcuna distinzione tra società quotate e non quotate*”; cit., R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali, commento alla legge 27 maggio 2015 n.69*, Torino, 2015, p. 45.

⁴⁴ R. RICCI, *ultima op.cit.* p. 44.

⁴⁵ Cit. C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 5.

⁴⁶ L’art. 2622 c.c. recitava: «*il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo*»

Il sistema sanzionatorio delle false comunicazioni, così stabilito dalla Riforma del 2002 e aggiornato nel 2005 venne spesso descritto come un esempio di «singolare scempio legislativo»⁴⁷ tant'è che fallì completamente nel suo intento di definire chiaramente il reato di false comunicazioni sociali⁴⁸.

Nel corso dei tredici anni in cui è stata in vigore la disciplina delineata dall'intervento del 2002, le false comunicazioni sociali hanno subito una «depenalizzazione strisciante»⁴⁹, trasformando il reato in una figura criminosa priva di qualunque efficacia deterrente e intimidatoria⁵⁰.

In questo contesto diventava urgente un intervento riformatore significativo, anche considerando i continui scandali finanziari che si erano verificati durante l'applicazione di questa nuova formulazione sul falso in bilancio.

Questi scandali avevano, infatti evidenziato la completa insufficienza ed inadeguatezza della Riforma.

L'atteso intervento riformatore ha trovato la sua realizzazione nella legge 27 maggio 2015, n. 69⁵¹, recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» e volta a delineare l'attuale enunciazione degli artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 c.c.

Le false comunicazioni sociali nel nostro Paese sono state «oggetto di scelte politico-criminali ondivaghe»⁵².

⁴⁷ Termine utilizzato da A. CRESPI, *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Riv. Soc.*, n. 2/3, 2002, p. 449.

⁴⁸ Fin dalla sua introduzione nel nostro sistema legale, il reato di false comunicazioni sociali è stato caratterizzato da una costante incertezza, sia riguardo al significato dei suoi elementi costitutivi, a causa della mancanza di una normativa precisa, sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione e quindi la reale portata punitiva del reato, i cui confini sono rimasti sfuggenti e soggetti ad interpretazioni varie in sede giudiziaria.

⁴⁹ Espressione usata da G.M. FLICK, *Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale dell'economia*, in *Riv. soc.*, Anno 56, fascicolo n. 1, 2011, p. 7.

⁵⁰ In questo senso S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di riforma dei reati societari*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 139 ss.

⁵¹ Il disegno di legge n. 19/2013, definito Riforma Grasso per il nome del suo primo firmatario, fu approvato con il d.lgs. n. 69 del 2015 che entrò in vigore il 14 giugno 2015.

⁵² Cit. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p.7.

Le modifiche apportate sono state implementate all'interno della c.d. "*Legge Anticorruzione*"⁵³, con l'intenzione di mettere in luce il forte legame tra i due reati e di rinvigorire la funzione di «*spia dei fenomeni corruttivi*», un ruolo che le false comunicazioni sociali avevano svolto efficacemente in passato⁵⁴.

Nonostante quanto appena detto, questa relazione tra le due tipologie delittuose non dovrebbe essere esageratamente sottolineata, poiché le false comunicazioni sociali agiscono solo in modo indiretto e successivo, cioè quando si rappresenta in bilancio il valore oggetto di scambio corruttivo⁵⁵.

D'altra parte, però, se si cercasse di restituire al reato lo stesso ruolo degli anni Novanta, si potrebbe finire per ripetere un ciclo indesiderato in cui le applicazioni sempre più ampie del reato non sarebbero sempre adeguate, portando ad una concentrazione eccessiva del diritto penale societario meramente sul reato di false comunicazioni sociali.

L'obiettivo era quello di ripristinare il ruolo di «*pietra d'angolo*» del reato in questione all'interno del diritto penale societario, che nella prassi post-riforma 2002 aveva evidenziato la scarsa effettività di tutela⁵⁶.

A sostegno di ciò, la punibilità del reato veniva indicata anche nella stessa Relazione al disegno di legge, n. 19, come «*un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. Anche alla luce della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia societaria va rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società*»⁵⁷, dopo aver rilevato il grave

⁵³ La Riforma riguardava le materie di voto di scambio, corruzione, riciclaggio e falso in bilancio.

⁵⁴ P. SEVERINO, *Le false comunicazioni sociali tra economia e diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 1° febbraio 2016, p. 4 ss., parla di un «*fil rouge che intercorre tra questi reati e la repressione della corruzione*».

⁵⁵ Così A. ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, n. 1/2016, p. 11, ss.: l'Autore ritiene che sia improprio parlare di falso in bilancio come reato «*sentinella*» di fatti corruttivi, quanto piuttosto di un compagno di viaggio del falso in bilancio, poiché l'emersione di delitti di corruzione si realizza più nel corso di procedimenti fiscali o fallimentari che prettamente societari.

⁵⁶ A. ABBAGNANO TRIONE, *Il nuovo volto delle false comunicazioni sociali*, in *Studium iuris*, 2015, cit., p.1248.

⁵⁷ Relazione al disegno di legge, n.19, n. 7), p.5, in www.senato.it.

pregiudizio che le modifiche apportate al diritto penale economico nel 2002 avevano arrecato sul piano dell'affidamento dei terzi, «*facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società*»⁵⁸.

La Riforma attuata con la L. n. 69 del 2015 ampliò l'area di operatività della norma restituendo al reato in esame la sua efficacia repressiva, drasticamente ridotta dal decreto n. 61/2002, ad ipotesi marginali, creando una grande area di impunità del falso in materia societaria.

Il Legislatore ha operato le modifiche opportune attraverso un sistema di «*sottrazioni ed aggiunte*»⁵⁹ di vario tipo.

Prima di tutto, nella formulazione normativa delle false comunicazioni sociali viene meno la bipartizione tra contravvenzione di pericolo e delitto di danno sostituendo, così, il criterio discretivo fondato sull'idea della progressione offensiva con la *ratio* di distinguo riferita alla tipologia del contesto societario in cui si realizza la falsità.

Oggi il nuovo impianto della norma è impostato in chiave di pericolo concreto, in ogni caso procedibile d'ufficio e articolato in una fattispecie generale, disciplinata all'art. 2621 c.c., rubricato “*False comunicazioni sociali*”, destinata a trovare applicazione circa le società non quotate, e in un'ulteriore ipotesi, speciale, prevista all'art. 2622 c.c., rubricato “*False comunicazioni sociali delle società quotate*”, con un correlato innalzamento delle cornici edittali in quest'ultimo caso.

L'unificazione della struttura di reato⁶⁰ ha coinvolto anche il bene giuridico tutelato che, anziché focalizzarsi sul danno patrimoniale cagionato ai soci o ai creditori⁶¹ è ora incentrato sulla trasparenza societaria circa le operazioni societarie.

⁵⁸ Relazione al disegno di legge n. 19, n. 7), p.5, consultabile su www.senato.it.

⁵⁹ S. SEMINARA, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, cit., p. 814.

⁶⁰ A. DE NICOLA – F. URBANI, *Brevi note in materia di false comunicazioni sociali: la recente riforma e la sua prima interpretazione della Suprema Corte*, in *dirittobancario.it*, 21 settembre.2015.

⁶¹ Nel 2002 vi era il criterio discretivo fondato sull'effettiva causazione di un danno agli interessi patrimoniali dei destinatari delle comunicazioni sociali. Questo criterio permetteva di definire la struttura del reato in base ad un aumento di gravità a seconda della presenza o assenza di danni effettivi: laddove

Ma, la modifica più evidente si ha con la soppressione delle soglie di punibilità⁶²: la loro rimozione fa sì che il procedimento possa essere iniziato e portato a termine anche in caso di falsità con ridotto valore quantitativo. In tal contesto, pertanto, non è più necessario superare un determinato valore percentuale, evidenziando in questo modo l'importanza principale e centrale della protezione della correttezza e della veridicità delle informazioni societarie. Inoltre, è stato rimosso anche il riferimento al requisito dell'«alterazione sensibile» circa la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria, come condizione per l'azione penale⁶³.

In verità, l'eliminazione appena menzionata la si può ritenere «trasfusa nel carattere della rilevanza che devono possedere i fatti materiali falsi o omessi»⁶⁴.

Per quanto attiene alla condotta, la condotta commissiva si compone dall'aver «consapevolmente esposto fatti materiali non rispondenti al vero».

Per quanto riguarda l'oggetto materiale si fa riferimento ai bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge.

Come controequilibrio all'elisione delle soglie di punibilità, il Legislatore del 2015 introduce due distinte ipotesi di favore, poste in rapporto di specialità rispetto alla figura delittuosa principale: l'art. 2621-*bis* e l'art. 2621-*ter* c.c.

Con l'avvento di queste nuove norme si mantiene la struttura di «piramide punitiva», sebbene costruita di soli ipotesi delittuose.

l'art. 2621 c.c., concepito come contravvenzione, forniva una forma di protezione preventiva per il patrimonio della società, dei soci e dei creditori, l'art. 2622 c.c. prevedeva, invece, un reato qualificato dalla presenza di un effettivo danno patrimoniale nei confronti dei soggetti passivi espressamente menzionati dalla norma medesima.

⁶² La loro previsione, nella disciplina precedente al 2015, aveva finito col minare la tassatività della fattispecie di reato in esame.

⁶³ M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, the new regulation of the crime of false accounting*, in *Cass. Pen.*, n.5/2015, cit., pp.1723 ss., evidenzia come questo riferimento all'alterazione sensibile sia compensato dall'introduzione dell'aggettivo «rilevanti», che porta in ogni caso all'esclusione che le falsità non abbiano minimamente intaccato la rappresentazione della «salute» economica della società.

⁶⁴ A. BALDASSARRO, *Reati societari. False comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, riflessi in tema di responsabilità dell'ente*, n. 7/2021, p. 35.

Per ricostruire la suddetta piramide: alla base sono collocate le due figure delittuose “minori” riguardanti i fatti di lieve entità (art. 2621-*bis*, commi 1 e 2, c.c.)⁶⁵, al livello standard, nonché intermedio, è disciplinata la fattispecie di cui all’art. 2621 c.c.⁶⁶ e alla sommità è situato l’art. 2622 c.c. riferito alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell’Unione Europea, in relazione al quale si registra un trattamento sanzionatorio notevolmente più elevato⁶⁷.

Un altro elemento di innovazione riguarda la condotta tipica: la possibilità di falsità derivante da azione ovvero omissione è stata conservata, ma sono cambiate le terminologie utilizzate: oggi vi è l’aggettivo «*rilevanti*» con riferimento ai «*fatti materiali non rispondenti al vero*», e la stessa dicitura è stata riprodotta anche per la condotta omissiva, in luogo del termine «*informazioni*».

Aspetto poco chiaro riguarda le «*valutazioni*».

Nella previgente normativa, le condotte di esposizione od omissione potevano riferirsi a fatti «*oggetto di valutazioni*».

Oggi, invece, è stato espunto l’inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*».

Tale rimozione, insieme all’inserimento dell’aggettivo «*rilevanti*» ha riattivato il dibattito inerente la rilevanza penale o meno del c.d. «*falso valutativo*».

In più, la nuova legge afferma che la falsità deve essere realizzata «*in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*»⁶⁸.

⁶⁵ Con riferimento a siffatti articoli viene fissata la cornice edittale da sei mesi a tre anni di reclusione ossia il trattamento sanzionatorio previsto dalla disciplina previgente in relazione all’illecito contravvenzionale di cui all’art. 2621.

⁶⁶ Questa fattispecie è sanzionata con la reclusione a 1 a 5 anni, con un ritorno alla misura edittale prevista nell’originaria formulazione del delitto, risalente dal Legislatore del 1942.

⁶⁷ Parla di “*severità senza eguali in Europa*” G. LUNGHINI, sub *artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 c.c.*, in AA.VV., *Codice penale commentato* (diretto da E. DOLCINI – G.L. GATTA), vol. III, IV ed., Milano, 2015, p. 1825, ss. Il range edittale è ricompreso tra tre e otto anni. L’innalzamento è dato dal presupposto della presunzione di che il fatto potrebbe essere considerato più pericoloso a causa di queste specifiche caratteristiche operative della società e la maggiore tutela sia percepita per restituire affidabilità al mercato finanziario italiano.

⁶⁸ A. BALDASSARRO, *Reati societari. False comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, riflessi in tema di responsabilità dell’ente*, cit., p. 35. L’autore sostiene che «*la novella legislativa ripropone il requisito dell’idoneità ingannatoria della falsa comunicazione sociale specificando che i fatti materiali, oggetto delle tre modalità di trasferimento delle informazioni (bilanci, relazioni e comunicazioni sociali), debbono possedere l’attitudine ad indurre in errore. È proprio*

Dall'inciso emergono profili alquanto importanti: primariamente, la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali in un reato di pericolo concreto.

Oltre a ciò, l'elemento ingannevole rimane un aspetto essenziale che caratterizza il comportamento. Infine, si registra l'espansione del gruppo di destinatari delle informazioni false, ora non più limitato ai soci e al pubblico, ma si estende ad «altri» senza specificare ulteriori categorie di individui.

Ad essere toccato dalle modifiche è anche l'elemento soggettivo: rimane la presenza del dolo specifico, con il fine di conseguire un «ingiusto profitto per sé o altri»⁶⁹, ma scompare definitivamente il dolo intenzionale inteso come volontà di «ingannare i soci o il pubblico» della comunicazione sociale.

La sussistenza dell'*animus lucrandi*, vuole sottolineare la volontà di sanzionare solamente la consapevole esposizione o reticenza di «fatti materiali rilevanti», con l'esclusione delle falsità dovute ad un mero errore. Si insiste sull'esigenza di condurre un approfondito esame di quest'aspetto di natura psicologica⁷⁰.

Per quanto riguarda le questioni di diritto intertemporale⁷¹, è importante sottolineare che c'è una coerenza tra le regole precedenti e le nuove, coerenza non influenzata dalle riforme successive.

Non trova applicazione la disciplina prevista all'art.2 del c.p. che prevede l'*abolitio criminis*, bensì il quarto comma dello stesso articolo, relativa alla successione di leggi penali nel tempo⁷².

con riferimento ai destinatari della falsa comunicazione sociale che, rispetto al previgente testo normativo, nelle nuove disposizioni appare l'espressione più generica "altri". [...] In aggiunta, idoneità ingannatoria è stata ulteriormente rafforzata attraverso l'utilizzo del termine "concretamente", in modo da qualificare i due delitti come reati di pericolo concreto».

⁶⁹ A. BALDASSARRO, *ultima op. cit.*, p. 36.

⁷⁰ Vedi F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti applicativi*, in *Criminalia*, n. 1/2015, p.446.

⁷¹ C. SANTORIELLO, *Falso in bilancio: continuità normativa fra vecchie e nuove fattispecie*, 20 giugno 2016, in www.quotidianogiuridico.it.

⁷² Cass. Pen, Sez. V, 16 maggio 2016, n. 20256, in www.quotidianogiuridico.it.

Di conseguenza, per i fatti commessi precedentemente l'entrata in vigore della Riforma, continua ad essere applicata la disciplina prevista nel 2002, in quanto più favorevole al *reo* dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.

Inoltre, in conformità al primo comma dell'art. 2 c.p., i fatti rimasti al di sotto dei valori soglie che non costituivano reato al tempo in cui furono commessi, continuano a non essere assoggettabili alla pena.

Il successo politico criminale ottenuto attraverso la Riforma del 2015 ha ricevuto un ampio consenso, tanto da rendere «*non azzardato il giudizio di certo miglioramento rispetto al regime dei tredici anni trascorsi*»⁷³.

Era evidente come il reato di false comunicazioni sociali si stesse preparando a «*vivere una nuova stagione, finalmente libero dagli irrazionali vincoli che ne limitavano l'operatività*»⁷⁴, avviata con il recupero dell'intransigenza e della concretezza effettiva dell'intervento punitivo.

La decisione legislativa di organizzare l'impianto del nuovo delitto di false comunicazioni sociali in modo graduale, secondo un «*climax di punibilità*»⁷⁵, attraverso una dettagliata suddivisione sistematica in diversi tipi e sottotipi penali⁷⁶, è stato oggetto di critiche fin dall'inizio della Riforma poiché si rischia che tale aspetto possa nuovamente minacciare l'efficacia della sanzione soprattutto per quanto riguarda la funzione *general-preventiva* della pena.

⁷³ F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2015, p.161.

⁷⁴ S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. Proc.*, n. 7/2015, p. 816.

⁷⁵ L'espressione viene coniata da E. MEZZETTI, *La "torre di Babele" della punibilità del nuovo falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 2.

⁷⁶ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 10.

LA STRUTTURA DEL REATO.

1.2. I soggetti attivi.

Il precetto degli artt. 2621 e 2622 c.c., così come modificato dalla Legge n. 69/2015, individua puntualmente una soggettività ristretta *ex lege* di soggetti attivi dei reati di false comunicazioni sociali, quali: «*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari*⁷⁷, *i sindaci e i liquidatori*»⁷⁸.

Si tratta per di più, di figure rappresentative delle funzioni svolte, ai vari livelli, nell'ambito dell'amministrazione e del controllo⁷⁹ o nella fase “patologica” della vita societaria.

Infatti, i due articoli delineano fattispecie di reato proprio⁸⁰ «*al fine di sottolineare lo stretto rapporto intercorrente tra la speciale qualifica soggettiva rivestita dal soggetto e il bene giuridico assunto a oggetto di protezione sociale*»⁸¹.

Così come previsto nel Codice Civile del 1942, anche con la novella legislativa, né i promotori, né i soci fondatori⁸² rientrano nel novero dei soggetti attivi delle ipotesi criminose in questione, diversamente da quanto previsto nella disposizione originaria del codice civile del 1882⁸³.

⁷⁷ Questi soggetti sono stati introdotti con l'art. 154-*bis*, d.lgs. n. 58/1998 (TUF), introdotto nel nostro ordinamento dall' art.14, lett. n), L. n. 262/2005 – Legge sulla tutela del risparmio.

⁷⁸ La nuova formulazione delle norme in esame ha lasciato invariata l'elencazione dei soggetti attivi rispetto a quei soggetti che erano chiamati a rispondere dei reati sotto la vigenza delle precedenti formulazioni degli artt. 2621 e 2622 c.c., così come modificate ad opera del D.lgs. n. 61/2002 e della Legge n. 262/2005.

⁷⁹ Cfr. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 13 ss.

⁸⁰ A. GULLO, *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005, p. 2; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, XVI, Milano, 2003, p. 174.

⁸¹ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, Bologna, 2004, pag. 142.

⁸² I promotori sono i soggetti che contribuiscono alla costituzione della e i fondatori sono i soggetti che istituiscono la persona giuridica.

⁸³ D. C. CULTRERA, *Le false comunicazioni sociali*, in (a cura di) CANZIO – LUPÁRIA- – DONATI (a cura di), *Diritto e procedura penale delle società*, Milano, 2022, p. 279.

Infatti, il Legislatore del 1882 aveva ritenuto «*gli atti di costituzione societaria possibile oggetto di mendacio*» e perciò aveva «*inserito anche le figure dei promotori e dei soci fondatori tra i soggetti qualificati*»⁸⁴.

La mancata inclusione nel novero dei soggetti attivi dei soci fondatori e dei promotori è dovuta al fatto che «*le due nuove figure di false comunicazioni sociali (introdotte con il D.lgs. n. 61/2002) non prevedono tra le comunicazioni, oggetto materiale del reato, quelle relative alla costituzione della società*»⁸⁵.

L'elencazione dei soggetti attivi dei reati di false comunicazioni sociali, nel testo vigente a seguito dell'innovazione operata dalla Legge n. 69/2015, non è però, esaustiva.

Si consideri, infatti, che «*oltre all'elencazione contenuta nel testo in esame, come accadeva già nel regime della precedente formulazione, tra i soggetti attivi del reato devono essere ancora oggi ricomprese anche altre figure previste da specifiche disposizioni di legge*»⁸⁶, e segnatamente, per la posizione ricoperta:

- «*coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto terzi*», ex art. 2639, secondo comma;
- le persone che svolgono «*funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria*», ai sensi dell'art. 135, D.lgs. n. 385/1993;
- le persone che hanno la «*direzione dei consorzi con attività esterna*», ex art. 2615-bis c.c.;
- gli amministratori e i liquidatori dei Gruppo europeo di interesse economico (c.d. GEIE), ex art. 13, D.lgs. n. 240/1991.

⁸⁴ R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, cit., p. 22.

⁸⁵ N. MAZZACUVA – E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Padova, 2023, p. 95.

⁸⁶ R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, cit., p. 44.

Di seguito, verrà effettuata un'analisi breve delle diverse categorie di soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

1.2.1. Gli amministratori.

L'art. 230-*bis* c.c., indica che la «*gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*».

È compito degli amministratori prendere decisioni strategiche fondamentali per raggiungere lo scopo sociale, oltre a garantire il rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla legge alla società.

In aggiunta all'esercizio dei poteri gestori, in capo agli amministratori compete anche il potere di rappresentanza della società che si concretizza, sostanzialmente e processualmente, nella capacità di esternare la volontà della società, impegnando quest'ultima con terze parti.

La nomina degli amministratori spetta, come stabilito dall'art. 2380-*bis* c.c., all'assemblea.

L'amministrazione societaria, attualmente, può essere svolta secondo il sistema tradizionale ai sensi dell'art. 2380-*bis* c.c.⁸⁷, oppure dualistico (regolato dall'art. 2409-*octies* all'art. 2409-*quinquiesdecies* c.c.) o monistico (disciplinato dall'art. 2409 *sexiesdecies* all'art. 2409 *noviesdecies* c.c.).

I sistemi dualistico e monistico sono stati introdotti, in Italia, con il D.lgs. n. 6/2003 per le società per azioni.

Il dualistico si contraddistingue per la presenza di due diversi organi collegiali: il Consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea dei soci e a cui vengono attribuite funzioni di controllo e poteri decisionali, e il Consiglio di gestione nominato dal

⁸⁷ Attraverso questo modello di governance l'assemblea dei soci nomina l'organo amministrativo e il collegio sindacale ed eventualmente anche l'organo di controllo contabile.

Consiglio di sorveglianza. La nomina dell'organo di controllo contabile spetta all'assemblea ai sensi dell'art. 2364-*bis* c.c. e deve essere composto da revisori esterni.

Il sistema monistico, invece, si caratterizza per la presenza di un solo organo collegiale rappresentato dal Consiglio d'amministrazione a cui vengono attribuite le funzioni di amministrazione e controllo della società.

In più, il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno, un Comitato di controllo dalla gestione a cui vengono affidate le funzioni di controllo assegnate, nel modello ordinario, al collegio sindacale. In questa governance, l'assemblea, dopo un consulto con il Comitato di controllo, conferisce l'incarico del controllo contabile ad uno determinato organo di controllo contabile, composto esclusivamente da revisori esterni.

Come si sa, l'amministrazione della società può essere affidata ad una (c.d. amministratore unico) o più persone (il c.d. Consiglio di amministrazione, all'interno del quale viene designato un Presidente responsabile del coordinamento delle attività dell'organo collegiale), fatta eccezione per i sistemi dualistico e monistico che, diversamente dal sistema tradizionale, escludono la possibilità di affidare l'amministrazione della società ad un amministratore unico.

Un fenomeno ricorrente nelle società è la delega delle funzioni amministrative.

In effetti, frequentemente il Consiglio di Amministrazione per maggior snellezza di movimento⁸⁸ e allo scopo di assicurare che la gestione della società possa essere seguita giornalmente, «*può delegare, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti*»⁸⁹.

Nonostante la presenza di questa figura, l'art. 2381, comma quarto, c.c., prevede una serie di funzioni che non possono essere delegabili, come ad esempio l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o gli aumenti di capitale o la redazione del

⁸⁸ F. FERRARA — F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2006, p.576 ss.

⁸⁹ Così come stabilito all'art. 2381, comma secondo c.c.

progetto di bilancio d'esercizio per evitare la perdita della funzione del Consiglio di Amministrazione.

La delega di funzioni assegna, dunque, all'amministratore delegato il compito di seguire la gestione della società nell'ambito di un'ampia autonomia, anche se la delega non sveste il C.d.A. delle sue attribuzioni, poiché ogni amministratore è tenuto «*ad agire in modo informato e può sempre chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio notizie sulla gestione della società*»⁹⁰.

L'art. 2392 c.c.⁹¹ prevede il livello di diligenza che gli amministratori devono osservare nella gestione della società e costituisce un parametro molto utile per individuarne la responsabilità penale. Questa norma, al comma secondo, statuisce che gli amministratori devono adempiere ai doveri previsti dalla legge e dalle loro specifiche competenze e che, in ogni caso, è prevista la loro responsabilità solidale, se essendo venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli alla società, non si siano adoperati per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

Quindi, la figura dell'amministratore della società riveste un ruolo gestorio molto importante che non è svolto dagli altri organi che compongono la società.

Appare necessario puntualizzare un dettaglio: per la responsabilità del Consiglio di amministrazione si richiede di distinguere tra gli amministratori che abbiano operato consapevolmente, sia nella fase deliberativa che in quella esecutiva e gli amministratori la cui partecipazione sia solo apparente.

Se nella prima ipotesi, nel caso di falso in bilancio, sia inequivocabile la responsabilità penale, in quanto la delega operativa implica la partecipazione

⁹⁰ Ultimo comma dell'art. 2381 c.c.

⁹¹ Art. 2392 c.c., rubricato "Responsabilità verso la società" «1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. 2. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale».

obbligatoria nella redazione del documento; nella seconda, il tema è stato per molto tempo connotato da oscillazioni interpretative.

Infatti, spesso questi soggetti possono non essere coinvolti nella gestione della società o comunque non avere una completa conoscenza di essa. Nonostante ciò, sono soggetti ad una serie di obblighi che sono attribuiti agli amministratori stessi.

Il tema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe per concorso omissivo nei reati commessi dagli amministratori con delega ha suscitato costante attenzione.

Se non si pongono dubbi sulla responsabilità dell'amministratore non esecutivo quando concorra, materialmente o moralmente, con l'amministratore esecutivo alla commissione del reato o quando l'amministratore privo di delega abbia garantito agli altri amministratori la totale inerzia in modo tale da contribuire alla realizzazione del reato; si pone qualche dubbio circa il mancato intervento o l'inerzia dell'amministratore privo di delega nel caso sia essa estranea ad accordi con altri amministratori e si traduca nella mancata vigilanza sull'attività gestoria degli amministratori delegati.

I componenti del C.d.A. assumono all'interno della società una posizione di garanzia, per impedire la commissione di reati in danno della società, dei soci o dei creditori e ciò trova base nel comma secondo dell'art. 40 c.p. secondo cui *«non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»*.

Prima della Riforma del diritto societario avvenuta con il d.lgs. n. 6/2003, l'art. 2392 c.c.⁹² riponeva negli amministratori, senza differenziazioni tra amministratori

⁹² Questa la formulazione dell'art. 2392 c.c. ante-riforma D.lgs. n. 6/2003 *«1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. 2. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale»*.

con o senza delega, l'obbligo di vigilanza adeguata e finalizzata ad intervenire ove fossero venuti a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società.

L'inottemperanza agli obblighi di vigilanza sulla condotta della gestione della società, come indicato dall'art. 2392 c.c., significava che anche un amministratore che non fosse stato a conoscenza di azioni dannose per la società, potesse essere ritenuto responsabile del reato in questione.

La giurisprudenza⁹³ ha adottato, fin dall'inizio, un atteggiamento inflessibile, fondato sul principio secondo cui sia l'amministratore con deleghe e senza deleghe abbia sempre una posizione di garanzia rispetto alle condotte illecite compiute da altri amministratori. In questo caso, è tenuto all'obbligo di impedimento e la mancata osservanza di quest'obbligo è considerata equivalente alla commissione del fatto in base al comma secondo dell'art. 40 c.p.⁹⁴, con la conseguente responsabilità dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

Con la Riforma del diritto societario, l'art. 2392 c.c.⁹⁵, ha subito ingenti modifiche, primariamente quella riguardante l'ablazione dell'obbligo di vigilanza⁹⁶ a carico degli amministratori senza delega sull'andamento generale della gestione societaria, il quale è stato sostituito dall'obbligo generico di agire informato, deducibile ai sensi del comma sesto dell'art. 2381 c.c.

⁹³ Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 1998, n. 3328, in *Guida al dir.*, 1998, n. 17, 63; Cass. Pen., Sez. V, n. 36595, 16 aprile 2009, Bossio, Rv. 245138 secondo cui: «sono penalmente responsabili, ex art. 40, comma 2, c.p., per la commissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabili mezzi informativi) e che, pur non potendo, non provvedono ad impedire»; Cass. Pen., Sez. V, n. 33856 del 13 settembre 2021.

⁹⁴ Quest'articolo al comma secondo recita: «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

⁹⁵ L'art. 2392 c.c. recita: «1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. 2. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze, e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale».

⁹⁶ Questa eliminazione è stata anche favorita dall'impossibilità da parte dell'amministratore, soprattutto nelle società di grandi dimensioni, di svolgere una concreta vigilanza sulla gestione sociale.

Il dovere di agire in modo informato è accompagnato dalla previsione di obblighi specifici, tra i quali quello di valutare «l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società» sulla base della relazione degli organi delegati⁹⁷.

Pertanto, il dovere di vigilanza da parte degli amministratori privi di delega in uno specifico affare viene sostituito con un obbligo di agire informati il che implica la richiesta di ricevere informazioni periodiche sulla gestione dai delegati, insieme all'obbligo di valutare il generale andamento della gestione e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili attraverso cui prevenire eventi pregiudizievoli.

La Riforma della disciplina societaria ha certamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, soprattutto a seguito del venir meno dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione societaria.

1.2.1.1. L'amministratore di fatto.

Una figura del *genus* degli amministratori è quella dell'amministratore di fatto.

Per tale si intende il soggetto privo di alcun atto di investitura formale svolge costantemente le funzioni che spetterebbero all'amministratore di diritto.

Dunque, in questo senso, si privilegia l'aspetto funzionale dell'attività effettivamente svolta, rispetto a quello formale, in quanto l'offesa al bene protetto prescinde dalla posizione rivestita dall'agente, ma è «*strettamente connessa al corretto esercizio della sua specifica funzione*»⁹⁸.

⁹⁷ Art. 2381, comma terzo, c.c. «*Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento della gestione.*»

⁹⁸ E. AMBROSETTI – E. MEZZETTI – M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Torino, 2009, p. 29.

L'amministratore di fatto viene ad assumere la posizione di garanzia del bene giuridico tutelato dai reati societari, rispondendo del reato proprio quale «*intraneus*» e non quale «*extraneus*», in concorso con gli organi legali della società⁹⁹.

Ai fini della responsabilità penale l'equiparazione dei soggetti *di fatto* a quelli *di diritto*, «è circoscritta alla presenza di elementi della continuità e della significatività rispetto ai poteri tipici della funzione»¹⁰⁰.

L'attribuzione all'amministratore di fatto del ruolo di *intraneus* e della sua conseguente posizione di garanzia assunta all'interno della società può determinare una responsabilità *ex art. 40 c.p.* «a titolo di concorso mediante omissione per il reato commesso da altro amministratore o da altro esponente societario per non aver impedito un evento pregiudizievole per la società»¹⁰¹.

Nel caso opposto, se l'evento non è stato impedito a causa dell'omissione da parte dell'amministratore formale, quest'ultimo può essere ritenuto responsabile per il reato commesso dall'amministratore di fatto, quanto meno a titolo di omissione, in quanto l'accettazione dell'incarico comporta doveri di sorveglianza e controllo che, se violati, conducono a responsabilità.

D'altronde, la consapevolezza che l'omissione possa portare ad eventi tipici del reato o il riconoscimento del rischio che ciò possa accadere sono sufficienti per stabilire la responsabilità¹⁰².

La figura dell'amministratore di fatto riconosciuta sempre in giurisprudenza, ha ricevuto un riconoscimento legislativo specifico all'art. 2639 c.c., con il d.lgs. n. 61/2002.

L'art. 2639 c.c., rubricato «*Estensione delle qualifiche soggettive*» ed introdotto con la Riforma del 2002, rappresenta una novità notevole poiché riconosce ufficialmente la

⁹⁹ N. MAZZACUVA – E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Padova, 2010, p.12.

¹⁰⁰ Relazione al d.lgs. n. 61/2002.

¹⁰¹ N. MAZZACUVA – E. AMATI, *ultima op. cit., cit.*, p. 14.

¹⁰² Cass., Pen., Sez. V, 27 aprile 2000, n. 5619.

figura dell'amministratore di fatto, «sancendo l'equiparazione normativa tra il soggetto formalmente investito della qualifica soggettiva e colui che esercita di fatto le funzioni ad essa connesse»¹⁰³.

Questa equiparazione è possibile ove vengano osservati i requisiti previsti dalla norma.

In primo luogo, l'articolo 2639 c.c., prevede che il soggetto, formalmente investito della qualifica e titolare della funzione prevista dalla legge, venga «equiparato a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata».

La ragione principale di questa previsione è stata quella di introdurre un criterio che consenta l'applicazione della disciplina penale societaria anche a modelli di organizzazione e controllo diversi da quello ordinario¹⁰⁴, includendo nel novero dei soggetti attivi del reato i membri del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza per il modello dualistico, nonché i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato interno per il controllo sulla gestione per quello monistico, per i quali può essere applicata la disciplina espressa per gli amministratori e sindaci, in quanto applicabile¹⁰⁵.

In secondo luogo, la responsabilità, riferibile ai soggetti privi di qualifica formale, sussiste solo in quanto siano soddisfatti due requisiti: quello della «continuità» e «significatività» dei poteri inerenti alla qualifica e alla funzione dell'amministratore di diritto¹⁰⁶.

¹⁰³ N. MAZZACUVA – E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, Padova, cit., p. 19.

¹⁰⁴ Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.6 del 2003, accanto al modello societario tradizionale ed ordinario con consiglio di amministrazione e collegio sindacale, sono previsti modelli di “*corporate governance*” alternativi, quali il sistema dualistico e il sistema monistico

¹⁰⁵ A conferma di ciò, va segnalato che l'art. 223-*septies* delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice civile (d.lgs. n. 6/2003) stabilisce che, «se non è diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza per le società che abbiano adottato il modello dualistico ed ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che hanno aderito al sistema monistico».

¹⁰⁶ Cfr. D.C. CULTERA, *Le false comunicazioni sociali*, in *Diritto penale delle società*, a cura di CANZIO – CERQUA – LUPARIA, Padova, 2014, p. 70 ss.; P. VENEZIANI, *Commento all'art. 2639 c.c.*, in *I reati societari*, *Commentario*

Il primo requisito inerente alla «*continuità*» dell'esercizio dei poteri dell'amministratore di fatto sta ad indicare che l'esercizio dei poteri gestionali non potrà tradursi in atti occasionali, ma dovrà essere continuativo, e quindi protrarsi nel tempo.

Il secondo requisito della «*significatività*», d'altra parte, manifesta la necessità che l'esercizio del potere gestionale da parte dell'amministratore di fatto si traduca in atti che riflettono i poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore di diritto.

Con una pronuncia giurisprudenziale¹⁰⁷, la soluzione fornita dalla giurisprudenza in ambito di amministratore di fatto *ex art.* 2639 c.c. appare coerente con i parametri previsti dalla norma, poiché viene precisato che il ruolo dell'amministratore di fatto è da ritenersi gravato delle stesse garanzie e dei medesimi obblighi o dovere, cui è tenuto il soggetto di diritto.

L'amministratore di fatto sarà responsabile solo degli atti da lui posti in essere, non potendo configurare e imputare su di lui gli atti posti in essere dall'amministratore di diritto o di non aver adempiuto ad atti che spettavano all'amministratore di diritto.

1.2.2. I direttori generali.

Nel novero dei soggetti dei due reati di false comunicazioni sociali, sono individuati anche i «*direttori generali*» di cui si occupa l'art. 2396 c.c.¹⁰⁸

Si tratta di una figura di grande rilevanza nell'ambito dell'organizzazione aziendale, soprattutto di dimensione medio-grande, in quanto al pari di amministratori e liquidatori, sono preposti al compimento di atti di gestione che incidono

aggiornato della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio, (a cura di) LANZI – CADOPPI, Padova, 2007, p. 302.

¹⁰⁷ Cass. Pen., Sez. V, n. 7203, 11 gennaio 2008.

¹⁰⁸ Art. 2396 c.c., rubricato “*Direttori generali*” «*Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*».

sull'andamento della vita societaria e, che pertanto, possono rendersi responsabili del reato in questione.

Questi soggetti sono posti al vertice della piramide organizzativa della società e sono dotati di poteri di alta direzione.

Sono, inoltre, legati alla società attraverso un rapporto di impiego, attraverso il quale coadiuvano il Consiglio di amministrazione nell'espletamento delle sue mansioni direttive e di controllo. Questa vicinanza agli amministratori giustifica l'obbligo di veridicità e correttezza nei loro riguardi¹⁰⁹.

L'art. 2639 c.c. estende solo ai direttori generali, «*nominati dall'assemblea o, per disposizione dell'atto costitutivo, dal consiglio stesso, le disposizioni che regolano*» le responsabilità degli amministratori nei limiti dei compiti loro affidati.

La ragione di questo regime¹¹⁰ sembra debba ricercarsi nel fatto che il Consiglio di amministrazione se non è autorizzato dall'atto costitutivo o dall'assemblea non può delegare al direttore generale le funzioni inerenti al proprio ufficio.

Tale trattamento rigoroso che assoggetta la responsabilità dei direttori generali a quella degli amministratori è giustificato dal fatto che, nelle ipotesi previste, il direttore generale assume la funzione di organo della società.

1.2.3. I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.

Il «*dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*» ha costituito un ampliamento del novero dei soggetti attivi, è previsto dall'art. 14, lett. n), della legge 28 dicembre 2005, n. 262 riguardante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” che ha inserito nel T.U.F. l'art. 154-*bis*. Questa disposizione

¹⁰⁹ V. NAPOLEONI, *I reati societari. Vol. III: Falsità nelle comunicazioni sociali ed aggioaggio societario*, Milano, 1996, p. 36.

¹¹⁰ F. FERRARA – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011, pp. 673 ss.

disciplina il nuovo soggetto societario, che ai sensi dell'art. 30 della l. 262/2005, può rendersi autore dei reati di false comunicazioni sociali.

La ragione per cui il Legislatore ha introdotto questa nuova figura tra i soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali è stata quella di dare una risposta concreta ai vari scandali finanziari dei primi anni Duemila registrati in Italia¹¹¹.

In effetti, questi scandali avevano contrassegnato la scarsa attendibilità dei documenti contabili, volti a nascondere la vera situazione economico-finanziaria e avevano, di conseguenza, indotto il Legislatore ad innestare nuovi strumenti idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria.

L'immissione di questo soggetto, dei suoi obblighi e funzioni è riferita non solo alla fattispecie delle società quotate, bensì anche alle altre società commerciali, di cui all'art. 2621 c.c.

Questa previsione viene vista “un errore”, dal momento il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non potrebbe acquisire rilievo in società diverse dalle quotate¹¹².

Nella struttura societaria, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è riconosciuto come la figura chiave per garantire che il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato corrisponda fedelmente ai registri contabili societari e che rifletta accuratamente la situazione economica reale della società¹¹³.

¹¹¹ A titolo esemplificativo, il caso Parmalat. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32352 del 2014 ha posto la parola fine alla vicenda Parmalat confermando quasi totalmente le pene disposte nel 2012 dalla Corte d'Appello di Bologna che aveva condannato i vertici della società per il suo dissesto. Unico, sconto di pena a causa della prescrizione per il reato di associazione a delinquere. Si veda, per un approfondimento, “*The end sul crac Parmalat*”, 22 luglio 2014, in *dirittoegustizia.it*.

¹¹² S. SEMINARA, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, cit., p.815.

¹¹³ L'istituzione del ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ha l'obiettivo di: rinforzare la tutela della correttezza dell'informazione in materia economica, patrimoniale, finanziaria della società; agevolare gli organi delegati alla valutazione dell'adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa; consentire una più rigorosa garanzia degli interessi dei soci o del socio unico ovvero, come rilevato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), quella di “rafforzare il sistema dei controlli interni alla società”, *cfr.* in merito, CONSOB, *Regolamento Emittenti, Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati sul bilancio d'esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale ai sensi dell'art. 154-bis T.U.F., documento di consultazione 2 febbraio 2007*, in *Consob.it.*, p. 2.

1.2.4. I sindaci.

Gli artt. 2621 e 2622 c.c. indicano tra i soggetti attivi anche i «*sindaci*», disciplinati agli artt. 2403, 2403-*bis* e 2407 c.c.

Queste figure operano all'interno della società e svolgono generalmente le loro mansioni in un organo pluripersonale di natura collegiale, il cosiddetto Collegio sindacale.

In esito alla Riforma della disciplina societaria del 2003, i compiti affidati al Collegio sindacale sono stati delimitati alle funzioni di vigilanza sull'attività svolta dagli amministratori, di osservanza della legge e dello statuto, nonché sulla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e al corretto funzionamento¹¹⁴.

Questi doveri vanno connessi ai poteri sanciti dall'art. 2403-*bis*¹¹⁵.

Per quanto concerne il controllo contabile, questo rappresenta un'eventualità sancita dal secondo comma dell'art. 2409-*bis* c.c. che si attua quando «*lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il Collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro*».

Infatti, la Riforma ha attuato un'innovazione nel sistema tradizionale attribuendo ad un revisore o ad una società di revisione esterna il controllo contabile, sottraendolo, di fatto, al Collegio Sindacale.

¹¹⁴ Art. 2403 c.c. primo comma, in base al quale: «*il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*».

¹¹⁵ Secondo il quale: «*1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 2. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.*»

Una serie di riforme¹¹⁶ ha profondamente inciso il panorama della responsabilità penale dell'organo di controllo.

L'attuale formulazione dell'art. 2407 c.c.¹¹⁷ disciplina la responsabilità dei sindaci e, nella definizione dei criteri che devono guidare questi soggetti nel loro compito di vigilanza compare l'obbligo di agire con professionalità e diligenza, come richiesto dalla natura dell'affare¹¹⁸.

Il fondamento centrale della responsabilità dei sindaci è legato alla mancata vigilanza, incorrendo in quella che viene definita *culpa in vigilando*, poiché l'articolo in esame stabilisce che i sindaci «*sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti od omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*»¹¹⁹.

Per quanto riguarda l'ipotesi omissiva vale quanto detto per gli amministratori: la responsabilità penale degli amministratori senza delega e dei sindaci si fonda sulla prova che gli stessi siano stati «*debitamente informati*» oppure «*vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito*», in quanto, «*solo la prova della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo, in presenza di segnali inequivocabili, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori non esecutivi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell'illecito*»¹²⁰.

¹¹⁶ Quali: il Testo Unico della Legge in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ed infine dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 di riforma dei reati societari alla riforma del sistema societario (d.lgs. n. 6/2003).

¹¹⁷ L'art. 2407 c.c. stabilisce: «*1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395*».

¹¹⁸ Prima della riforma invece era richiesta la c.d. «*diligenza del mandatario*».

¹¹⁹ In questo caso la responsabilità incombe direttamente e personalmente sul sindaco seppure in via solidale con gli altri membri del Collegio e con gli amministratori.

¹²⁰ Cass. Pen., Sez. V, n. 32352 del 7 marzo 2014.

Anche i sindaci hanno l'obbligo giuridico di impedire l'evento¹²¹, in quanto l'inottemperanza di quest'obbligo comporta l'omissione di cui al secondo comma dell'art. 40 c.p.

Pertanto, questi soggetti, per non rendersi responsabili di false comunicazioni sociali nella relazione a cui sono tenuti, devono mettere in luce il loro dissenso nei confronti delle valutazioni e delle attività degli amministratori.

1.2.5. I liquidatori.

I «*liquidatori*» sono quei soggetti, nominati dall'assemblea e che svolgono la loro attività nella fase dello scioglimento della società.

Il loro ruolo è attribuito dall'art. 2489 c.c.¹²², sostanzialmente essi svolgono il ruolo di amministratori della società nell'ultima fase della sua esistenza e proprio perché agiscono in questa fase terminale, non possono porre in essere nuove operazioni.

Egli operano per liquidare il patrimonio allo scopo del soddisfacimento dei relativi debiti, procedono allo scioglimento ed alla successiva cancellazione della persona giuridica dal Registro delle Imprese. Inoltre, essi sono preposti alla redazione del bilancio finale di liquidazione, *ex art. 2492 c.c.*¹²³.

¹²¹ L'obbligo di attivarsi rinvia al comma secondo dell'art. 2407 secondo cui: «*essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*». L'obbligo giuridico di impedire l'evento è il presupposto essenziale per l'applicazione del secondo comma dell'art. 40 c.p.

¹²² In particolare, ai sensi della disposizione viene evidenziato: «*salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori*».

¹²³ L'art. 2492, comma primo, c.c. dispone «*Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale*». A questo riguardo, si ricevono maggiori informazioni inerenti al bilancio finale di liquidazione facendo riferimento ai Principi contabili, in particolare al Principio contabile OIC 5, dedicato ai «*Bilanci di liquidazione*».

Gli obblighi e le responsabilità che pesano sui liquidatori sono stabiliti e regolati dalle norme riguardanti gli amministratori, salvo il caso in cui queste non siano derogate dalla legge o dall'atto costitutivo della società¹²⁴.

Normalmente, i liquidatori svolgono la loro attività singolarmente e solo raramente può accadere che l'attività di gestione e controllo avvenga in forma collegiale. In quest'ultima evenienza, si applicano le stesse norme previste per gli amministratori.

Per l'integrazione della fattispecie di reato è necessaria una condotta falsificatrice del bilancio di esercizio relativo all'attività di gestione del liquidatore, così come del bilancio finale¹²⁵.

1.3. L'elemento soggettivo.

1.3.1. L'evoluzione dell'elemento soggettivo dei reati di false comunicazioni sociali.

L'evoluzione dell'elemento soggettivo nella fattispecie di reato in esame assume particolare rilievo.

Nel 1882 si richiedeva che i soggetti attivi del reato avessero «*scientemente*» enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o nascosto fatti relativi alle condizioni medesime; con la l. n. 660/1931, in risposta alla grave crisi economico-finanziaria del '29 alle norme previste dal Codice del Commercio subentrarono delle disposizioni maggiormente severe, ed in particolare si punivano «*i promotori, amministratori, direttori, sindaci e liquidatori di società commerciali che avessero predisposto*

¹²⁴ Sul punto si veda V. ANTONELLI, *Le frodi contabili e il falso in bilancio – I sindaci di fronte alle false comunicazioni sociali*, in *Il revisore legale*, n. 11/2001, p. 92.

¹²⁵ E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, (con la collaborazione di M. N. MASULLO), ed. III, Milano, 2007, p. 60.

fraudolentemente fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società, o nascosto in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime».

Il Codice Civile del 1942 custodì l'avverbio «*fraudolentemente*».

Con l'avvento della Riforma del 2002, l'elemento soggettivo risultò «*arricchito*»¹²⁶ con la previsione, accanto al dolo generico riferito alla condotta falsificatrice, del dolo intenzionale di inganno mediante l'inciso «*con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*» e del dolo specifico circa il conseguimento dell'«*ingiusto profitto*».

Coerentemente con la costruzione edificata, scomparve l'avverbio «*fraudolentemente*».

La *ratio* di questi cambiamenti si trae dalla complessiva Riforma del 2002, che per reagire alla dilagazione applicativa della fattispecie nella pratica ha realizzato una «*generale bagatellizzazione del diritto penale societario*»¹²⁷, disciplinato da norme penali caratterizzate da altissimo tasso di ineffettività¹²⁸.

1.3.2. L'attuale formulazione dell'elemento soggettivo.

A seguito della Riforma del 2015, il Legislatore ha apportato significative modifiche non solo agli elementi oggettivi, ma ha anche influenzato l'elemento psicologico.

La fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., sono qualificate dall'ablazione del c.d. *animus decipendi* ossia il dolo intenzionale di inganno¹²⁹ nei confronti dei soci o del

¹²⁶ Aggettivo utilizzato da M. GAMBARDELLA, Il «ritorno» del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, cit., 2015, p. 1748.

¹²⁷ Espressione utilizzata da G. MARTIELLO, *La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni*, 2007, Firenze, p. 85.

¹²⁸ È stato rilevato come la disciplina relativa all'elemento soggettivo del reato rappresentasse una delle cause principali di scarsa effettività della norma, cfr. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 30.

¹²⁹ Nella precedente disciplina, il dolo intenzionale di inganno era descritto attraverso la formula «*con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*».

pubblico, dalla conservazione del dolo specifico in termini di «*profitto ingiusto per sé o per altri*» e dall'inserimento dell'avverbio «*consapevolmente*».

La sostituzione dell'avverbio «*fraudolentemente*» è stata letta in chiave di un «*ritorno al passato*»¹³⁰, considerando la vicinanza con quella prevista originariamente dal Codice del Commercio.

Infatti, oggi, si richiede che il soggetto attivo agisca con piena partecipazione psicologica in relazione all'esposizione dei fatti falsi o all'omissione di informazioni dovute, escludendo, di conseguenza la rilevanza del dolo eventuale, ma non anche del dolo diretto¹³¹.

1.3.3. L'incompatibilità del dolo eventuale: la presenza dell'avverbio «consapevolmente».

Il principale elemento di innovazione è rappresentato dall'introduzione dell'avverbio «*consapevolmente*», volto a valorizzare il coefficiente di partecipazione psicologica dell'autore del reato alle condotte tipiche e segnalando come essenziale la presenza del dolo diretto.

Questa formula normativa ha la funzione principale di rendere incompatibile l'integrazione della fattispecie con l'incriminazione a titolo di dolo eventuale, delimitando in modo importante l'area di punibilità.

Questo modo di intendere la componente psichica non deve essere considerato un «*pleonastico*»¹³², «*né una duplicazione del concetto di rappresentazione*»¹³³, ma invece, assume

¹³⁰ Espressione utilizzata da V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 11.

¹³¹ Cit. C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p.56. In questo senso anche Cass. Pen., Sez. V, n. 33774 del 16 giugno 2015.

¹³² Locuzione usata da F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., p. 25.

¹³³ In questo senso M. GAMBARDILLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, cit., p. 1748.

un significato autonomo ed importante nella definizione dell'elemento soggettivo del reato.

Pertanto, il fattore di novità e la soppressione del dolo eventuale dalla fattispecie, pongono un arresto all'idea di equiparare la conoscenza alla possibilità di conoscere la falsità¹³⁴ cosicché si esclude dall'ambito della rilevanza penale tutte le falsità accompagnate da uno stato di dubbio o dal solo dolo eventuale¹³⁵.

Anche la Suprema Corte si è espressa mettendo in luce che: «*in diretta relazione alla descrizione della condotta ha fatto invece la sua comparsa l'avverbio "consapevolmente" che appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale*»¹³⁶.

Da questa interpretazione, da cui riflette la volontà del Legislatore di eliminare la pertinenza del dolo eventuale nel contesto della fattispecie di reato in esame, si viene a definire un confine per chiudere definitivamente la questione circa la responsabilità degli amministratori non esecutivi e dei sindaci¹³⁷.

Perciò, l'inclusione dell'avverbio «*consapevolmente*» nella strutturazione della norma presuppone una completa e certa consapevolezza degli elementi costitutivi del falso, intesa come effettiva rappresentazione e volontà con riguardo alla potenzialità lesiva della condotta, nonché la sua concreta idoneità decettiva¹³⁸.

¹³⁴ Cfr. F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?* in *Giur.it.*, 2015, p. 2212.

¹³⁵ Cfr. F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., p. 184, il quale rileva come l'introduzione dell'avverbio "consapevolmente" potrebbe «*valere come una denotazione attraverso la quale è richiesta una consapevolezza piena e certa di uno o più estremi del fatto tipico*»; in tal senso anche R. BRICCHETTI – L. PASTORELLI, 2015, p. 65.; S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p.817.

¹³⁶ Il riferimento giurisprudenziale è alla Cass. Pen., Sez. V, ud. 16 giugno 2015, n. 2151;

¹³⁷ Cfr. A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p. 285.

¹³⁸ Non in questo senso F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., p. 184 che sostiene che: «*uno stato di dubbio circa la concreta idoneità decettiva non pare bastevole a far venir meno il momento rappresentativo del dolo*».

1.3.4. Il fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

L'aspetto dell'intenzione specifica di ottenere un vantaggio ingiusto, c.d. *animus lucrandi*, svolge un duplice ruolo importante. Da un lato, guida la condotta dannosa del comportamento verso il danneggiamento del bene giuridico protetto dalla norma; dall'altro aiuta a determinare in modo significativo la responsabilità soggettiva dell'autore del reato¹³⁹.

L'ingiusto profitto deve essere perseguito «*per sé o per altri*¹⁴⁰».

L'affiancamento della consapevole esposizione di «*fatti non rispondenti al vero*» all'«*ingiusto profitto*» denota una condotta teleologicamente orientata al raggiungimento di un vantaggio, che risiede nell'asimmetria informativa che si determina con riferimento alla platea dei destinatari¹⁴¹.

Proprio per questo, l'ingiustizia del profitto va coerentemente identificata, anche sulla base del bene giuridico tutelato quale la trasparenza societaria e sul fondamento del valore che esprime l'informazione contenuta nelle comunicazioni sociali, nella formazione di un bagaglio conoscitivo non corretto rispetto al destinatario della comunicazione sociale¹⁴², e questo perché è contrassegnato da un'asimmetria informativa orientata in modo finalistico al conseguimento del profitto, la cui ingiustizia si esplicita, per giunta, sul mancato obbligo di dover informare in modo veritiero e corretto la vasta gamma di destinatari in modo da contribuire, anche e non solo, al corretto andamento dei mercati.¹⁴³

¹³⁹ In questo senso V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 30.

¹⁴⁰ Tra i secondi sono incluse anche le società alle quali le falsità fanno capo, R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *La lenta "scomparsa" del diritto penale societario italiano*, in *Guida al dir.*, n. 26/2015, p. 56.

¹⁴¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, ed. III, Milano, 2011, p. 1839.

¹⁴² G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *ultima op. cit.*, p. 1839; in questo senso anche F. MUCCIARELLI, *Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016, p. 173, il quale afferma che «*ad integrare il fatto penalmente rilevante non sarà una qualsiasi alterazione del bagaglio conoscitivo del destinatario, bensì soltanto un'alterazione capace in indurre una modificazione nella rappresentazione che il destinatario medesimo si forma circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente*».

¹⁴³ Di avviso contrario, con riferimento al requisito dell'ingiustizia, S. SEMINARA, *La riforma delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 817, in cui si afferma che «*[...] va negato che il requisito in esame possa operare attraverso*

1.4. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

L'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice riveste, in generale, una concreta rilevanza pratica in quanto costituisce uno dei punti cruciali e più significativi dell'analisi interpretativa della legge, consentendo di chiarire meglio la *ratio* sottesa alla norma medesima.

Specialmente nel contesto delle false comunicazioni sociali, l'individuazione del bene giuridico tutelato nella prima fattispecie del delitto all'art. 2621 c.c.¹⁴⁴, rientra tra le questioni più controverse e delicate in quanto idonea ad essere oggetto di riflessione tanto in giurisprudenza¹⁴⁵ quanto in dottrina¹⁴⁶, posizionatesi su due linee parallele.

Prima della Riforma del 2002, la giurisprudenza sosteneva la tesi della plurioffensività¹⁴⁷ del reato.

Secondo questo orientamento, la disposizione era volta a coordinare una serie oscillante di interessi: per la dimensione pubblicistica la norma si innalzava a tutela della «fede pubblica» e dell'«economia pubblica», mentre, nel versante prettamente privatistico si collocava la tutela del «patrimonio della società» e di quello dei possibili e futuri destinatari dell'informazione societaria, considerati sia singolarmente, sia come pluralità indistinta di soggetti¹⁴⁸.

Nella vigenza del testo del 1942, la tesi della plurioffensività fu largamente utilizzata poiché presentava delle possibilità applicative più ampie.

Questo orientamento è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale affermava che «*la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda non solo*

criteri metagiuridici di tipo equitativo, come lo scopo di salvare l'azienda o evitare il licenziamento dei propri dipendenti, trattandosi di interessi estranei al piano dell'offesa tipica e, più in generale — come dimostra la configurabilità in tali ipotesi dei reati fallimentari —, al piano dei valori normativi».

¹⁴⁴ La norma in esame è stata modificata, dapprima, con il D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, poi con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, da ultimo, con la Legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁴⁵ Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2000 (ud. 19 ottobre 2000), n. 191.

¹⁴⁶ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, ed. XIII, Milano, 2007, p. 176.

¹⁴⁷ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari, (a cura di) L. CONTI*, Milano, 2000, p. 122 ss.

¹⁴⁸ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 11.

i soci, la società, i futuri soci, i creditori e i terzi interessati, ma si estende anche all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali; ne consegue che il divieto posto dall'art. 2621 c.c. concerne non solo tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false dichiarazioni dirette all'assemblea o a terzi interessati, poiché la ratio della norma postula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società»¹⁴⁹.

L'impostazione plurioffensiva è stata oggetto di critiche e rifiutata da larga parte della dottrina¹⁵⁰, favorevole all'opposta concezione monoffensiva.

La preoccupazione principale nell'applicare la categoria della plurioffensività derivava dal ritenere come sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, «*la lesione o la messa in pericolo di uno soltanto dei beni giuridici richiamati, annullando così l'unico significato di garanzia collegato alla contemporanea offesa di tutti i beni tutelati*»¹⁵¹.

In questo critico e caotico panorama di modalità di utilizzo della plurioffensività si è arrivati ad una progressiva svalutazione del principio di necessaria offensività dell'illecito penale¹⁵².

Si rendeva, perciò, necessario un intervento decisivo in termini di razionalità, coerenza, tassatività e precisione dell'area del penalmente rilevante.

Il Legislatore, con la Riforma del 2002, fu incoraggiato a definire in modo più chiaro e delineato i confini, per individuare con esattezza l'effettivo bene giuridico protetto^{153 154}.

Questo era un obiettivo che avrebbe dovuto essere perseguito con la ristrutturazione del fatto tipico delle false comunicazioni sociali prevedendo due

¹⁴⁹ Cass. Pen., Sez. V, 20 febbraio 2001, n. 218270.

¹⁵⁰ Tra gli altri cfr. E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, III ed., Milano, 2007, p.57.

¹⁵¹ C. BENUSSI, *ultima op. cit.*, p.11.

¹⁵² Sul punto V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, p. 84 ss.

¹⁵³ Quanto si legge nella relazione al D.lgs. n. 61 del 2002, nella quale gli Autori hanno ritenuto specificare che la riforma ha il fine di predisporre una tutela adeguata ad «*interessi ben definiti, prediligendo la selezione delle modalità comportamentali direttamente offensive di singoli beni giuridici, piuttosto che ricostruzioni in chiave di plurioffensività*».

¹⁵⁴ R. BRICCHETTI, *Falso in bilancio: "doppio binario" sul danno*, in *Guida al dir.*, n. 40, 20 ottobre 2001, p. 46.

fattispecie incriminatrici autonome poste su due piani di tutela, gli artt. 2621 e 2622 c.c., la cui pregnante differenza era data dalla diversità del bene giuridico tutelato.

Infatti, con il primo articolo, di natura contravvenzionale, perseguibile d'ufficio e punito con l'arresto fino ad un massimo di due anni e con abbreviazione del termine di prescrizione¹⁵⁵ si tutelava, come si legge nella Relazione al d.lgs. 61/2002, «*tout court la trasparenza societaria*», inteso come interesse pubblicistico a presidio dell'affidamento che il pubblico ripone nelle veridicità e nella completezza dei messaggi informativi provenienti da determinati soggetti qualificati; nel secondo articolo, di natura delittuosa, procedibile a querela e punito con l'arresto da uno a quattro anni invece, l'oggettività di tutela veniva ricondotta ad una dimensione privatistica «*posta a tutela esclusiva del patrimonio dei soci, dei creditori e degli stakeholders*».

Tuttavia, la strutturazione del fatto tipico nelle due forme previste dagli articoli ha portato molta confusione.

Più agevole e senza dubbio risultava la verifica in ordine alla fattispecie di natura delittuosa, posta a tutela del patrimonio. Questo emerge chiaramente dal fatto che la presenza del requisito dell'evento di danno patrimoniale da un lato e la previsione della procedibilità a querela dall'altro, consentono di ricondurre la fattispecie a tutela della categoria dei reati che offendono il patrimonio¹⁵⁶ e in cui trovava appoggio la tesi monoffensiva.

Non altrettanto può dirsi, invece, per la figura contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., che pareva confermare la plurioffensività del delitto antecedente, poiché consentiva ricostruzioni diverse, o comunque ulteriori rispetto a quella in chiave determinatamente patrimonialistica.

¹⁵⁵ L'abbreviazione del termine prescrizione era cinque anni a partire dal deposito del bilancio.

¹⁵⁶ In questa direzione indirizza la stessa relazione al D.lgs. 61/2002, cit.: «*La seconda fattispecie [...], di natura delittuosa, è posta a tutela esclusiva del patrimonio*»; nello stesso senso L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt.2621 c.c e art. 2622)*, in GIARDA – SEMINARA (a cura di), *AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo*, Padova, 2002, p. 312.

Quindi, se la Riforma del 2002 aveva optato per una dimensione ispirata ad un disegno di «*patrimonializzazione e privatizzazione degli interessi protetti*»¹⁵⁷, la L. 69/2015 ha deviato sembrando «*restituire primazia alla “trasparenza societaria”, ripristinandola come baricentro dell’offesa, con un revirement non poco significativo dal punto di vista “ideologico”, ed operando “un ritorno al passato” rispetto alle scelte precedenti*»¹⁵⁸.

A conferma di ciò si notano alcuni fattori¹⁵⁹: anzitutto, la distinzione tra delitto e contravvenzione è venuta meno con la soppressione della nozione di danno patrimoniale come elemento distintivo, e dunque, configurando in questo senso le attuali false comunicazioni sociali come fattispecie delittuose, di pericolo concreto¹⁶⁰ che si differenziano a seconda della tipologia della società¹⁶¹, non quotata (art. 2621 c.c.) o quotata (art. 2622 c.c.).

Un altro elemento è rappresentato dall’eliminazione delle soglie quantitative di punibilità del falso¹⁶².

In aggiunta, si è passati dalla procedibilità a querela¹⁶³ alla procedibilità d’ufficio¹⁶⁴ indipendentemente dal fatto che si verifichi o meno un danno patrimoniale, e soprattutto, senza tener conto se la società sia quotata o meno.

Queste riflessioni portano a sostenere che l’attuale struttura delle false comunicazioni sociali sia volta a proteggere in modo monoffensivo il bene giuridico

¹⁵⁷ Cit. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 12.

¹⁵⁸ Cit. V. MANES, *ultima op. cit.*, p. 11.

¹⁵⁹ Cfr. R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, cit., pp. 40 – 41 secondo cui «*l’attuale riforma non abbia virato verso una dimensione plurioffensiva del reato di falso in bilancio ed altresì che abbia abbandonato la dimensione strettamente patrimoniale e privatistica degli interessi in gioco: in tal senso milita indubbiamente la soppressione del danno quale elemento costitutivo del reato, delle soglie di punibilità e della procedibilità a querela di parte*».

¹⁶⁰ Perciò non è più necessario il verificarsi di un danno per i soci o creditori per l’integrazione del reato.

¹⁶¹ M.N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*. Nota a Cass., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016, p. 2.

¹⁶² Infatti, solamente se la falsificazione avesse assunto una certa consistenza tale da ledere gli interessi patrimoniali avrebbe potuto applicarsi il trattamento.

¹⁶³ L’avvio del procedimento penale dipende dalla volontà della persona offesa.

¹⁶⁴ Rimane la procedibilità a querela per le società fallibili.

raffigurato dall'interesse alla trasparenza dell'informazione societaria¹⁶⁵ nei suoi criteri di veridicità e completezza per la correttezza circa i rapporti societari e di mercato¹⁶⁶.

La trasparenza figura come un «*bene strumentale*»¹⁶⁷, in grado di tutelare diversi interessi finali che non racchiudono solo il patrimonio sociale e dei creditori¹⁶⁸, ma che si rivolge anche alla leale concorrenza di mercato e all'interesse ad una corretta gestione societaria¹⁶⁹.

È importante evidenziare che il danno causato alla società continua ad essere un elemento cruciale nella determinazione della sanzione penale, poiché rileva per l'applicazione della fattispecie prevista al comma primo dell'art. 2621-*bis* c.c., e viene valutato “in modo prevalente” nel caso dell'art. 2621-*ter* per l'applicazione dell'ipotesi generale di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p.¹⁷⁰.

Per concludere, sotto il profilo sistematico, l'impianto profilato con la Riforma del 2015 si allontana nitidamente dal previgente, superando la bipartizione tra la natura contravvenzionale e delittuosa di danno.

Viene confermata la struttura punitiva piramidale edificata mediante solo delitti: la base è costituita dalle due figure delittuose minori di cui all'art. 2621-*bis*, primo e secondo comma¹⁷¹, al livello superiore l'art. 2621 c.c.¹⁷² che si innalza a «*fattispecie generale applicabile alle imprese esercitate in forma societaria estranee alla costellazione tipologica*

¹⁶⁵ Cfr. N. MAZZACUVA — E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, ed. VI, 2023, p. 94.

¹⁶⁶ Così C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 13.

¹⁶⁷ Così R. ZANNOZZI, *Diritto penale dell'economia*, ed. III, Milano, 2017, p.140

¹⁶⁸ In tal senso, E. M. AMBROSETTI — E. MEZZETTI — M. RONCO, *Diritto penale dell'economia*, ed. V, Bologna, 2022, p. 132; E. DOLCINI — G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, Tomo IV, Milano, 2021, p. 467; A. PERINI, *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Libro V, Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*, (a cura di) ANDREA PERINI, Bologna 2018, p.45.

¹⁶⁹ S. SEMINARA, *Le riforme dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p.818; A. D'AVIRRO, *Il nuovo falso in bilancio*, Milano, 2015, p. 72.

¹⁷⁰ Cfr. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 12.

¹⁷¹ Cit. V. MANES, *ultima op. cit.*, p. 12.

¹⁷² Con riferimento a questi reati la cornice edittale viene fissata da sei mesi a tre anni di reclusione.

¹⁷³ Per tale fattispecie, la pena imposta è la reclusione da uno a cinque anni.

delle società quotate¹⁷³, all'apice l'art. 2622 c.c.¹⁷⁴ che afferisce alle sole società quotate in Borsa o in mercati europei regolamentati.

È possibile affermare che gli intenti, almeno in parte, delineati dalla Riforma del 2015, volti a restituire maggiore determinatezza e tassatività alla fattispecie e ripristinare un trattamento sanzionatorio che avesse un effetto deterrente, superando il regime di prescrizione breve previsto dalla legislazione precedente attraverso l'aumento dello spazio edittale, vengono conseguiti.

Pertanto, in siffatto quadro rinnovato, è possibile qualificare la fattispecie in chiave monoffensiva a tutela della trasparenza societaria, funzionale anche alla corretta gestione e concorrenza leale nel mercato senza divagare oltre questi aspetti per non ritornare alla vaghezza, nonché incertezza della precedente disciplina.

1.5. L'oggetto materiale del reato.

1.5.1. I "veicoli" della condotta incriminata.

Prima di esaminare come vengono commessi i reati legati alle false comunicazioni sociali, è importante identificare chiaramente gli elementi materiali coinvolti¹⁷⁵.

¹⁷³ V. MANES, *ultima op. cit.*, p. 11.

¹⁷⁴ Lo spazio edittale aumenta, infatti, è previsto in misura da tre anni a otto anni.

¹⁷⁵ I "veicoli" attraverso i quali può realizzarsi la fattispecie, sia nella forma commissiva, sia nella forma reticente, sono cambiati.

La condotta di mendacio in entrambe le ipotesi deve passare attraverso¹⁷⁶ i tradizionali «veicoli delle falsità contabili»¹⁷⁷, rappresentati con la triade: bilanci, relazioni e le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge¹⁷⁸.

1.5.1.1. Il bilancio d'esercizio.

La conoscenza e la comunicazione delle informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle singole società rappresentano un elemento essenziale per il funzionamento effettivo del sistema economico in cui queste società operano.

Le informazioni di interesse sono diverse e ne possono beneficiare varie categorie di individui, dagli operatori economici ai piccoli risparmiatori.

Tra questi, gli azionisti e i creditori hanno bisogno di ricevere informazioni regolari sulle risorse delle società e su come gli amministratori le utilizzino, al fine di prendere decisioni informate sugli investimenti.

In un mercato sempre in evoluzione è cruciale fornire informazioni accurate sulle prestazioni societarie e sulla stabilità stessa.

Una considerevole quantità di dati concernenti la società riguarda il suo patrimonio e le variazioni che questo subisce alla fine di ciascun periodo contabile, inclusi i risultati finanziari ottenuti nel medesimo periodo.

¹⁷⁶ Entrambe le ipotesi di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. specificano chiaramente che il comportamento debba influire direttamente su determinati oggetti materiali.

¹⁷⁷ Così C. SANTORIELLO, *Il nuovo reato di falso in bilancio*, Torino, 2016, p. 111; R. ZANNOTTI, *Diritto penale dell'economia*, ed. III, Milano, 2017, p. 143; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, *Reati ed illeciti amministrativi in materia societaria, finanziaria e bancaria*, (a cura di) A. Rossi, Milano, 2022, p. 108; E. MUSCO – M.N. MASULLO, *I reati societari*, IV ed., Milano, 2022, p. 40 ss.; sul «veicolo comunicativo rappresentato da bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge» vedi, S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, vol. II, *I reati societari*, Torino, 2021, p. 41, nonché M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, II ed., Torino, 2020, p.117.

¹⁷⁸ Si lascia così «al di fuori dell'ambito di operatività delle nuove incriminazioni qualunque comunicazione atipica, non istituzionalizzata dalla legge», in tal senso M. BELLACOSA, in *Commento agli artt. 2621- 2642 (Disposizioni penali in materia di società e consorzi)* in *AA.VV., Codice Civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza*, (a cura di) P. RESCIGNO, Milano, 2008.

Per identificare i cosiddetti «*veicoli*» della falsità, è necessario fare riferimento alle disposizioni previste nel Codice Civile che identificano i loro contenuti.

In questo contesto, è importante prendere in considerazione l'art. 2423 c.c., rubricato “*Redazione del bilancio*”, che definisce il bilancio come una rappresentazione, vera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio¹⁷⁹.

Queste informazioni provengono principalmente e con maggiore autorevolezza dal bilancio¹⁸⁰ societario.

Il bilancio d'esercizio risulta essere composto da quattro documenti, i quali assolvono ognuno ad una particolare funzione: lo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), finalizzato all'illustrazione statica della situazione economica e finanziaria della società; il conto economico (art. 2425 c.c.), per la rappresentazione dinamica del risultato economico dell'esercizio, nonché delle perdite e degli utili realizzati dalla società nell'anno di riferimento; il rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.)¹⁸¹ e infine la nota integrativa (art. 2427 c.c.), documento dal carattere informativo ed esplicativo dei primi due, dovendo essere precisati i criteri utilizzati per la valutazione delle singole voci di bilancio, *ex art.* 2426 c.c.

Il bilancio d'esercizio potrebbe essere considerato come una sorta di «*radiografia dello stato di salute della società*»¹⁸² che rappresenta una sorta di riepilogo della situazione, permettendo ai soci e al pubblico (compresi creditori o terzi che hanno intrattenuto o che comunque intratterranno legami con la società) di ottenere una visione accurata delle condizioni economiche e finanziarie della società.

¹⁷⁹ Art. 2423, secondo comma, c.c. secondo cui «*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*».

¹⁸⁰ Anche l'espressione “*falso in bilancio*” è utilizzata per enfatizzare il documento che più facilmente può essere soggetto a violazione.

¹⁸¹ Questo documento è stato aggiunto nel corpo del bilancio grazie al d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2016 a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

¹⁸² Espressione di E. MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano, 1991, p. 71.

Il bilancio deve essere seguito dalla relazione sulla gestione della società, elaborata dagli amministratori, che insieme alla nota integrativa, fornisce le spiegazioni necessarie per interpretare i documenti contabili inclusi nel bilancio¹⁸³.

Per soddisfare la funzione informativa, il secondo comma dell'art. 2423 c.c.¹⁸⁴ indica le regole generali alle quali si devono ispirare gli amministratori per redigere il bilancio, ossia: la chiarezza, la veridicità e la correttezza.

In virtù di ciò, l'articolo summenzionato stabilisce che il bilancio «*deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*».

Pertanto, il bilancio deve essere redatto in modo chiaro, al fine di essere comprensibile per tutti i destinatari e trasparente sia nel processo di formazione sostanziale sia in quello di rappresentazione formale.

Questo obiettivo di chiarezza viene, inoltre, garantito attraverso la nota integrativa.

¹⁸³ La procedura di approvazione del bilancio si compone di varie fasi. Inizialmente, gli amministratori della società preparano un "progetto" di bilancio, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci per avere rilevanza legale. Almeno 30 giorni prima che l'assemblea discuta del bilancio, quest'ultimo e la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) devono essere esaminati dal collegio sindacale (come previsto dall'art. 2429 c.c.), consentendo loro di presentare osservazioni durante l'assemblea dei soci. Successivamente all'approvazione, il bilancio, insieme alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese, diventando quindi pubblico. È importante notare che, in base all'art. 2435-bis c.c., le società che non negoziano titoli in mercati regolamentati possono redigere un bilancio abbreviato se non superano due dei limiti stabiliti dalla stessa norma per due esercizi consecutivi, a partire dal primo esercizio.

¹⁸⁴ L'art. 2423 c.c. recita: «1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevanza, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. 5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro».

In più rilevano i principi di veridicità e di correttezza. Per il primo, presupponendo che non esista la verità oggettiva in bilancio, ci si riferisce alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale che l'amministratore deve fornire in linea con i dati oggettivi della realtà evitando qualsiasi distorsione nella rappresentazione e la valutazione dev'essere fatta secondo i principi di ragionevolezza; il secondo, invece, si riferisce al rispetto circa le norme di legge, delle regole amministrative e all'applicazione dei criteri di valutazione tecnicamente corretti, i c.d. principi contabili.

In aggiunta, l'art. 2423-*bis* c.c. indica i principi fondamentali che il redattore del bilancio deve tenere a mente e che integrano le clausole generali dell'art. 2423 c.c.

L'art. 2423-*bis* c.c., enfatizza l'importanza di una serie di principi, quali: la continuazione dell'attività, il principio di prudenza, il principio di realizzazione e quello di competenza.

Il principio della valutazione nella prospettiva della continuità dell'attività esprime il fatto che l'impresa è in grado di proseguire la sua attività nel futuro prevedibile e che, di conseguenza, non sia in stato di liquidazione¹⁸⁵; il principio di prudenza richiede che gli utili "sperati" non andranno contabilizzati e le perdite "presunte" andranno, al contrario, inserite in bilancio; il principio di competenza, invece, sottolinea che il bilancio deve rappresentare, e quindi tener conto, dei soli costi e ricavi che si riferiscono e che hanno avuto un effettivo riscontro nel determinato periodo in questione, a prescindere dalla data dell'incasso o del pagamento.

Infine, sempre all'art. 2423-*bis*, è previsto che i criteri di valutazione utilizzati non vengano modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali, in modo che sia possibile la comparazione tra bilanci.

¹⁸⁵ In caso di liquidazione, dovrà essere redatto il bilancio di liquidazione.

1.5.1.1.1. Il bilancio consolidato.

Le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. non limitano l'ambito dei bilanci rilevanti ai soli bilanci d'esercizio, ma ricomprendono anche, quali potenziali «veicoli» di falsità, i bilanci consolidati¹⁸⁶.

La finalità del bilancio consolidato, quale documento consuntivo, è quella di fornire una rappresentazione unitaria della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'entità economica composta da diverse imprese che operano all'interno dello stesso gruppo.

Esso è autonomo e separato dai singoli bilanci di esercizio delle varie società facenti parte del gruppo ed è redatto dalla società posta al vertice della piramide, la c.d. capogruppo o *holding*.

Il bilancio consolidato, come il bilancio d'esercizio, è costituito da uno stato patrimoniale, un conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa¹⁸⁷.

Questo tipo di bilancio, poiché svolge la stessa funzione informativa sulla situazione economica del gruppo, può essere inciso da informazioni inesatte o omissioni significative, conformemente agli artt. 2621 c.c. ss.

A questo riguardo, ci sono due categorie di falsità individuate dalla giurisprudenza che possono coinvolgere il bilancio consolidato: originaria e derivata¹⁸⁸

¹⁸⁹.

¹⁸⁶ La disciplina generale del bilancio consolidato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE) in materia di diritto societario.

¹⁸⁷ Le modalità per la sua compilazione sono chiaramente stabilite dal d. lgs. n. 127 del 1991, che stabilisce i principi e i criteri da seguire.

¹⁸⁸ E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, cit., 2007, pp. 98 ss.

¹⁸⁹ Cass. Pen, Sez. V, 19 ottobre 2000 «*la falsità del documento in esame può essere di due tipi: originaria e derivata. La falsità originaria afferisce a violazione dei principi di redazione del bilancio consolidato, quali risultano dagli artt. 29 e ss. del D. Lgs 127/91, in ordine alle inclusioni e/o esclusioni di società e di operazioni infragruppo nel consolidamento. La falsità derivata consegue alla ricezione nel bilancio consolidato di falsità contenute nel bilancio della controllata*».

La prima categoria si verifica allorché la falsità del bilancio deriva dalla violazione, *ab initio*, dei principi per la redazione del bilancio consolidato, cioè quando la rappresentazione errata della situazione finanziaria ed economica nel bilancio consolidato è direttamente causata da informazioni false o omissioni intenzionali da parte degli amministratori della società madre¹⁹⁰; la seconda categoria si manifesta quando consapevolmente si incorpora l'inesattezza proveniente dal bilancio di esercizio di una società controllata che viene trasferita e replicata nel bilancio di gruppo.

Se per la prima categoria appare evidente e senza dubbi la responsabilità degli amministratori della capogruppo, dal momento che hanno partecipato dall'inizio; per la seconda categoria si delinea un problema riguardante la responsabilità penale degli amministratori della *holding*.

La domanda che naturalmente viene a porsi è se questi individui debbano essere sempre considerati come coinvolti insieme agli amministratori della società controllata, il cui bilancio conteneva la falsità iniziale che è stata poi inclusa nel bilancio consolidato o se la responsabilità debba essere attribuita unicamente agli autori del bilancio della società controllata.

Un elemento cruciale per determinare questo aspetto è la consapevolezza o l'ignoranza della falsità parte della società capogruppo.

Se la società capogruppo riceve questa falsità in modo non intenzionale, sembra che l'articolo 110 c.p. non sia applicabile^{191 192}.

¹⁹⁰ In caso di falsità originaria vi è l'alterazione dei dati contabili provenienti dalle controllate da parte degli amministratori della capogruppo realizzati in fase di consolidamento del bilancio; cfr. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 15.

¹⁹¹ In caso di trasposizione inconsapevole di dati falsi, si concorda con l'opinione di coloro che ritengono responsabili del reato solamente gli amministratori che abbiano effettivamente trasmesso informazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 48 c.p. che disciplina l'errore determinato dall'altrui inganno, cfr. N. MAZZACUVA – E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, ed. VI, Milano, 2023, p.101.

¹⁹² Anche di recente si è affermato che se gli amministratori della società holding non sono consapevoli delle falsità commesse dalla società controllata, la responsabilità ricade unicamente sugli amministratori di quest'ultima «in base all'art. 48 c.p.; ove invece i primi siano consapevoli, divengono autori principali del falso e i secondi

Tuttavia, solo se si dimostra che gli amministratori della *holding* erano consapevoli, prima dell'inizio del consolidamento, delle falsità dei dati contabili delle società controllate e tali dati vengono incorporati intenzionalmente e con dolo nel bilancio consolidato, si registrerà la responsabilità per concorso *ex art.* 110 c.p. per gli amministratori della *holding* con gli amministratori della società controllata¹⁹³.

Tenendo a mente il principio di autonomia del bilancio del gruppo, secondo il quale in capo agli amministratori della *holding* non vi è un obbligo normativo di vigilanza e/o verifica¹⁹⁴ essi dovranno «*escludere la controllata dal consolidamento, qualora essi siano consapevoli della falsità o inaffidabilità delle informazioni fornite*»¹⁹⁵.

L'art. 2392 c.c. impone agli amministratori vari obblighi, tra cui il dovere di prevenire o ridurre le conseguenze dannose quando vengono a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società. Se gli amministratori della società madre, durante il processo di consolidamento, scoprono la falsità dei bilanci della società controllata, ma non intervengono per correggerla o non la riportano nella nota integrativa del bilancio consolidato¹⁹⁶, ciò comporta la loro responsabilità ai sensi dell'art. 40 c.p. per non aver impedito l'evento dannoso.

Anche la Corte di Cassazione, anche se in una singola sentenza¹⁹⁷, ha confermato questo principio, evidenziando che gli amministratori della *holding*, poiché non hanno il potere di verificare la veridicità dei dati forniti dalle società del

ne rispondono a titolo di concorso», così S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale, II, I reati societari*, Torino, 2021, p. 40.

¹⁹³ R. ZANNOTTI, *Diritto penale dell'economia*, III ed., Milano, 2017, p.110; D.C. CULTRERA, *Le false comunicazioni sociali*, in *Diritto e procedura penale delle società*, (a cura di) CANZIO – LUPARIA – DONATI, Milano, 2022, p. 305.

¹⁹⁴ In particolare, gli artt. 41 e 43 del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, che trattano dei controlli sul bilancio consolidato e degli obblighi delle società controllate verso la società madre, non menzionano alcun obbligo di supervisione sull'accuratezza delle informazioni trasmesse dalla società controllata alla società madre.

¹⁹⁵ Così V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p.15.

¹⁹⁶ N. MAZZACUVA, *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, ed. II, Padova, 2004, p. 88.

¹⁹⁷ Cass. Pen., Sez. V, 19 ottobre 2000, n. 191, Mattoli e altro, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2494; A. CALAMANTI, *La responsabilità penale degli amministratori di società controllante per falsità indiretta del bilancio consolidato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, p. 554.

gruppo, non possono essere legalmente responsabili per la falsità del bilancio consolidato attribuibile agli amministratori delle società controllate.

1.5.1.1.2. I bilanci straordinari e i bilanci tipo.

Anche per quanto riguarda i bilanci straordinari, nonostante la normativa non fornisca indicazioni specifiche, la questione circa questi bilanci che riflettono la situazione della società in seguito a eventi particolari, se rientrano o meno nella definizione penale di «bilanci» sembra essere priva di rilevanza.

Dunque, si tratta di un tipo di bilancio, redatto dagli amministratori, in particolari momenti della vita dell'impresa che nella forma è simile al bilancio d'esercizio, ma differisce nei contenuti allo scopo di perseguire gli svariati obiettivi di conoscenza che i vari momenti societari impongono.

La dottrina maggioritaria sostiene che i bilanci straordinari non dovrebbero essere esclusi dalla definizione di bilancio rilevante dal punto di vista penale¹⁹⁸.

Secondo l'interpretazione della dottrina¹⁹⁹ sono considerati bilanci straordinari:

- l'inventario delle attività e passività sociali che amministratori e liquidatori devono redigere *ex artt. 2277 c.c.* all'inizio della liquidazione;
- i bilanci in fase di liquidazione *ex art. 2490 c.c.*;
- il bilancio di fusione o scissione che l'organo amministrativo deve redigere *ex artt. 2501-ter e 2506-bis c.c.*;
- il prospetto contabile in caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo del capitale sociale *ex art. 2446 c.c.*;

¹⁹⁸ L. ALIBRANDI, *I reati societari*, in *Il Sole 24 ore*, Milano, 1993, p. 195; L. CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, Bologna, 1988, p. 63; V. NAPOLEONI, *I reati societari, Falsità nelle comunicazioni sociali e agiotaggio societario*, vol. III, Milano, 1996, p. 97.

¹⁹⁹ N. MAZZACUVA – E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, ed. VI, Milano, 2023, pp. 97 ss.

- il prospetto contabile per la distribuzione di acconti sui dividendi *ex* art. 2433-*bis*, quinto comma c.c.;
- il bilancio previsto per l'emissione delle obbligazioni *ex* art. 2410 c.c.

A differenza dei bilanci straordinari, il c.d. «*bilancio tipo*», che rappresenta solo una tabella contabile senza una base legale specifica e ha la funzione di essere una proiezione contabile, non ha alcuna rilevanza penale.

A causa del suo scopo specifico, il bilancio tipo non può essere considerato un caso di falso in bilancio: questo perché si tratta, appunto, di una proiezione della gestione economica futura anziché di una rappresentazione di una realtà economica già esistente e definita e, dunque attuale, concreta e decettiva²⁰⁰.

In tale direzione, infatti, il documento in questione non riguarda la rappresentazione di fatti gestionali, ma costituisce piuttosto una proposta, un piano formulato in modo ipotetico, in cui gli elementi di valutazione sono anch'essi ipotetici²⁰¹.

Inoltre, non rientra nell'ambito dell'incriminazione il «*bilancio infrannuale*».

Quest'ultimo riflette la situazione economica della società in relazione a particolari esigenze²⁰² e consiste nel «*documento redatto dall'imprenditore in ambito privatistico e non prescritto come obbligatorio a norma di legge*»²⁰³.

²⁰⁰ In tal senso in dottrina: «Sono pertanto esclusi dalla considerazione 'penalistica' i cosiddetti 'bilanci tipo', aventi natura programmatica e previsionale e quindi rivolti al futuro svolgimento dell'attività sociale», E. M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI – M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, ed. V, Bologna, 2022, p. 136.

²⁰¹ App. Roma 14 Ottobre 1981, in *Giur. di Merito*, 1983, p. 713.

²⁰² Ad esempio, l'ottenimento di un finanziamento.

²⁰³ Trib. Avezzano, 16 settembre 2003, in *Giur. di Merito*, 2003, p. 2448.

1.5.1.2. Le relazioni.

Oltre al bilancio, uno dei mezzi tipici attraverso cui è possibile compiere l'azione penalmente rilevante, come previsto negli artt. 2621 e 2622 c.c., è costituito dalle «relazioni».

È importante notare che il termine «relazioni» non si riferisce esclusivamente alle relazioni di accompagnamento del bilancio, presentate conformemente agli artt. 2428 e 2429 c.c., da parte degli amministratori e dei sindaci, ma ha un significato più ampio²⁰⁴.

«Relazione» si riferisce ad una comunicazione, compilata da individui qualificati in specifici momenti della vita societaria²⁰⁵.

Un caso tipico di relazione è quello stabilito dall'art. 2446 c.c., il quale richiede agli amministratori di elaborare una relazione sulla situazione patrimoniale della società quando si verifica una diminuzione del capitale sociale superiore ad un terzo a causa di perdite²⁰⁶.

In sintesi, il concetto di «relazione» deve includere quei rapporti scritti specificamente prescritti dalla legge, che offrono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, escludendo così le

²⁰⁴ G. ZUCALÀ, *Le false comunicazioni sociali, Problemi antichi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1989, II, pp. 717 ss.

²⁰⁵ R. BRICCHETTI — E. CERVIO, *Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni sociali*, Milano, 1999, p. 140.

²⁰⁶ Altri esempi: l'art. 2433-bis c.c. che subordina la distribuzione di acconti sui dividendi alla redazione di un prospetto contabile e di una relazione dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa; l'art. 2441 c.c. che impone agli amministratori di illustrare con apposita relazione le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

relazioni che non presentano contenuto economico-patrimoniale e anche le relazioni orali²⁰⁷²⁰⁸.

1.5.1.3. Le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico.

La categoria che ha suscitato più dibattiti è senz'altro la terza, rappresentata dalle «*altre comunicazioni sociali*».

È emerso come questa categoria fosse stata utilizzata negli anni Novanta per estendere progressivamente e in modo inarrestabile l'ambito di applicazione della fattispecie²⁰⁹.

Nel 2002, il Legislatore ha agito per evitare che l'ampia ambiguità della definizione di «*altre comunicazioni sociali*» potesse portare alla rilevanza penale di qualsiasi tipo di comunicazione falsa, sia essa orale o scritta, interorganica o intraorganica²¹⁰.

²⁰⁷ P. BARTOLO, *I reati di false comunicazioni sociali*, Torino, 2004, p. 90; sono, inoltre, contrari all'esclusione dei rapporti orali dalla nozione di relazione B. QUATRARO – L. PICONE, *La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società. Aspetti civili, penali e tributari*, II, Milano, 1998, p. 1773; E. PALOMBI – G. PICA, *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, Torino, 1996, p. 221.

²⁰⁸ Tuttavia, è stato affermato che, prima della riforma del 2002, parte della dottrina e della giurisprudenza adottavano, per la configurabilità del reato in esame, un'interpretazione ampia del concetto di «relazione», al punto da equipararla a qualsiasi tipo di rapporto, sia scritto che verbale, che comunque costituiva un resoconto di un'attività svolta nell'interesse della società. Tuttavia, questa seconda interpretazione, che estendeva troppo l'ambito di applicazione della norma, è ora respinta alla luce delle restrizioni introdotte anche dall'ultima legislazione, come quella del 2002, al concetto residuale di «altre comunicazioni sociali». Effettivamente, considerando che queste ultime sono rilevanti solo se «*previste dalla legge*», è evidente che, anche per quanto riguarda i concetti di relazioni e bilanci, si è voluto chiaramente escludere le interpretazioni non tecniche dei mezzi informativi, le cosiddette «*comunicazioni atipiche*», che erano sostenute da alcuni precedenti giurisprudenziali, cfr. N. MAZZACUVA – E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, ed. VI, Milano, 2023, p. 103.

²⁰⁹ In passato, il concetto di «comunicazione sociale» si era caratterizzato per la sua vaghezza e indeterminatezza, cfr., sul tema, C. PEDRAZZI, *Un concetto controverso: le «comunicazioni sociali»* in *Riv.it., Dir. proc. pen.*, 1961, p. 1568.

²¹⁰ In giurisprudenza Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 1991, n. 3949, p. 9.

Inoltre, prima del 2002, anche sul significato del carattere “sociale” della comunicazione vi erano diversità di opinioni: alcuni lo interpretavano come una comunicazione rivolta agli attori interni della società; altri lo collegavano all’oggetto della comunicazione e alla sua rilevanza per la vita della società stessa.

La concordanza tra la giurisprudenza e la dottrina riguardava principalmente il carattere dell’ufficialità delle comunicazioni sociali e di conseguenza emergeva l’irrilevanza penale delle comunicazioni di natura confidenziale²¹¹.

Di fronte a tali questioni, furono proposti dei correttivi introdotti con la Riforma del 2002 e mantenuti fermi con la Riforma del 2015, con il fine di superare l’orientamento che configurava il reato di false comunicazioni sociali anche in presenza delle «*informative mendaci meramente verbali, prive, cioè di quel carisma di ufficialità tipico delle comunicazioni sociali scritte*»²¹².

Infatti, la normativa del 2002 fu dirimente: ha giocato un ruolo decisivo definendo chiaramente l’ambito di applicazione delle comunicazioni sociali, limitandolo esplicitamente alle ipotesi «*previste dalla legge*».

Questo ha portato, di conseguenza, ad escludere dal quadro delle comunicazioni sociali regolamentate dalla legge le comunicazioni non ufficiali, quali: conferenze e comunicati stampa, lettere indirizzate ad azionisti o creditori, ecc...²¹³, nonché quelle facoltative.

Con la Riforma del 2015, l’art. 2621 c.c. prevede che le comunicazioni debbano provenire da soggetti qualificati, di diritto o di fatto *ex art. 2639 c.c.*; afferire alla «*situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società*» ed essere «*dirette ai soci o al pubblico*»²¹⁴.

Con riferimento a quest’ultimo punto, ossia al fatto che le comunicazioni devono essere «*dirette ai soci o al pubblico*» per poter esplicitare la rilevanza penale, si dirige,

²¹¹ Cfr. C. BENUSSI, *I nuovi reati di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 18.

²¹² N. MAZZACUVA, *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, ed. II, Padova, 2004, cit., p. 91.

²¹³ N. MAZZACUVA, *ultima op. cit.*, p. 90.

²¹⁴ N. MAZZACUVA — E. AMATI, *Diritto penale dell’economia*, ed. VI, Milano, 2023, p.103.

in questo modo, l'offensività su «*categorie aperte*» di soggetti destinatari, poiché la normativa attuale mira, come più volte sottolineato, a promuovere la trasparenza societaria, anziché tutelare il patrimonio dei singoli.

Così, si esclude la rilevanza penale delle comunicazioni rivolte al singolo destinatario o ad una cerchia molto ristretta e determinata di destinatari²¹⁵, sia esso un soggetto privato o pubblico, le quali, sussistendone le condizioni, possono configurare, a seconda dei casi, il reato di truffa *ex art.* 640 c.p. ovvero quello previsto dall'art. 2638 c.c.²¹⁶.

Questa prospettiva di cambiamento circa i soggetti destinatari dell'informazione mendace è stata affermata anche in giurisprudenza²¹⁷.

Il sintagma «*alte comunicazioni sociali*», indubbiamente, comprende sia le comunicazioni «*intraorganiche*» (effettuate tra membri dello stesso organo societario, come tra amministratori o sindaci) sia le comunicazioni «*interorganiche*» (che coinvolgono direttamente membri appartenenti a due o più organi sociali, come un membro del Consiglio di Amministrazione e un sindaco o un revisore²¹⁸).

L'irrelevanza penale circa le condotte riguardanti comunicazioni sociali dirette ad unico destinatario, privato o pubblico, le comunicazioni c.d. «*atipiche*» e quelle «*interorganiche*» è confermata altresì dalla giurisprudenza²¹⁹.

²¹⁵ Queste comunicazioni sono dette “*ad personam*”. In questo senso, «*le comunicazioni inviate ad uno specifico destinatario, come ad esempio un'autorità di vigilanza o una banca, risultano dunque estranee al reato in esame; allo stesso modo sono da ritenere atipiche rispetto al paradigma normativo le comunicazioni tra organi societari o interne ad essi*», così S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale, II, I reati societari*, ed. II, Torino, 2021, p.43; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. V, 16 maggio 2016, n. 20256; Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2015 (dep. 16 settembre 2015), n. 37570; Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2015, n. 33744.

²¹⁶ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p.17.

²¹⁷ Trib. Milano, 27 dicembre 2005, in *Foro Ambrosiano*, 2005, p. 478, secondo cui: «*già la disciplina dettata dal d.lgs. n. 61/2002 aveva “ristretto sia la nozione di comunicazioni sociali rilevanti ai fini dell'incriminazione, sia il novero dei destinatari delle comunicazioni stesse: quanto alle prime, deve trattarsi dei bilanci, delle relazioni e delle “altre comunicazioni sociali previste dalla legge”; quanto ai secondi, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai soli soci o al pubblico. Le lettere di attestazione alla società di revisione sono comunicazioni non tipizzate dalla legge e destinate a soggetti non ricompresi tra quelli individuati: il fatto, pertanto, non risulta più previsto dalla legge come reato*».

²¹⁸ Cfr. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p.17.

²¹⁹ Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 37570.

Per quanto riguarda i libri contabili, è stata superata l'interpretazione giurisprudenziale che si basava esclusivamente sulla funzione informativa degli stessi, ritenendo sufficiente che iscrivere dati falsi nei libri medesimi integrasse il reato di false comunicazioni sociali²²⁰.

In più, si riconduceva in modo inequivocabile alla sfera delle comunicazioni sociali anche gli atti contabili. Ciononostante, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 61/2002 e della Riforma del 2015 consentono queste interpretazioni solo se essi sono «*comunicazioni univocamente dirette ai soci o al pubblico*».²²¹

²²⁰ Cass. Pen. Sez. V, 11 giugno 1999 (ud. 12 maggio 1999), n. 7598.

²²¹ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 17; così F. GIUNTA, *Artt. 2621-2622, in AA.VV., I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*, a cura di GIUNTA, 2002, p.14.

CAPITOLO II

-

LA CONDOTTA ANTIGIURIDICA: L'ESPOSIZIONE DEI FATTI E L'OMESSA COMUNICAZIONE DI «FATTI MATERIALI RILEVANTI». ASPETTI PROBLEMATICI DELLA DISCIPLINA E QUESTIONI ANCORA APERTE.

SOMMARIO: Sezione I: *La condotta attiva e la querelle sulla rilevanza del falso valutativo.* – 2.1. La condotta tipica. – 2.2. L'evoluzione della condotta commissiva: dall'esposizione di «fatti non rispondenti al vero» all'esposizione di «fatti materiali non rispondenti al vero». – 2.2.1. «Fatti non rispondenti al vero» (r.d. n. 262/1942). – 2.2.2. «Fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni» (D.lgs. n. 61/2002). – 2.2.3. «Fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» (D.lgs. n. 69/2015). – 2.2.3.1. Il requisito della materialità. – 2.2.3.2. Il requisito della rilevanza. – 2.2.3.3. La scomparsa dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni». – 2.3. Gli orientamenti dottrinali: l'orientamento restrittivo-abrogazionista e l'orientamento conservativo. – 2.3.1. La tesi a sostegno dell'esclusione della rilevanza del falso valutativo: gli argomenti. – 2.3.2. La tesi a sostegno della rilevanza del falso valutativo. – 2.4. Il contrasto giurisprudenziale dopo la Riforma n. 69/2015: una *never-ending story*. – 2.4.1. La tesi abrogazionista della Suprema Corte: la sentenza Crespi come parziale *abolitio criminis* del reato di false comunicazioni sociali. – 2.4.2. La tesi abrogazionista della Suprema Corte: la successiva sentenza della Banca Popolare dell'Alto Adige. – 2.4.3. La perdurante rilevanza del falso valutativo: la sentenza Giovagnoli. – 2.4.4. La perdurante rilevanza del falso valutativo: la sentenza Beccari. – 2.4.5. La remissione della questione alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione: la sentenza Passarelli. – 2.5. Le questioni ancora aperte e il successivo indirizzo giurisprudenziale. Sezione II: *Gli ulteriori elementi della fattispecie incriminatrice.* 2.6. Il falso per omissione. – 2.7. Il ritorno della punibilità del c.d. falso qualitativo. – 2.8. La concreta idoneità decettiva e i destinatari della comunicazione. – 2.9. Consumazione, tentativo e trattamento sanzionatorio.

SEZIONE I

-

LA CONDOTTA ATTIVA E LA *QUERELLE* SULLA RILEVANZA DEL FALSO VALUTATIVO.

2.1. La condotta tipica.

Il delitto di false comunicazioni sociali, nelle sue diverse articolazioni, è suscettibile di essere realizzato attraverso due forme diverse ed alternative di condotta: una di natura commissiva e l'altra di natura omissiva.

La prima constatata nell'esposizione, attraverso il veicolo di falsità, di «*fatti materiali non rispondenti al vero*», configurando un «*falso per rappresentazione*»²²² circa i dati che non corrispondono all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

La seconda consiste nell'«*omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge*», raffigurando il c.d. «*falso per reticenza*»²²³.

Quest'ultima condotta non sarà integrata nel caso in cui si verifichi una omissione *in toto*²²⁴ della comunicazione sociale, bensì quando la comunicazione sia stata redatta, ma in modo incompleto: «*si dice si qualcosa (di vero), ma si tace qualcosa che si doveva dire*»²²⁵.

Dunque, secondo la dottrina²²⁶, si afferma una forma mista tra quella commissiva ed omissiva. La condotta di segno positivo si realizza con la redazione e

²²² Espressione utilizzata da A. BALDASSARRO, *Reati societari. False comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, riflessi in tema di responsabilità dell'ente*, cit., p. 54.

²²³ Locuzione usata da A. ABBAGNANO TRIONE, *L'assetto gradualistico delle false comunicazioni sociali e la questione delle "valutazioni estimative"* in *rivistacorteconti.it*, n. 2/2023, p. 111.

²²⁴ Per questo caso, è dedicato l'art. 2630 c.c., rubricato "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi".

²²⁵ Così A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, cit., pp. 275 ss.

²²⁶ In questo senso M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, cit., p. 1737; A. ABBAGNANO TRIONE, *L'assetto gradualistico*

la diffusione del documento e l'omissione, invece, è caratterizzata dal mancato riferimento circa «*i fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge*» che dovranno comunque far capo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo.

È bene evidenziare che, mentre nell'art. 2621 c.c. il requisito della «*rilevanza*» dei fatti materiali è presente sia nel disvalore commissivo sia in quello omissivo, nell'art. 2622 c.c. riguardante le società quotate, la «*rilevanza*» viene meno nella condotta commissiva.

In più, entrambe le condotte dovranno essere idonee concretamente ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni²²⁷.

2.2. L'evoluzione della condotta commissiva: dall'esposizione di «fatti non rispondenti al vero» all'esposizione di «fatti materiali non rispondenti al vero».

2.2.1. «Fatti non rispondenti al vero» (r.d. n. 262/1942).

Dall'avvento del Codice Civile del 1942 fino all'attuale configurazione derivante dalla l. 69/2015, il punto più caldo, controverso e discusso che ha coinvolto dottrina

*dele false comunicazioni sociali e la questione delle “valutazioni estimative” in rivistacorteconti.it, n. 2/2023, pp. 111–112, secondo il quale: «Il fatto omissivo nel reato in questione si combina invariabilmente con una condotta di tipo attivo, posto che per integrare il fatto tipico occorre rappresentare un dato conoscitivo in bilancio, in una relazione o in un'altra comunicazione sociale.»; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p. 279, il quale afferma che si è pur sempre di fronte ad una condotta attiva, consistente nella redazione ed approvazione delle comunicazione sociale, specificando che la falsità deriva dal mancato inserimento di uno o più elementi, diventando in tal modo idonea ad indurre in errore.*

²²⁷ Così come stabilita dall'inciso presente agli artt. 2621 e 2622 c.c. «*in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*».

e giurisprudenza è stato, senza dubbio, quello riguardante il riconoscimento o meno della rilevanza penale delle valutazioni in bilancio, il c.d. «falso valutativo»²²⁸.

Nella formulazione originaria delineata nel 1942, l'art. 2621, n.1, c.c., tipizzava la condotta messa in atto da soggetti ben determinati che avessero «*fraudolentemente [...] fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime*». Su questa formulazione si accese un dibattito circa la possibilità di ricomprendere all'interno del contenitore «*fatti*» anche le valutazioni, ossia le stime che costituiscono la maggior parte del bilancio, e quando esse potessero essere qualificate come false.²²⁹

Le opinioni a tal riguardo erano contrastanti.

Una parte della dottrina, facendosi esponente di un'interpretazione restrittiva²³⁰ dei «*fatti*», riteneva che fosse da negare rilevanza penale alle valutazioni.

Questa presa di posizione trovava fondamento su due argomenti separati, negando entrambi, in linea di principio, la possibilità di considerare il falso valutativo.

Il primo argomento²³¹, basato sulla struttura letterale, era fondato sulla difficoltà semantica di includere le valutazioni nel concetto di «*fatti*», poiché le valutazioni si presentano come giudizi soggettivi della persona preposta alla redazione del bilancio, o comunque degli altri strumenti adatti ad essere oggetto di falso, e non un giudizio oggettivo, cui il termine «*fatti*» sembrava necessariamente associarsi; il secondo argomento²³², invece, si basava direttamente sui principi enunciati della teoria generale

²²⁸ Quest'ultimo si configura attraverso valutazioni estimative scorrette, non veritiere, e come tali idonee ad indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene.

²²⁹ Cfr. A. PERINI, *I fatti materiali non rispondenti al vero: harakiri del futuribile falso in bilancio?* in *Dir. pen. cont.*, 2015, pp. 3 ss.

²³⁰ A sostegno dell'interpretazione restrittiva si veda L. CONTI, *Diritto penale commerciale*, Torino, 1980, pp. 221 e ss.; V. NAPOLEONI, *I reati societari, La tutela penale del capitale sociale*, vol. I, 1991, pp. 169 e ss.; G. ZUCCALÀ, *Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 1964, p. 507, il quale afferma che la locuzione «*fatto*» faccia riferimento ai «*fatti in senso psichico, come espressione di uno stato dell'intelletto relativo a qualsiasi avvenimento attinente alla vita della società*».

²³¹ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, Milano, 2013, p. 131.

²³² Cfr. F. ANTOLISEI, *ultima op. cit.*, pp. 132 ss.

del falso, che escludeva la possibilità di applicare il concetto di falsità (basato sull'antitesi vero-falso) alle valutazioni, considerando la loro natura intrinsecamente soggettiva e questo perché non è possibile formulare un giudizio oggettivo di vero o falso in riferimento a giudizi di valore²³³.

D'altra parte, una parte consistente della dottrina, considerando la norma in questione in una prospettiva basata sulla logica del sistema piuttosto che puramente linguistica, si dimostrava fortemente critica verso la tesi restrittiva menzionata in precedenza e stringeva la tesi della rilevanza penale delle valutazioni.

A sostegno di ciò, molti furono le ragioni.

Inizialmente, sembrava che non ci fosse alcuna differenziazione significativa in merito alla falsa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, sia che essa dipendesse dalla registrazione in bilancio di una voce completamente inesistente sia dall'iscrizione di una voce effettivamente esistente, ma valutata in modo completamente arbitrario.

Un'ulteriore argomentazione chiave che appoggiava inequivocabilmente la rilevanza penale del falso valutativo era la seguente: siccome il momento valutativo veniva considerato come un elemento qualificante del bilancio, il quale non si limita esclusivamente ad una semplice esposizione di dati oggettivi concernenti la realtà concreta, ma piuttosto ha come obiettivo principale l'esibizione di un insieme di valori per fornire una visione contabile compatta delle diverse poste del patrimonio sociale, la gran parte della dottrina riteneva che l'elezione dei bilanci come sede privilegiata per esprimere la falsità contemplata all'art. 2621, n.1, c.c. avrebbe dovuto

²³³ Un ulteriore argomento a favore della tesi restrittiva trovava appoggio nell'ipotesi di frode fiscale prevista dall'art. 4, lett. f), della L. n. 516/1982, modificata dalla L. n. 154/1991, con cui veniva punito l'impiego di "*documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero*". In questo modo, veniva esplicitato, attraverso il riferimento alla materialità dei fatti, l'estraneità della rilevanza penale delle valutazioni, cfr. A. PERINI, *I fatti materiali non rispondenti al vero: harakiri del futuribile falso in bilancio?*, cit., p. 7.

inevitabilmente condurre ad un'interpretazione che riconoscesse la rilevanza penale delle stesse valutazioni²³⁴.

Pertanto, una lettura estremamente restrittiva come quella precedentemente esposta avrebbe comportato, di conseguenza, un'eliminazione della fattispecie penale²³⁵, andando contro lo scopo stesso della disposizione.

Tra le diverse opinioni prevalse quella che sostenne la rilevanza penale delle valutazioni false in bilancio, ottenendo anche un ampio sostegno dalla giurisprudenza dell'epoca.

Dunque, durante la vigenza della disciplina regolata dal Codice Civile del 1942, il dubbio interpretativo concernente la rilevanza del falso valutativo fu risolto affermativamente: tutte le valutazioni che influenzavano le voci di bilancio potevano essere considerate come «fatti».

Chiarito ciò, la questione cruciale si spostava su come individuare il parametro di verifica della veridicità delle valutazioni.

Anche in tal caso, le posizioni erano divergenti.

La maggior parte della dottrina riteneva che una valutazione fosse da qualificare come falsa se appariva irragionevole e se non rispettava la disciplina codicistica del bilancio²³⁶, volta alla precisa determinazione del contenuto del bilancio e alla fissazione dei criteri analitici preordinati alla valutazione in ordine ai singoli elementi²³⁷.

²³⁴ A sostegno di questa tesi interpretativa G. ZUCALÀ, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, p.55; ID., *Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali*, in *Riv. Soc.*, 1964, p. 308.

²³⁵ «Cui non è lecito ricorrere se non quando non sia possibile battere altra via», cit. L. CONTI, *Diritto penale commerciale*, Torino, 1980, p. 227.

²³⁶ Cfr. B. QUATRARO, *Effetti civili, penali e fiscali del bilancio non conforme*, in *Dir. fall.*, 1995, p. 544, secondo il quale: «rispetto alle valutazioni, si ha esposizione di fatti non rispondenti al vero quando esse sono il frutto della fraudolenta non corretta applicazione dei principi generali di redazione del bilancio (art. 2423 bis c.c.) e dei criteri di valutazione delle relative poste (attive e passive) che lo compongono».

²³⁷ Ci si riferisce agli artt. 2423 e ss., c.c., che segnalano la struttura di redazione del bilancio, con annessi specifici criteri di valutazione e sancendo i criteri generali di chiarezza, verità e correttezza.

Seguendo questa interpretazione, si è espressa altresì la giurisprudenza²³⁸, la quale ha ricondotto nell'involucro dei «fatti», anche le valutazioni.

Tuttavia, c'era anche chi pensava²³⁹ che una valutazione fosse falsa se fosse stata effettuata utilizzando un criterio diverso da quello dichiarato nella nota integrativa del bilancio, indipendentemente dal fatto che tale criterio corrispondesse o meno a quello previsto dalle disposizioni civilistiche.

Secondo questa interpretazione, se il criterio dichiarato e conseguentemente utilizzato per la valutazione era diverso da quello previsto dalla disciplina civilistica, si sarebbe ottenuto un bilancio non conforme alla legge civile, ma ciò non lo avrebbe reso automaticamente rilevante dal punto di vista penale nell'ambito delle false comunicazioni sociali.

2.2.2. «Fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni» (D.lgs. n.61/2002).

Nel 2002, con il d.lgs. n. 61, il Legislatore ha tentato di mettere fine in modo definitivo al dibattito interpretativo sulla natura del falso valutativo all'interno delle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, n.1, c.c.

²³⁸ Trib. Milano, 24 novembre 1999, in *Giur. it.*, 2000, p. 2638, secondo cui: «*La disciplina del bilancio e della tenuta della contabilità risponde non già ad un'esigenza assoluta di verità, ma obbedisce piuttosto ad un principio di "verità legale" secondo i criteri fissati negli art. 2423 c.c. e ss. che si possono sintetizzare nella chiarezza, precisione e prudenza, atteso che, in particolare per quanto concerne le valutazioni, le disposizioni di cui all'art. 2425 c.c. impongono solo dei limiti massimi entro i quali deve operare quest'ultima regola fondamentale. Come "fatti" devono intendersi non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni che possono reputarsi più o meno vere, non nella misura in cui rispecchiano i valori effettivi dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma nella misura in cui sono rappresentati in conformità ai criteri legali di valutazione.*»

²³⁹ A. BARTULLI, *Tre studi sulle falsità in bilancio e altri scritti di diritto penale societario*, Milano, 1980, p. 130 ss.; cfr., inoltre, P. NUVOLONE, *Il bilancio di fronte alla legge penale*, in *Il diritto penale degli anni Ottanta*, Padova, 1982, p. 607, che afferma «*[...] anzitutto, la differenza sostanziale tra l'allegazione di fatti non veri, o la mancata allegazione di fatti veri, da un lato, e la non corretta valutazione dei fatti dall'altro.*»

L'obiettivo era chiarire, a livello legislativo, l'importanza di quest'aspetto, seguendo quanto avevano sostenuto fino a quel momento la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza.

A tal scopo, gli artt. 2621 e 2622 c.c., estendevano espressamente la punibilità anche al caso in cui il mendacio fosse consistito nell'esposizione non veritiera di «*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione*».

Questa connessione creata poteva sollevare interrogativi sul fatto che le valutazioni potessero essere rilevanti non in modo indipendente, ma solo in quanto ricadenti su un fatto materiale precedentemente esposto come falso.

Questa rappresentava un'ipotesi paradossale poiché avrebbe escluso dall'ambito penale tutte le stime che contribuiscono alle voci del bilancio e che si basavano su una gamma di elementi diversi dai fatti materiali; senza considerare che separare gli aspetti valutativi nelle diverse parti del bilancio è spesso un compito assai complicato.

Come è già stato spiegato in precedenza, in realtà non vi è alcuna distinzione tra il falso rappresentato attraverso la presentazione di una realtà materiale che concretamente non esiste e quello creato con una stima arbitraria: «*il richiamo al fatto materiale ha solo la portata di escludere le opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le previsioni*»²⁴⁰, sostanzialmente confermando quello che già aveva esplicitato la formulazione precedente.

Perciò, il significato della clausola «*ancorché oggetto di valutazioni*», in linea con un'interpretazione basta sulla logica del sistema, può essere visto in via alternativa, o come una conferma dell'approccio interpretativo che aveva prevalso prima dell'intervento riformatore o al massimo venire considerato come privo di significato, nel senso che non apporta nessun contributo all'espressione «*fatti materiali*» che lo precede²⁴¹.

²⁴⁰ Così A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, cit., p. 280.

²⁴¹ In questo senso S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 677.

In conclusione, si può affermare che se l'intento del Legislatore del 2002 è stato lodevole, la soluzione che ha scelto per realizzarlo non è stata altrettanto soddisfacente: sarebbe stato senz'altro preferibile una formulazione che evitasse questi problemi interpretativi.

Terminata la discussione circa la rilevanza del falso valutativo, è interessante notare che la disposizione richiede che il falso «*sia idoneo ad indurre in errore i destinatari*». In questa luce, sembra che una valutazione falsa non sia più semplicemente una che non segue i criteri stabiliti dalla normativa civile, ma piuttosto una che impedisce la comprensione del processo di valutazione e, di conseguenza, ostacola la comprensione dei dati materiali sottostanti²⁴².

Il Legislatore sembra quindi aver seguito l'approccio interpretativo che aveva ricevuto in precedenza minor voce.

Le valutazioni, per la loro natura, non possono essere giudicate come veritiere o mendaci, bensì come adeguate o non adeguate. In base alla nuova disposizione normativa, le valutazioni sono adeguate quando il risultato può essere verificato attraverso la ricostruzione del processo di valutazione.

2.2.3. «Fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» (D.lgs. n. 69/2015).

In seguito all'ultimo intervento del Legislatore del 2015, la realizzazione dell'illecito ha mantenuto la previsione di due condotte tra loro alternative.

Infatti, nel caso di società non quotate *ex art. 2621 c.c.*, il soggetto attivo qualificato *ex lege* deve consapevolmente esporre «*nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, [...] fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*», ovvero omettere «*fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta*

²⁴² Conclusione condivisa da N. MAZZACUVA, *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, Padova, 2004, pp. 123-124.

dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»; invece, per le società quotate, ai sensi dell'art. 2622 c.c., si richiede la consapevole esposizione di «fatti materiali non rispondenti al vero» o l'omissione di «fatti materiali rilevanti», precisando in tal caso che l'omissione debba avere ad oggetto «fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge».

Al fine di integrare la condotta tipica, la fattispecie di reato esplicita chiaramente che i «fatti» falsi presentino, sul piano oggettivo, tre caratteristiche distinte: la materialità, la rilevanza e l'idoneità ad indurre in errore.

2.2.3.1. Il requisito della materialità.

Detto ciò, è bene iniziare l'approfondimento partendo dal significato da attribuire al sintagma «fatti materiali», il quale ha creato non poche controversie interpretative.

La dottrina maggioritaria risulta concorde nell'escludere che l'aggettivo «materiale» debba essere interpretato in *sensu stricto* nel suo significato semantico di concretezza e fisicità, nonché quale sinonimo di *reale* o *tangibile*²⁴³.

Questo perché, nel contesto giuridico, l'utilizzo dell'aggettivo «materiali» a fianco al sostantivo «fatti» risulterebbe del tutto privo di significato e di utilità, poiché non è possibile riconoscere in capo allo stesso una chiara funzione di specificazione, ma

²⁴³ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 28; in tal senso anche F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 165.

sembra essere solamente un *surplus*²⁴⁴, ossia un «*rafforzativo dell'attributo di concretezza che accede al termine fatto*»²⁴⁵.

In questo senso, pertanto, il lemma «*materiali*» non amplia in nessun modo il significato riconducibile a «*fatti*», anzi appare del tutto ridondante²⁴⁶.

Diversamente, e più attendibile è la tesi secondo cui, l'origine dell'aggettivo sia da attribuire alla formula «*material fact*», derivante dal Common Law e sviluppata dalla dottrina e dalla giurisprudenza statunitense con riferimento al contesto finanziario, la quale esprime il concetto tecnico di *materiality*.

A seguito del recepimento Direttive IV e VII CEE, il concetto tecnico menzionato è diventato parte integrante dei sistemi giuridici e contabili dei Paesi dell'Unione Europea, simboleggiando un criterio-guida per le partiche contabili, in particolare per garantire il rispetto del principio del *true and fair view*, secondo il quale il bilancio non deve essere redatto in modo fuorviante, bensì deve fornire tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per illustrare un quadro accurato dei rapporti effettivi²⁴⁷.

Sulla base di questa analisi, l'aggettivo in questione andrebbe ad operare come criterio distintivo e selettivo per separare gli elementi essenziali da quelli non importanti o dettagli secondari. Di conseguenza, andrebbe collegato a qualsiasi informazione, fatto o circostanza la cui omissione o rappresentazione falsa potrebbe influenzare le decisioni economiche di un *reasonable person*²⁴⁸.

In altre parole, l'aggiunta dell'aggettivo «*materiali*» alla parola «*fatti*» ha l'obiettivo principale di individuare e, conseguentemente, incorporare nell'ambito della

²⁴⁴ Cfr. F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, p. 165, in cui l'autore afferma che l'aggettivazione «*materiali*» rinvia ad un'endiadi?, il che significa che l'aggettivo «*materiali*» esalta il concetto espresso dal sostantivo «*fatti*», ma non aggiunge una specifica connotazione, in termini di significato aggiuntivo.

²⁴⁵ F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, cit., p. 170.

²⁴⁶ Così come segnalato da F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, cit., p. 165.

²⁴⁷ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, pp. 28 – 29.

²⁴⁸ In questo senso v. C. BENUSSI, *ultima op. cit.*, pp. 28 – 29; M. GAMBARDILLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, cit., p. 1722.

fattispecie incriminatrice solamente gli elementi considerati significativi o rilevanti, che una persona ragionevole utilizzerebbe per prendere decisioni di investimento²⁴⁹.

Una simile spiegazione, che assegna al termine «*materiali*» il senso di *significativo* o *rilevante*, inevitabilmente conduce ad una considerevole sovrapposizione tra il requisito di *materialità* e quello di *rilevanza*.

Fondamentalmente, entrambi implicano l'esclusione della responsabilità penale per informazioni secondarie o comunque di scarso impatto che non compromettano la veridicità, la chiarezza e la correttezza delle comunicazioni sociali.

Questo assunto permette, così, di stabilire in quali situazioni una dichiarazione falsa possa comportare conseguenze dal punto di vista della responsabilità penale.

Nonostante ciò, la ricostruzione appena menzionata è stata soggetta a critiche significative da parte della dottrina poiché l'equiparazione tra i due requisiti è stata considerata una interpretazione forzata²⁵⁰, e pur volendo ammettere che il Legislatore abbia intenzionalmente fatto uso di «*una vera e propria dittologia sinonimica allo scopo di rafforzare il concetto espresso dal prestito linguistico "materiali"*»²⁵¹, è cruciale notare che una tale ricostruzione non aggiungerebbe alcun valore significativo all'analisi, dal momento che vi è la difficoltà intrinseca di stabilire in modo convincente ed affidabile un criterio per differenziare le fattispecie basate sulla «*rilevanza*» e quelle fondate sulla «*rilevanza significativa*»²⁵².

Finora, le speranze di trovare un significato ulteriore all'aggettivo «*materiali*» rispetto a quello richiesto dal requisito della rilevanza sono state deluse, e questo perché è impossibile identificare un criterio distintivo tra le due clausole dato che

²⁴⁹ S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7/2015, p. 815.

²⁵⁰ Così F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., p. 165; nello stesso senso S. SEMINARA, *ultima op. cit.*, p. 815, il quale sostiene che i due requisiti rappresentano un «*brutto neologismo [...], un'iterazione del medesimo concetto non giova certo alla formula normativa*».

²⁵¹ F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, cit., p. 166.

²⁵² F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, p. 166, in cui si fa riferimento alla «*rilevanza*» per i «*fatti materiali*» e alla «*rilevanza significativa*» in occasione dei «*fatti materiali rilevanti*».

l'interprete non può arrivare a definire una definizione chiara e corrente del significato delle espressioni utilizzate dal Legislatore.

Non sorprende come la dottrina abbia inteso l'uso della parola «materiali» come un elemento aggiuntivo, sia quando è utilizzata in modo rafforzativo rispetto al significato del sostantivo «fatti», sia quando è impiegata in modo equivalente al requisito selettivo della rilevanza: si tratta di un «*aggettivo maldestramente impiegato dal controriformatore del 2002 (oggi inopportunamente mantenuto)*»²⁵³, potendo, in caso, essere intuito come «*l'esigenza di un'esposizione di dati contabili ricavati dai dati reali*»²⁵⁴, con la conseguente affermazione dell'esclusione della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio.

2.2.3.2. Il requisito della rilevanza.

Passando ora all'analisi del requisito della «rilevanza», va evidenziato che la sua introduzione con la Riforma del 2015, rappresenti una completa innovazione nel contesto della normativa penale.

Essa trova giustificazione nella rimozione delle soglie di punibilità previste con la precedente disciplina, agli artt. 2621 e 2622 c.c. e nell'espunzione della generale clausola che richiedeva una «*sensibile alterazione*» nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene.

È chiaro che l'intenzione del Legislatore fosse quella di attribuire al requisito di rilevanza il compito di selezionare le condotte effettivamente punibili, una funzione precedentemente svolta dal sistema delle soglie di punibilità²⁵⁵.

²⁵³ F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, cit., p. 165.

²⁵⁴ A. D'AVIRRO, *Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, cit., 2015, § 3.

²⁵⁵ Queste soglie di punibilità confinavano l'entità della condotta in una prospettiva meramente contabile, il che significava che il grado di disvalore veniva quantificato esclusivamente in base a criteri numerici stabiliti dalla legge. Di conseguenza, l'elemento di illiceità si limitava all'impatto contabile del falso, il quale

Nella versione attuale delle false comunicazioni sociali si verifica una significativa modifica di prospettiva che mira al ripristino della valenza informativa della comunicazione sociale²⁵⁶.

Questo cambiamento influisce direttamente sulla natura del requisito utilizzato per stabilire quali condotte siano punibili, poiché questo requisito definisce l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice, escludendo falsità od omissioni del tutto marginali o insignificanti.

È così evidente, che l'aggettivo «*rilevanti*» deve essere interpretato in relazione alla funzione informativa primaria attribuita alle comunicazioni sociali²⁵⁷.

Esse, infatti, con i loro requisiti di veridicità, chiarezza e correttezza costituiscono la base stessa della fiducia dei mercati, dell'efficace e corretto svolgimento delle attività commerciali considerate nel loro complesso.

Questo implica il doveroso riconoscimento del fatto che le società svolgono un ruolo essenziale come primaria fonte di informazioni per le parti esterne che interagiscono con la società medesima. Questi soggetti, in base alla valutazione dei dati e degli elementi presenti nelle comunicazioni sociali, valuteranno le decisioni da adottare circa l'investimento o il disinvestimento in società.

a sua volta veniva calcolato utilizzando i valori specifici del 5% del risultato economico d'esercizio o dell'1% del patrimonio netto.

²⁵⁶ In tal senso F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., p. 167, il quale afferma che «*la restaurata preminenza della valenza informativa della comunicazione sociale diviene il punto di riferimento per una ricostruzione ermeneutica sistematicamente attenta: le oggettività giuridiche tutelate consistono nella veridicità e nella completezza dell'informazione societaria e vedono una vasta schiera di interessati (soci, creditori sociali, soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, infine i terzi quali potenziali soci, creditori e contraenti)*»; inoltre, si veda C. PEDRAZZI, *Società commerciali*, cit., p. 305, che sostiene che: «*l'interesse alla veridicità e completezza dell'informazione raggruppa varie categorie di soggetti. In prima linea i soci, quali portatori di diritti sia patrimoniali che amministrativi (anche quindi in quanto componenti di organi deliberanti); in seconda linea i creditori sociali, garantiti dal patrimonio sociale; più in generale i soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, fra i quali spiccano i lavoratori dipendenti e per essi le associazioni sindacali che li rappresentano e tutelano; infine i terzi quali potenziali soci, creditori e contraenti (una cerchia che nelle società a base larga tende a coincidere con il "pubblico")*».

²⁵⁷ Infatti, come nota C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 29, l'aggettivazione «*rilevanti*» dovrà essere interpretato in base all'art. 2, punto 16, della direttiva 2013/34/UE il quale definisce «*rilevante*» «*lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. Con la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*».

In base a questa prospettiva, il requisito della rilevanza rimanda ad un giudizio di relazione²⁵⁸, che richiede di valutare la significatività della falsa rappresentazione rispetto ad un punto di riferimento identificato nella situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Dunque, una rappresentazione falsa o reticente sarà considerata rilevante se sarà in grado di alterare la percezione della situazione in questione, con il conseguente riconoscimento dell'importanza penale di qualsiasi mendacio che possa influenzare un giudizio diverso da quello che sarebbe stato formulato senza la falsità.

Il requisito della rilevanza opera con funzione selettiva in due modi distinti: se da un lato, evita responsabilità penali per le alterazioni dei dati contabili ritenute insignificanti o comunque poco rilevanti all'interno del più ampio andamento complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, potendosi identificare come tali tutte le rappresentazioni che non costituiscono elementi di importanza che una persona ragionevole prenderebbe in considerazione per orientare le proprie decisioni economiche²⁵⁹; dall'altro, stabilisce la punibilità delle sole falsificazioni che coinvolgono informazioni cruciali e che hanno l'idoneità di influenzare e alterare le decisioni economiche dei destinatari delle comunicazioni sociali.

Questo significato del requisito di rilevanza, quando applicato alle informazioni societarie, è completamente in linea con la definizione di «rilevante», riconosciuta nella normativa comunitaria. Infatti, quest'ultima afferma che l'informazione è considerata

²⁵⁸ In questo senso F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, p. 168, in cui l'Autore afferma che «non essendo ipotizzabile una rilevanza ex se, bensì sempre e soltanto una rilevanza, una significatività rispetto a "qualcosa"».

²⁵⁹ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali.*, cit., p. 20: l'Autore pone in evidenza, *mutatis mutandis*, il nesso tra la rilevanza e la nozione di «price sensitive», intesa come fondamento della disciplina riguardante gli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 181, quarto comma, D.lgs. n. 58/1998, che viene intesa come l'informazione «che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento».

rilevante allorquando «la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'impresa»²⁶⁰.

L'abolizione delle soglie e l'introduzione del requisito di rilevanza sono stati ben accolti dalla dottrina, poiché rappresentano l'attuazione di una necessità identificata efficacemente da Pedrazzi: quella di vincolare la rilevanza penale delle false comunicazioni ad un criterio «non grossolanamente quantitativo, in senso assoluto o percentuale, bensì qualitativo, relativizzato dal raccordo all'ottica [...] dei destinatari dell'informazione; vale a dire riferito all'attitudine decettiva dell'immagine ai medesimi fornita (o non fornita nella subspecie del nascondimento) e al conseguente potenziale influsso sulle rispettive determinazioni»²⁶¹.

In questo modo, la lesività della condotta si basa esclusivamente sulla significatività della falsa rappresentazione per le decisioni dei soci, dei creditori e del pubblico: ciò significa che la rappresentazione economica, patrimoniale o finanziaria della società non è più valutata solamente dal semplice e puro punto di vista del dato contabile, ben piuttosto venendo in evidenza in relazione alla capacità della falsità di influire negativamente sulle scelte d'investimento dei destinatari. Di conseguenza, il requisito della rilevanza non può essere considerato come una semplice trasposizione del criterio dell'alterazione sensibile, previsto antecedentemente²⁶².

2.2.3.3. La scomparsa dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni».

Nel 2015, il Legislatore riformulando la fattispecie del reato²⁶³ in questione non ha solo aggiunto il requisito della rilevanza, associato ai «fatti materiali», ma ha anche

²⁶⁰ Il riferimento è alla Direttiva 2013/34/UE, art. 2, punto 16, in considerazione dei bilanci d'esercizio, a quelli consolidati ed alle rilevazioni di alcune tipologie di imprese, recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 136/2015.

²⁶¹ Così C. PEDRAZZI, *False comunicazioni: presidio dell'informazione societaria o delitto ostacolo?* in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, I, pp. 824 ss.

²⁶² S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 816.

²⁶³ Come si è già evidenziato, l'obiettivo della riforma n. 69/2015 era quello di effettuare un cambiamento, o come lo definisce V. MANES, *La nuova disciplina*, p.11, «*revirement*»), significativo nel reato di false

rimosso l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», che era stato introdotto nel 2002 con lo scopo di porre fine alla questione se il reato potesse essere configurato in relazione alle valutazioni di bilancio, prevedendo a tal fine, altresì, l'espressa previsione di soglie di punibilità che principalmente si basavano su valutazioni estimative.

In questo contesto, le modifiche apportate circa il fatto tipico, hanno condotto a riportare in auge, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la *vexata quaestio* interpretativa sulla rilevanza penale o meno delle false valutazioni.

Si tratta di una questione importante, sia dal punto di vista di una corretta interpretazione della norma che definisce il reato, sia per poter stabilire l'ambito in cui di applica la punibilità sancita²⁶⁴.

La previsione del sintagma «*ancorché oggetto di valutazioni*» nel contesto normativo del 2002, era considerata dalla dottrina maggioritaria come un dettaglio del tutto inutile, «*frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai "fatti" di cui al previgente art. 2621, n.1, c.c.*»²⁶⁵, considerando come oramai si fosse solidificata l'opinione secondo cui le valutazioni rientrassero nel concetto di «*fatti materiali*».

All'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 69/2015, si è configurato un vivace dibattito con oggetto il significato da assegnare alla mancata riproduzione, da parte del Legislatore, nelle nuove fattispecie, dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», con riferimento ai fatti materiali, quali oggetto di falsità.

Tale discussione ha portato la dottrina e la giurisprudenza a dividersi in due filoni, fermamente antitetici tra loro.

comunicazioni sociali, diventato inefficace a seguito del D.lgs. n.61/2002 che ne aveva ridotto notevolmente la capacità repressiva, nonché il campo di applicazione. La riforma, pertanto, risultava essere estremamente necessaria ed attesa da lungo tempo, allo scopo di colmare un grave vuoto di tutela.

²⁶⁴ A tale riguardo, è necessario evidenziare che già nella formulazione originaria del reato di false comunicazioni sociali, nonostante l'incertezza del testo normativo, la giurisprudenza aveva adottato una prospettiva che riconosceva la rilevanza penale delle false valutazioni di bilancio, in quanto la maggior parte delle voci costituenti il bilancio, in realtà, derivano da un processo valutativo.

²⁶⁵ S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen.proc.*, 2002, p. 677.

La domanda che sorge è se tra le condotte incriminate rientrino solamente quelle legate a dati esteriori facenti parte della realtà oggettiva, ovvero se comprendano anche le stime contabili, ossia le c.d. «valutazioni estimative».

La questione sorge da una situazione specifica: per i primi, è fattibile condurre un'indagine, in sede di accertamento, basata su un giudizio di verità/falsità²⁶⁶, verificando direttamente ciò che viene riportato in bilancio, confrontando la realtà concreta; per le seconde, d'altro canto, non è possibile seguire lo stesso approccio appena menzionato. Infatti, le valutazioni estimative, come suggerisce il medesimo termine, si basano su apprezzamenti, opinioni, giudizi che immancabilmente includono un certo grado di soggettività che può variare sul piano dell'intensità.

Ciò che fomenta notevoli dubbi e colpisce immediatamente il lettore è che il ritorno del dibattito in questione sia stato gettonato e favorito dal Legislatore stesso²⁶⁷.

In questi termini, il Legislatore opta per una soluzione in cui si scarica dal compito di affrontare la discussione direttamente e afferma che sarà la giurisprudenza a dover stabilire «*se la nozione di fatti non rispondenti al vero comprenda anche le valutazioni di stima peritale*»²⁶⁸.

²⁶⁶ M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, cit., p. 1738.

²⁶⁷ Cfr. D. PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p.1. A tal riguardo, i lavori preparatori, che sono preziose risorse per reperire utili suggerimenti ermeneutici, rivelano un completo disinteresse nel chiarire l'argomento in questione.

²⁶⁸ Tale affermazione, come segnala D. PIVA, *ultima op. cit.*, è riferibile al relatore di maggioranza del Senato, durante la seduta n. 192 pomeridiana della II Commissione permanente di Giustizia del 18 marzo 2015 in relazione al DDL del 15 marzo 2013, n. 19; sul punto anche D'ALESSANDRO, *La riforma della false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur.it.*, 2015, p. 2213; v. anche più in generale, F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p.2, quale esplicito esempio della rinuncia del Legislatore ad esercitare il proprio compito a favore del giudice.

2.3. Gli orientamenti dottrinali: l'orientamento restrittivo-abrogazionista e l'orientamento conservativo.

Già durante i lavori preparatori, prima che fosse approvato definitivamente il nuovo testo, l'espunzione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni», aveva suscitato notevole clamore, talvolta portando persino a pensare che il Legislatore fosse riuscito con successo «*nell'impresa di far peggio che in passato*»²⁶⁹.

Il dibattito persistente sulla rilevanza penale o meno del falso valutativo riprese con forza e ciò ha generato la contrapposizione di due orientamenti dottrinali: i sostenitori della posizione conservativa ritenevano che giustificare l'esclusione delle valutazioni dalla sfera punitiva del reato basandosi unicamente sul significato letterale del testo equivalga sostanzialmente ad un «azzerramento rivestito con i panni nobili di una pretesa interpretazione letterale»²⁷⁰; i sostenitori della tesi opposta, restrittiva-abrogazionista, enfatizzavano l'importanza di attribuire un significato intrinseco alle parole, un significato che non poteva essere rimosso o comunque modificati con discrezionalità dagli interpreti²⁷¹.

Il punto cruciale di quest'ultima tesi è la dichiarazione di un radicale contrasto tra le categorie fatti e valutazioni. Di conseguenza, solo i fatti concreti essendo obiettivi e, dunque, verificabili, possono essere giustificati in termini di verità/falsità, mentre ciò non risulta essere possibile alle opinioni strettamente soggettive e arbitrarie²⁷².

²⁶⁹ Così M.N. MASULLO, *Oltre il dato normativo: la ragionevole punibilità delle false valutazioni*, in *Cass. Pen.*, n. 4/2016, pp. 1429 ss.

²⁷⁰ In questi termini F. MUCCIARELLI, *Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in *Cass. Pen.* n. 4/2016, cit., p. 178.

²⁷¹ Questi interpreti asserivano come «*la nozione di "fatti materiali" fosse destinata a divenire il cardine attorno al quale orbiteranno le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali*», così A. PERINI, I «*fatti materiali non rispondenti al vero*»: *harakiri del futuribile "falso in bilancio"*? cit., p. 3.

²⁷² Ad esempio, le previsioni future non possono essere verificate fino al momento in cui non si verificano e possono essere valutate solo in termini di prudenza maggiore o minore applicata dal redattore nell'istante valutativo.

2.3.1. La tesi a sostegno dell'esclusione della rilevanza del falso valutativo: gli argomenti.

Secondo questa versione, le modifiche attuate nel 2015 avrebbero effettivamente portato ad una parziale *abolitio criminis*, facendo sì che i falsi valutativi non sarebbero più riconducibili alle condotte sanzionate dalla legge.

Le argomentazioni a favore di questa prima opinione, inizialmente proposte dalla dottrina, e poi adottate dalla giurisprudenza con le pronunce n. 33774 e 6916 della V Sezione della Corte di Cassazione, di cui si tratterà più avanti, si basano principalmente sull'analisi letterale del testo introdotto con la l. 69/2015.

a) L'argomento testuale-linguistico.

Anzitutto, è importante notare l'accostamento dell'aggettivo «*materiali*» ai «*fatti materiali*» oggetto di esposizione.

In risposta a chi considera questo aggettivo, insieme a quello successivo di «*rilevanti*», come semplici aggiunte normative inutili²⁷³, si fa notare che «*se il fatto è inevitabilmente materiale, non si comprende perché il legislatore avrebbe dovuto aggiungerlo, se non per rafforzare l'idea di concretezza del fatto, con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione della rilevanza penale degli aspetti valutativi*»²⁷⁴.

²⁷³ Cfr. S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 677, il quale afferma che per la dottrina maggioritaria l'inserimento dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» era avvertito come «*frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti di cui al previgente art. 2621, n.1, c.c.*»; in senso analogo L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo* (a cura di) GIARDA — SEMINARA Padova, 2002, p. 265, in cui sostiene che «*nell'economia delle nuove fattispecie, la locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetti di valutazioni" finisce con il risultare in tutto e per tutto equivalente alla tradizionale espressione "fatti non rispondenti al vero"*».

²⁷⁴ Così A. D'AVIRRO, *Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

L'uso dell'aggettivo «*materiali*» sembra essere stato introdotto appositamente per restringere il significato del termine «*fatti*», collegandolo unicamente a dati concreti, derivanti dalla realtà fisica e che possono essere verificati oggettivamente.

Pertanto, secondo tale spiegazione, l'aggettivazione «*materiali*» avrebbe lo scopo di delineare in modo restrittivo il concetto²⁷⁵.

Inoltre, un'altra modifica riguarda il ritorno della formulazione «*fatti materiali rilevanti*» anche nella descrizione della condotta omissiva, in cui anziché utilizzare il termine «*informazioni*»²⁷⁶, come in precedenza e che aveva una portata onnicomprensiva, in quanto poteva ricomprendere anche opinioni, notizie voci e dati di vario tipo, anche se non sempre riconducibili ai «*fatti*» in senso stretto.

Infine, ma non per ordine di importanza, va sottolineato il passaggio riguardante le valutazioni, la cui rimozione dell'inciso²⁷⁷ in questione ha riportato a galla la discussione.

È importante notare che il Legislatore, nell'ambito delle modifiche apportate, ha deliberatamente scelto di non includere questo sintagma²⁷⁸.

²⁷⁵ Di quest'avviso A. PERINI, *I "fatti materiali non rispondenti al vero": harakiri del futuribile "falso in bilancio"?* in *Dir. pen. cont.*, 2015, p.7.

²⁷⁶ Il disegno di legge n. 1921 prevedeva di attribuire rilevanza alle «*informazioni*» false, adottando un'espressione più idonea a ricomprendere le valutazioni estimative, cfr. sul punto C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *Dir. pen. Cont.*, 2016, p. 35.

²⁷⁷ Un ulteriore elemento a supporto della soppressione dell'inciso relativo alle valutazioni dal testo normativo è l'eliminazione al riferimento alla non punibilità delle valutazioni che non superino la difformità del 10% rispetto alle valutazioni corrette. Questo riferimento, chiaramente, era stato incluso nella formulazione del 2002 insieme all'inciso in esame per indicare l'esclusione delle valutazioni nell'ambito di ciò che era penalmente rilevante. Si veda anche M. N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016, p. 146 che ritiene tale eliminazione come una semplice «*operazione di mera pulizia descrittiva del fatto incriminato, depurato cioè di una sua parte, ritenuta mera superfetazione linguistica*».

²⁷⁸ Come asserisce D. PIVA, *Le sezioni unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, cit., p. 2, è stato il Legislatore «*a confessare expressis verbis la scelta di affidarsi alla giurisprudenza per la definizione della questione laddove, nel corso della seduta pomeridiana del 18 marzo 2015 della Commissione Giustizia del Senato, alla domanda «se la nozione di fatti non rispondenti al vero comprenda anche le valutazioni di stima peritale», lo stesso relatore della legge risponde "sarà opera dell'interpretazione giurisprudenziale stabilire se le valutazioni debbano essere considerate ai fini della sussistenza del requisito della non rispondenza al vero": un "lascito" in termini di discrezionalità giudiziale che sembra costituire il leit-motiv di questo intervento riformatore*».

Qualsiasi interpretazione che non prenda in considerazione questa omissione nella riformulazione rappresenterebbe un «*collasso della legalità*»²⁷⁹.

Alla stregua di tutte queste modifiche, secondo l'opzione restrittiva-abrogazionista, non si dovrebbe negare la chiara intenzione del Legislatore circa l'esclusione delle valutazioni dall'ambito di applicazione del reato di false comunicazioni sociali²⁸⁰.

b) L'art. 2638 c.c. e la normativa fiscale.

Questo argomento si basa sulla comparazione tra l'art. 2621 c.c., così emendato dalla Riforma e privato dell'inciso oggetto di discussione, e l'art. 2638 c.c. riguardante il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza, dove al contrario, il sintagma è stato mantenuto.

Secondo chi sostiene questa posizione abrogazionista, è dal diverso approccio del Legislatore che si può dedurre la chiara intenzione di abrogare le valutazioni nella fattispecie di false comunicazioni sociali, mantenendo, invece, invariata la loro rilevanza penale nella seconda tipologia di reato²⁸¹.

Deve però essere segnalata l'osservazione in senso opposto di marcia²⁸², secondo cui il mantenimento potrebbe essere giustificato in ragione del fatto che la

²⁷⁹ Così esplicitato da A. ALESSANDRI, *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. It. dir. pen. proc.*, 2016, cit., p. 21.

²⁸⁰ Di parere contrario, F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni al vaglio delle sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare*, nota a *Cass. Sez. un. Pen., sent. 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016)*, n. 22474, pres. Canzio, rel. Fumo, ric. Passarelli, in *Cass. Pen. n. 7-8/2016*, p. 2797, che ritiene «*a dir poco paradossale concentrarsi sul significato proprio delle parole soppresse [...], riducendo così l'attività esegetica a mera comparazione degli articoli normativi che si non succeduti nel tempo*». Dunque, ad avviso dell'Autore, il senso letterale-linguistico dovrebbe rappresentare solo il mero punto di partenza e non anche quello di arrivo dell'interpretazione.

²⁸¹ M. SCOLETTA, *Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale*, in *Dir. pen. cont.* 2016, cit., 165, sostiene che «*nel confronto normativo con tale fattispecie, la resezione testuale della frase concessiva assume a fortiori significato restrittivo della sfera di rilevanza delle falsità penalmente rilevanti*».

²⁸² Come segnala M. FUMO, *Le "nuove" comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuorvianti?) diavolerie linguistiche*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 2, il quale afferma che «*la permanenza dell'inciso prova a contrario, se pur ce ne fosse bisogno, che nel nostro ordinamento è ben presente la falsità valutativa*».

disposizione in questione non fosse oggetto di delega, e di conseguenza, non sia stata presa in considerazione dal Legislatore.

Altro punto di confronto è l'espressione «*fatti materiali non rispondenti al vero*» utilizzata dal Legislatore in tempo passato inerentemente alla frode fiscale, nella versione *ex art. 4, lett. f)*, della legge n. 516/1982, ed inserita, in quel caso proprio al fine di escludere la rilevanza penale dal novero delle valutazioni recepite nella dichiarazione dei redditi.

A sostenere la tesi restrittiva, l'aggiunta dell'aggettivo «*materiali*» ai «*fatti*», unitamente alla rimozione dell'inciso in esame e il riferimento alla percentuale sulle valutazioni, sembra suggerire che le valutazioni siano divenute penalmente irrilevanti ai fini del falso in bilancio.

2.3.2. La tesi a sostegno della rilevanza del falso valutativo.

La posizione conservatrice²⁸³, d'altro canto, si basa sull'argomentazione che la semplice eliminazione di una parte di testo non possa portare ad un decisivo cambiamento, come l'esclusione delle valutazioni dalle condotte sanzionate come falso in bilancio.

Secondo questa prospettiva, dunque, è essenziale andare oltre alla formulazione letterale delle parole per comprendere appieno il significato, in modo da poter garantire un'applicazione coerente, razionale e ragionevole della norma, tenendo conto del contesto in cui essa è inserita.

²⁸³ Tra i quali: A. CRESPI, *Sentenze opache e legalità "formalistica"*, in *Riv. soc.*, 2015, pp. 1033 ss.; F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?* in *Giurisprudenza italiana*, 2015, pp. 2208 ss.; M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, cit., pp. 1738, ss.; F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., pp. 159 ss.

Come si potrà notare nell'avanzamento della trattazione, questa posizione è stata contrariata da alcune decisioni²⁸⁴ della Cassazione, ma è stata invece sostenuta dall'orientamento che in seguito ha prevalso²⁸⁵, nonché dalle Sezioni Unite²⁸⁶ chiamate a dirimere la questione controversa.

a) Il rispetto della ratio legis e la prospettiva finalistica.

Questo argomento si basa sulla convinzione, che per una corretta interpretazione giuridica, come stabilito all'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, non ci si debba limitare alla mera interpretazione letterale delle parole, bensì si dovrebbe includere anche la ricerca dell'intenzione del Legislatore.

La Riforma del 2015 aveva chiaramente come obiettivo il ripristino dell'efficacia della fattispecie, ponendola al centro del diritto penale societario e potenziando la sua capacità repressiva.

A supporto di questa tesi, vengono citate tutte le modifiche apportate alla struttura stessa della norma: l'unificazione delle due fattispecie sotto il punto di vista della tipologia di reato, ora sempre di natura delittuosa; l'anticipazione della tutela a livello del pericolo concreto, invece, che del danno; l'eliminazione dell'intenzione di ingannare, con conseguente riduzione del requisito psicologico; l'inasprimento delle sanzioni previste dall'art. 2622 c.c. e l'ampliamento dei destinatari del reato, rendendo punibile la condotta capace di indurre in errore.

Alla luce della volontà di ampliare l'efficacia repressiva del reato di false comunicazioni sociali, i sostenitori non ritengono adeguata l'obiezione secondo cui la semplice rimozione della frase «*ancorché oggetto di valutazioni*» possa automaticamente

²⁸⁴ Vedi Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774, in *Dir. pen. cont.*, 2015; Cass. Pen., Sez. V., 22 febbraio 2016, n. 6916, in *Giurisprudenza penale*.

²⁸⁵ Vedi Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, in *Dir. pen. cont.*, 2016; Cass. Pen., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 12793 in *Italggiure.giustizia.it*.

²⁸⁶ Cass. Pen., Sez. Unite, 27 maggio 2016, n. 22474, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

escludere le valutazioni dal campo del penalmente rilevante. Questo perché tale modifica vanificherebbe lo stesso obiettivo della Riforma.

Inoltre, va considerato che la Riforma, attuata attraverso la l. 69/2015, si colloca all'interno di un quadro normativo anticorruzione.

Di conseguenza, il potenziamento di queste norme funge da strumento per combattere e reprimere la corruzione. Perciò, una interpretazione limitativa rischierebbe di vanificare anche quest'ulteriore scopo.

Da un punto di vista teleologico, la protezione offerta dalla nuova disposizione è chiaramente orientata verso la promozione della «trasparenza nelle società», intesa come una visione veritiera e corretta delle operazioni contabili, garantendo la precisione, l'accuratezza e la completezza dei bilanci e delle scritture contabili²⁸⁷.

Coerentemente, un'interpretazione che escluda dalle condotte punibili quelle relative alle valutazioni, comporterebbe, nella pratica, un azzeramento della tutela²⁸⁸ e questa opzione non potrebbe essere condivisa dal momento che andrebbe contro i principi di ragionevolezza.

b) L'argomento logico-sintattico.

Questo argomento si basa sull'esame logico della fattispecie: l'esposizione o l'omissione di fatti materiali rilevanti costituisce l'affermazione principale; l'inciso «ancorché oggetto di valutazione»²⁸⁹, configura, diversamente una proposizione incidentale, puramente accessoria.

²⁸⁷ Le scritture contabili, a loro volta, sono «funzionalizzate all'obiettivo di fedele rappresentazione da parte dei destinatari», così M.N. MASULLO, *Falso il bilancio e valutazioni punibili?*, cit., p. 148.

²⁸⁸ F. MUCCIARELLI, *Tra legalità e ars interpretandi*, cit., p. 181, il quale sostiene: «la teologia non può tuttavia prescindere dall'oggetto dell'interpretazione (la disposizione di legge), dal momento che assegnare uno scopo (di tutela) a una norma per verificarne la coerenza con il sistema (o effettuare qualunque altra valutazione ermeneutica) sconta la previa attribuzione di significato al testo della disposizione stessa».

²⁸⁹ D. PIVA, *Le nuove false comunicazioni sociali*, cit., p. 1, si meraviglia della grande importanza data all'inciso espunto, e, in particolare quella data alla congiunzione «ancorché», «quasi che da essa dovesse dipendere, per intero, la corretta. Interpretazione della “nuova” norma».

Conformemente alle regole sintattiche italiane, una proposizione di questo tipo, poiché ha una funzione ausiliaria, può essere omessa senza modificare il significato della proposizione principale²⁹⁰.

Nel caso in questione, questa enunciazione sembra avere principalmente un significato concessivo²⁹¹; quindi, il senso da attribuire a questa espressione controversa dovrebbe essere il seguente: i fatti materiali rilevanti omessi o alterati sono soggetti a sanzione in ogni caso, anche quando sono oggetto di valutazioni²⁹².

Il punto cruciale qui sarebbe determinato dalla situazione in cui la proposizione subordinata incidentale è inclusa nella proposizione principale. Di conseguenza, l'aggiunta o la rimozione di questa proposizione non avrebbe alcun impatto sul significato della disposizione normativa e, così, non limiterebbe affatto il suo campo di applicazione²⁹³.

La situazione si mostra diversa se la proposizione incidentale non è parte integrante della proposizione principale, poiché in questo caso non stiamo parlando di un'aggiunta normativa superflua, ma piuttosto di un chiaro sforzo di definizione in senso espansivo o restrittivo, esplicitamente volto e implementato attraverso l'inserimento testuale²⁹⁴. Di conseguenza, la sua rimozione, in questo contesto, comporterebbe l'effetto di limitare il contenuto della disposizione.

²⁹⁰ Di questa idea anche S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2015, p. 1504.

²⁹¹ Di questo avviso M. SCOLETTA, *Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016, p. 166.

²⁹² La congiunzione di dubbia interpretazione, per la tesi conservativa, potrebbe essere sostituita con locuzioni quali: «*benché*», «*anche se*», «*sebbene*», F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, p. 178.

²⁹³ A riguardo M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno"*, cit., p. 1740, provvede ad un esempio suggestivo molto chiaro: «*In presenza di una disposizione formulata in tal modo: "chiunque cagiona la morte di un uomo, ancorché sia anziano e malato, è punito". Se il legislatore eliminasse, in sede di riformulazione, la locuzione "ancorché sia anziano e malato", l'ambito di denotazione dell'illecito penale non cambierebbe: l'espressione è invero pleonastica sul piano della classe dei fatti astrattamente puniti dalla norma*»

²⁹⁴ In questo contesto si può far riferimento all'esempio di M. SCOLETTA, *Le parole sono importanti*, cit., p. 168, che approda ad una diversa conclusione.

c) L'argomento sistematico

Questo argomento si basa sulla comprensione del fatto che le parole, nel contesto giuridico, costituiscono solo il primo passo che un interprete deve compiere.

Successivamente, è necessario andare oltre le parole stesse per raggiungere un'interpretazione che sia in sintonia con il «contesto»²⁹⁵ in cui la norma è inserita.

È indiscutibile che ci sia «*comunque e necessariamente una componente "creativa" nell'attività del giudice, posto che il valore semantico di un termine non è mai univoco, ma condizionato dal contesto*»²⁹⁶.

Considerando il contesto specifico che mira a enfatizzare il reato di false comunicazioni sociali, sembra estremamente complicato negare l'importanza giuridica delle valutazioni, il che sarebbe coerente con i principi di coerenza normativa e ragionevolezza.

Contrariamente a quanto affermato dai sostenitori della visione restrittiva, che preferiscono il significato tradizionale dell'aggettivo «*materiali*» quando si riferiscono ai fatti, è interessante sottolineare che il linguaggio giuridico ha una sua specificità e, di conseguenza, il significato delle parole nel contesto legale non può essere dedotto dal linguaggio comune²⁹⁷.

Nel testo considerato, l'inserimento dell'attributo «*materialità*» deriva dall'intenzione del Legislatore di aderire alla formula di origine anglosassone, che si riferisce ai «*material facts*».

Di conseguenza, non è accurato sostenere che l'aggettivo abbia lo scopo di contrapporre la categoria dei fatti a quella delle valutazioni; piuttosto, va interpretato

²⁹⁵ Di interpretazione da contesto ne parla anche D. PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi*, cit., p. 6.

²⁹⁶ F. MUCCIARELLI, *Oltre un discusso «ancorché» le Sezioni Unite dalla Corte di cassazione e la legalità dell'interpretazione: qualche nota*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 5, che nello stesso contributo approfondisce la questione del giudice bocca della legge, figura oramai non più riproponibile nel diritto contemporaneo.

²⁹⁷ Cfr. F. MUCCIARELLI, *Oltre un discusso «ancorché»*, cit., p. 5, che afferma «*il rispetto della legalità non può essere limitato alla ricerca sui vocaboli, né può fermarsi alla squama verbale*».

come sinonimo di «essenzialità», in linea con il significato attribuito alla locuzione nel sistema da cui è stata adottata²⁹⁸.

Per quanto concerne l'impiego del termine «fatti», è rilevante osservare un fatto storico: già nel periodo precedente alla Riforma del 2002, anche senza alcun riferimento esplicito alle valutazioni nel testo, era ampiamente accettato che questo termine potesse abbracciare vasta gamma di informazioni, comprese le valutazioni.

In conclusione, la rimozione della frase «*ancorché oggetto di valutazioni*», con il conseguente ripristino parziale della formulazione precedente al 2002, da sola non può giustificare la conclusione che le valutazioni siano state eliminate, poiché tale interpretazione sarebbe irrazionale e incongruente dal punto di vista storico e sistematico²⁹⁹.

2.4. Il contrasto giurisprudenziale dopo la Riforma n. 69/2015: una never-ending story³⁰⁰.

Come già anticipato, la *querelle* concernente il falso estimativo non si è limitato alla sfera dottrinale, bensì ha coinvolto anche la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la V Sezione, specializzata nella trattazione dei reati societari, si è impegnata a risolvere il feroce dibattito che aveva profondamente diviso la comunità dottrinale.

Tuttavia, all'interno di questa Sezione, le decisioni sono state tutto, tranne che coerenti.

²⁹⁸ La stessa linea può essere applicata anche alla seconda caratteristica menzionata dal Legislatore riguardo ai fatti esposti o omessi: la «*rilevanza*». Questo requisito ha le sue radici nella normativa comunitaria, che lo associa all'importanza e alla non marginalità dell'inesattezza. Il riferimento è alla IV Direttiva CEE sul bilancio, art. 2, comma terzo.

²⁹⁹ Cfr. M.N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? la quale afferma che l'esito abrogativo delle valutazioni sarebbe: «illogico, oltre che storicamente e sistematicamente spiazzato».*

³⁰⁰ Cit. V. PACILEO, *La never-ending story delle valutazioni nel falso in bilancio e il sigillo delle Sezioni Unite*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, n. 2/2016.

Questa mancanza di coerenza ha portato, nel giro di breve tempo dall'entrata in vigore della Riforma, a sottoporre la questione alle Sezioni Unite penali. Le sentenze più significative, emesse nel periodo che va dalla metà del 2015 fino a maggio 2016, quando sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite, hanno adottato tesi antitetiche, creando in questo modo, una sorta di “dialogo” all'interno della stessa Sezione.

2.4.1. La tesi abrogazionista della Suprema Corte: la sentenza Crespi come parziale abolitio criminis del reato di false comunicazioni sociali.

All'indomani dell'entrata in vigore della Riforma del 2015, che segnava il trionfante ritorno di un elemento chiave del diritto penale societario dopo oltre dieci anni di declino, una decisione della V Sezione rischiava di mettere immediatamente in pericolo l'intera espansione prevista del reato di false comunicazioni sociali, come stabilito dalla stessa Riforma.

Si tratta della celebre sentenza Crespi³⁰¹, n. 33774/2015, riguardante un caso di bancarotta fraudolenta legato a reato societario.

La Cassazione, appena incaricata direttamente dal Legislatore di una questione di notevole importanza, ha adottato misure che potrebbero essere considerate un importante punto di svolta nella giurisprudenza relativa al falso estimativo.

In particolare, la Corte ha affermato come «*il dato testuale e il confronto con la previgente disciplina degli artt. 2621 e 2622 c.c., come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venire meno la punibilità del falso valutativo*»³⁰².

³⁰¹ Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, ric. Crespi, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015.

³⁰² Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774, in *Giurisprudenza penale*, § 2.1.i.

Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, il Legislatore, attraverso la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., avrebbe voluto chiaramente escludere dall'area di punibilità delle false comunicazioni, tutte le voci di bilancio che configurano a seguito di valutazioni, nonostante le opposte dichiarazioni in sede di *iter* legislativo.

Ciò che ha costituito la base fondamentale per giungere alla decisione è stata secondo i giudici, l'argomento testuale accompagnato da considerazioni di carattere sistematico, motivate dal confronto con altra norma contenuta nel Codice Civile, quale l'art. 2638 e con una norma di natura tributaria, ossia l'art. 4, lettera f) della l. 516/1982.

Iniziando la disamina, l'esclusione della rilevanza penale del falso avente ad oggetto poste di bilancio derivanti da un processo valutativo si basava su una serie di argomentazioni, principalmente legate alla necessità di interpretare la norma incriminatrice in modo coerente con il suo testo e con la c.d. *voluntas legis*, in conformità con i canoni interpretativi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni generali sulla legge in generale".³⁰³

Seguendo una simile approccio metodologico, finalisticamente orientato ad «un'interpretazione che faccia buona applicazione dei criteri ermeneutici propri della materia penale»³⁰⁴, in particolare del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tecuit*, la Suprema Corte ha attribuito una precipua portata dirimente alla scelta del Legislatore di privare l'enunciato normativo dal riferimento alle valutazioni³⁰⁵, dovendosi ritenere indicativo a tal riguardo come l'espunzione dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» fosse accompagnata dal contestuale mantenimento della formula «fatti materiali» utilizzata

³⁰³ L'art. 12 delle Preleggi fissa i canoni che devono presiedere all'interpretazione della norma giuridica, prevedendo espressamente che «*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ed alla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*».

³⁰⁴ Cass. Pen., Sez. V, n. 33774/2015, in *Giurisprudenza penale*, § 2.1.g.

³⁰⁵ E. MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in *www.la legislazione penale.eu*, 2016, p. 22.

dal Legislatore del 2002 ai fini della descrizione normativa dell'oggetto materiale della condotta.

In particolare, la nuova redazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., cambiando l'oggetto della condotta attiva privando l'espressione «*fatti materiali non rispondenti al vero*» del riferimento alle valutazioni, che veniva anche usata per descrivere le condotte omissive, implicava inevitabilmente il riconoscimento della punibilità solo per la «*valutazione di qualcosa di inesistente*» o per «*l'attribuzione di un valore a una realtà inesistente*»³⁰⁶.

Di conseguenza, ciò comportava l'esclusione della rilevanza penale per fatti che emergono da un processo di valutazione, considerato come un processo mediante il quale «*avviene l'associazione di una grandezza numerica ad una realtà sottostante e sussistente*»³⁰⁷.

L'intenzione del Legislatore di escludere la rilevanza penale del falso valutativo sembrerebbe chiara anche dalla scelta di utilizzare il termine «*fatti*» invece di «*informazioni*»³⁰⁸ per descrivere l'oggetto della condotta tipica.

La Corte Suprema concluse che l'eliminazione della frase «*ancorché oggetto di valutazioni*» e l'inserimento dell'espressione «*fatti materiali*» aveva effettivamente determinato una successione di leggi con effetto abrogativo, «*limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente*». In questo modo, si è giunta a una risoluzione del dibattito che aveva circondato l'uso del termine «*fatti*» nella disposizione abrogata, e si è resa chiara l'intenzione del Legislatore di escludere qualsiasi forma di valutazione dall'ambito di applicazione della norma, attraverso l'inserimento dell'aggettivo «*materiali*», a scopo specificativo³⁰⁹.

³⁰⁶ Cass. Pen., Sez. V, n. 33774/2015, in *Giurisprudenza penale*, § 2.2.

³⁰⁷ Cass. Pen., Sez. V, n. 33774/2015, in *Giurisprudenza penale*, § 2.2.b.

³⁰⁸ Si tratta di una terminologia che compariva nel disegno di legge n. 19: se il concetto di falsità delle informazioni societarie può ritenersi idoneo a ricomprendere anche le valutazioni, non può dirsi altrettanto del riferimento ai «*fatti materiali*».

³⁰⁹ F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?* in *Giur. it.*, 2015., p. 2216, sostiene questo passaggio poco decisivo e persuasivo poiché nemmeno in passato si dubitava che anche negli apprezzamenti valutativi vi fosse comunque un'eliminabile esigenza di specificità e concretezza.

In questo senso, si conferma la parziale *abolitio criminis* del reato con oggetto dati stimati e non certi, e questa esclusione sembra essere rafforzata anche dal secondo argomento di carattere sistematico menzionato nella motivazione della Corte, ossia la considerazione e il confronto con due disposizioni: l'art. 2638 c.c.³¹⁰ circa il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e la disposizione di cui all'art. 4, lett. f), legge n. 516/1982, contenete la previsione del reato di frode fiscale.

Circa la prima disposizione, la Suprema Corte riteneva possibile collocare il delitto in questione e le false comunicazioni sociali nello stesso contesto normativo.

Ciò era dovuto al fatto che l'art. 2638 punisce le condotte dei soggetti attivi indicati negli artt. 2621 e 2622 c.c., che, nelle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza, «*espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni*».

La Corte ritiene che un'interpretazione che ignori questa conservazione realizzerebbe «*una non giustificata differenziazione dell'estensione della condotta tipizzata in paralleli ambiti operativi, quali sono appunto quelli degli artt. 2621 e 2622 c.c. da una parte e art. 2638 c.c. dall'altro; norme che, sebbene tutelino beni giuridici diversi, sono destinate a sanzionare la frode nell'adempimento dei doveri informativi*»³¹¹.

Quanto alla seconda disposizione³¹², l'espressione «fatti materiali» era stata precedentemente utilizzata con l'obiettivo di circoscrivere l'oggetto del reato,

³¹⁰ L'art. 2638 c.c., rubricato "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" asserisce al primo comma: «*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, **ancorché oggetto di valutazioni**, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*».

³¹¹ Cass. Pen., Sez. V, n. 33774/2015, in *Giurisprudenza penale*, § 2.1.h.

³¹² L'art. 4, lett. f), della legge n. 516/1982 puniva, infatti, l'utilizzazione di «*documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero*», nonché il compimento di «*comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali*». Si è osservato come «*pacificamente una tale formulazione del dato normativo comportava l'irrelevanza*

escludendo completamente le valutazioni attive e passive relative al reddito dichiarato³¹³.

Nella sentenza Crespi l'approccio restrittivo derivava, inoltre, dalla lettura della disposizione perché interpretava il testo normativo concentrandosi sul significato letterale degli elementi strutturali. Questa interpretazione si basava sulla rimozione dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» e sulla sostituzione della parola «*informazioni*» con «*fatti materiali*» e dalla restrizione da riconoscere alla punibilità delle valutazioni nel contesto del settore penale tributario.

La decisione di escludere la possibilità di perseguire penalmente le valutazioni di bilancio sembrava derivare dalla preoccupazione di dover concedere al giudice un'eccessiva, se non completa, discrezionalità nel valutare se ci fosse falsificazione nelle valutazioni.

Questo timore era alimentato dalla mancanza di chiarezza nel testo normativo, resa ancora più evidente dalla mancanza di specifiche soglie per stabilire la rilevanza penale del falso nelle valutazioni³¹⁴.

Alla fine della decisione, la Corte precisa che questo effetto abrogativo si riferisce meramente alle valutazioni relative a dati reali della realtà concreta, in cui viene assegnato un valore diverso da quello corretto, ma avvenute sempre mediante

*penale di qualsiasi valutazione recepita nella dichiarazione dei redditi, in quanto ciò fu conseguenza di una scelta legislativa ben esplicitata nel disegno di legge e con la quale si vollero evitare conseguenze penali da valutazioni inadeguate o comunque in qualche modo discutibili alla luce della complessa normativa tributaria», cit., UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO – CORTE DI CASSAZIONE, Relazione per la Quinta Sezione penale (15 ottobre 2015) – False comunicazioni sociali, in *cortedicassazione.it*, p. 9. Con la riforma dei reati tributari del 2000, la formula «*fatti materiali*» è stata abbandonata per dare specifica rilevanza alle valutazioni divergenti da quelle corrette, seppur entro la soglia di tolleranza del 10% (art. 7, co. 2, d.lgs. n. 74/2000).*

³¹³ Cfr. F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?* in *Giur. it.*, 2015, pp. 2208 ss.; S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2015, pp. 1498, ss.

³¹⁴ M.N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi. Nota a Cass., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, Pres. Nappi, Rel Bruno, ric. Giovagnoli*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 4.

processi discreti, corretti e prudenti, senza coinvolgere alcun comportamento fraudolento richiesto dal testo della disposizione.³¹⁵

Al contrario, secondo questa decisione, la norma continua a includere i valori che, anche se registrati in bilancio, si riferiscano a operazioni completamente inesistenti. In questo caso, non si tratta di una valutazione errata, ma piuttosto dell'esposizione di «fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero», e la legge trova completamente applicazione.

Concludendo, la pronuncia Crespi aveva fortemente ridotto la portata delle fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., diminuendone la capacità repressiva in quanto escludere la rilevanza penale del falso valutativo, significa abrogare il reato di falso in bilancio dal momento che la quasi totalità delle voci del bilancio medesimo derivano da processi valutativi.

2.4.2. La tesi abrogazionista della Suprema Corte: la successiva sentenza della Banca Popolare dell'Alto Adige.

La pronuncia appena esaminata è stata avallata dalla decisione n. 6916 dell'8 gennaio 2016³¹⁶, sempre della V Sezione, bensì in composizione differente e conosciuta come il caso Banca Popolare dell'Alto Adige³¹⁷.

La V Sezione sottolinea il suo sostegno alla posizione restrittiva riguardo il falso in bilancio: dichiara di aderire, e pertanto, fornire una continuità applicativa al

³¹⁵ A. ROSSI, *Il falso valutativo nella sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi*, in *Dir. pen. e processo*, 2016, cit., p. 241, la quale ritiene che in base alla decisione «non paiono escluse tutte le valutazioni, ma soltanto quelle non irragionevoli, seppur non conformi a regole prudenziali, ovvero quelle non consapevolmente false ma rivelatesi false a posteriori».

³¹⁶ Cass. Pen., Sez. V, (ud. 8 gennaio 2016) 22 febbraio 2016, n. 6916, ric. Banca popolare dell'Alto Adige, in *Dir. pen. cont.*, 2 marzo 2016.

³¹⁷ È nuovamente oggetto di controversia il reato di bancarotta impropria derivante da reato societario, causato dalla commissione del delitto di false comunicazioni sociali, realizzato all'interno del bilancio dell'anno 2010 dell'istituto di credito.

principio precedentemente stabilito dalla Corte nella sentenza n. 33774/2015, attribuendo alla legge n.69/2015 valore parzialmente abrogativo³¹⁸ della fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., avendone escluso la rilevanza penale delle valutazioni.

Tale parziale *abrogatio criminis* risulta, a dire della Corte «*limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti inesistenti perché originati da contratti fittizi, l'esposizione di crediti concernenti i ricavi di competenza dell'esercizio successivo, l'esposizione di crediti relativi ad una fattura emessa per operazioni inesistenti)*»³¹⁹.

Inoltre, la decisione cercava di confutare alcune delle conclusioni chiave della sentenza Giovagnoli, in particolare riguardo all'interpretazione dell'espressione «*fatti materiali rilevanti*».

Secondo la Corte, la rimozione dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» dal testo normativo sarebbe chiaramente indicativa della volontà del Legislatore di eliminare la rilevanza penale del falso in relazione alle valutazioni e questo perché l'eliminazione di questa parte e delle soglie quantitative di punibilità richiederebbe una chiara reinterpretazione del significato semantico dell'espressione «*fatti materiali*», inteso come «*limitativo della punibilità ai fatti oggettivi, lasciando fuori dall'incriminazione le rappresentazioni valutative delle realtà economiche e finanziarie della società*»³²⁰.

In linea con questo approccio, la V Sezione ha proseguito asserendo che l'aggettivo «*materiali*», «*non è leggibile solo come contrario a quello di "immateriale", ma contiene anche un'accezione riconducibile all'oggettività dei fatti, in quanto tale estranea ai risultati valutativi*»³²¹; in più, non sarebbe fattibile associare l'interpretazione di origine anglosassone, che considera il termine «*materiali*» come equivalente a «*rilevanti*», poiché ciò porterebbe a una sostanziale ridondanza nel testo normativo, già specificante che

³¹⁸ Infatti, è stato stabilito come «*la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.*», abbia attuato «*una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente*».

³¹⁹ Cass. Pen., Sez. V, n. 6916/2016 § 2.1.

³²⁰ Cass. Pen., Sez. V, n. 6916/2016, § 2.8.1.

³²¹ Cass. Pen., Sez. V, n. 6916/2016, § 2.9. 1.

la condotta deve riguardare fatti che devono essere non solo «materiali», ma anche «rilevanti»³²².

Da ciò deriva la sottolineatura della Corte per cui «la tesi della superfluità dell'accenno normativo alle valutazioni non è pertanto più sostenibile»³²³.

2.4.3. La perdurante rilevanza del falso valutativo: la sentenza Giovagnoli.

Dopo la sentenza Crespi, immediatamente successiva all'entrata in vigore della l. 69/2015, il primo indirizzo giurisprudenziale favorevole alla perdurante rilevanza delle false valutazioni si ebbe con la sentenza n. 890/2015, Giovagnoli³²⁴.

La Sezione V ritorna, a stretto giro, sul nodo controverso posto dalle false comunicazioni sociali, adottando questa volta una soluzione diametralmente opposta, conservativa³²⁵, mirante al recupero di una esegesi della norma basata su ragioni della punibilità e sulle necessità di garantire una protezione effettiva.

In questa decisione, vengono abbandonate le statuizioni affermate nella pronuncia Crespi.

³²² Cass. Pen., Sez. V, n. 6916/2016, § 2.9.1. «Orbene, la diversa opzione interpretativa del termine “materiale” quale sinonimo di “rilevante”, tratta dalla realtà anglosassone, trova un ostacolo difficilmente superabile proprio nella riforma qui esaminata, e in particolare nella precisazione per la quale la condotta deve riguardare “fatti”, oltre che “materiali”, anche “rilevanti”. Ne consegue che la detta precisazione sarebbe superflua ove quest'ultimo fosse il senso da assegnare all'attributo della materialità. Deve ritenersi pertanto che il senso complessivo del riferimento normativo all'esposizione di “fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni” era dunque tutt'altro che contraddittorio. Detto altrimenti, quello che si voleva intendere era che il falso punibile potesse ricadere anche su dati contabili costituenti il risultato di valutazioni, purché le stesse fossero state svolte partendo da fatti materiali, riferiti a realtà economiche oggettivamente determinate».

³²³ Cass. Pen., Sez. V, n. 6916/2016, § 2.9.1.

³²⁴ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, in *Dir. pen. cont.*, 2016. Il caso in esame aveva ad oggetto il fallimento di una s.r.l., dichiarato nel 2006; l'amministratore della società era imputato per il reato di bancarotta impropria societaria, di cui al combinato disposto degli artt. 223 l. fall. e 2621 c.c., per aver esposto in bilancio una notevole quantità di crediti già divenuti inesigibili, c.d. crediti “incagliati”, omettendo pertanto, consapevolmente, di procedere alla dovuta svalutazione degli stessi.

³²⁵ Viene, in tal modo, disconosciuta l'interpretazione sostenuta da autorevole dottrina per cui la riforma delle false comunicazioni sociali, attuata con la l. 69/2015, avrebbe comportato una sostanziale *abolitio criminis*. In questo senso si erano espressi A. PERINI, *I fatti materiali non rispondenti al vero: barakiri del futuribile falso in bilancio?* in *Dir. pen. cont.*, 2015; R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie*, in *Guida al dir.*, 2015, n. 26.

Innanzitutto, la sentenza Giovagnoli si basava su un approccio metodologico diverso: mentre la sentenza Crespi attribuiva grande importanza alla comprensione dell'intenzione del Legislatore, ottenuta attraverso l'analisi dei lavori preparatori e il confronto con le formulazioni precedenti della norma, nella sentenza Giovagnoli la Corte, invece, ha riconosciuto che questi elementi potessero avere un significato meramente indicativo e relativo per poter giungere ad una corretta interpretazione della norma penale, la quale «*deve, primariamente, confrontarsi con il dato attuale, nella sua attuale significazione, e con la voluntas legis quale obiettivizzata e "storiciizzata" nel testo vigente [...] senza che possano assumere alcun valore le contingenti intenzioni del legislatore di turno*»³²⁶.

Questa metodologia chiaramente cercava di ripristinare il primato della legalità, obbligando l'interprete a dedurre il significato e lo scopo dell'incriminazione direttamente dalla norma stessa, senza tener conto del contesto legislativo circostante.³²⁷

Questa specificazione metodologica era necessaria in riferimento a disposizioni come quelle presenti negli artt. 2621 e 2622 c.c.

Siffatti articoli erano stati redatti da un Legislatore deficitario, introducendo norme che erano il risultato di «*problematici equilibri strategici e compromissori*»³²⁸. Tali norme erano state deliberate in termini generici e indefiniti, lasciando implicitamente al giudice il compito di definire i loro contenuti in base al contesto specifico in cui venivano valutate, contribuendo in questo modo a «completare» la previsione volta a garantire una tutela efficace³²⁹.

³²⁶ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 3.

³²⁷ F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaura dalla Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, § 2, secondo il quale attraverso queste parole «viene rivendicato il primato della legalità connessa non solo al dato normativo (la disposizione di legge) necessariamente oggetto di interpretazione all'interno del contesto di riferimento (id est: "il piano sistematico"), accompagnata dall'ammonimento dell'irrelevanza delle «intenzioni contingenti del legislatore di turno»: la volontà è quella che si ricava dal dato normativo in sé, non certo dalle mire del legislatore storico, in una a dir poco incerta esegesi di quelli che la Corte stessa non si perita di definire «problematici equilibri strategici e compromissori». È la disposizione come tale a vincolare l'interprete, indipendentemente dall'occasio legis».

³²⁸ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 4.

³²⁹ M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p.7. Dalla pronuncia si ricava che «La formulazione in termini volutamente generici

A conferma di ciò, nei lavori preparatori della Riforma, si afferma che «sarà la nostra Corte di Cassazione a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all'interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti», adottando un'interpretazione che praticamente concede al giudice di legittimità una sorta di delega.

Tutto ciò però si pone in netto contrasto con il principio di legalità sancito art. 25, comma secondo della Costituzione, e rappresenta un «tradimento della legalità della legge [...] consapevole e voluto o quantomeno accettato, rivelando così una evidente caduta di sensibilità nei confronti della legalità della legge e ponendo pertanto le premesse per una conseguente flessione della legalità effettuale», configurando un «esempio plateale di una incondizionata rinuncia all'esercizio dell'ars legiferandi»³³⁰.

In questo contesto, l'approccio metodologico adottato nella sentenza Giovagnoli sembra costituire una dichiarazione d'intenti, delineando principalmente per il giudice i principi ai quali dovrebbe fare riferimento nell'interpretazione e nell'applicazione della legge penale. Questo quadro di «legalità effettuale»³³¹ sembra essere coerente, dal punto di vista sistemico, con il nuovo concetto di legalità proposto

ed indeterminati domanda, allora, al giudice il compito di specifica determinazione in riferimento alle concrete fattispecie al suo esame, onde accertare se i fatti, di cui si assuma la falsa rappresentazione, siano o meno materiali e rilevanti», § 4.5.

³³⁰ Così F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p.2, il quale rammenta che «la tecnica legislativa ormai generalmente invalsa non sembra più in grado neppure di tentare di delineare tipi criminosi, poiché trascorre egualmente tra i due estremi entrambi contrari alla individuazione del "tipo": o ci si accontenta di formule onnicomprensive, incapaci di afferrare concettualmente ed esprimere non solo il c.d. "alone marginale" del significato semantico ma anche il suo "nucleo centrale"; oppure si indulge, al contrario, in una casistica esasperata cercando così di inseguire l'ultimo eclatante episodio criminoso di risonanza mediatica. E, se è sicuramente indeterminata – prima in the books e poi in action – la formulazione vaga e onnicomprensiva del precetto, anche i tipi troppo frammentati e troppo "angolosi" sono un sicuro fomite di indeterminatezza – almeno in action – in quanto fatalmente spingono il giudice verso operazioni interpretative di "arrotondamento" del tipo.»

³³¹ F. PALAZZO, *ultima op. cit.*, p. 1. Secondo l'Autore la legalità effettuale «è il risultato non solo di come in concreto i giudici comuni maneggiano le leggi, del rapporto insomma che essi instaurano culturalmente e operativamente con la legge. È anche il risultato dell'idea che della legge hanno gli organi chiamati a presidiare la garanzia della legalità e, dunque, della fisionomia che alla legalità imprimono la Corte costituzionale e le Corti europee, in particolare quella di Strasburgo».

dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) nell'ambito di una reinterpretazione dell'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo³³².

Dopo aver spiegato i principi metodologici che avrebbero dovuto guidare la comprensione dell'intenzione oggettiva della norma penale, al fine di evitare possibili approssimazioni dovute alle carenze tecniche del linguaggio normativo, la Corte Suprema ha respinto l'idea che l'eliminazione della formula «*ancorché oggetto di valutazioni*» avesse un impatto sulla rimozione della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: è stato sostenuto che questa formula concessiva non potesse in alcun modo alterare il significato della frase «*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*», dove l'inserimento nella disciplina del 2002 andava ricondotto ad una «*finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale*»³³³.

A rigore di quanto appena esposto, una autorevole dottrina aveva notato che, già con riferimento alle norme sulle false comunicazioni sociali dopo la Riforma del 2002, l'aggiunta della clausola «*ancorché oggetto di valutazioni*» altro non era che il «*frutto di una superfetazione che nulla aggiunge e nulla toglie ai "fatti" di cui al previgente art. 2621, n.1, c.c.*»³³⁴, riconoscendo in capo all'inciso in questione una mera funzione esplicativa della punibilità del falso valutativo: in tal senso dunque, il richiamo all'aggettivo «*materiali*» giovava essenzialmente ad escludere dall'area del penalmente rilevante le opinioni soggettive, i pronostici e le previsioni³³⁵.

Quindi, se l'importanza di quella clausola era semplicemente quella di confermare l'interpretazione a cui dottrina e giurisprudenza erano già giunte con riguardo alla versione originale del reato di false comunicazioni sociali, la sua

³³² Art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo «1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

³³³ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 4.

³³⁴ S. SEMINARA, *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 677.

³³⁵ A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p. 280.

rimozione nella legislazione attuale appare come una sorta di «operazione di pura pulizia descrittiva del fatto incriminato»³³⁶ eliminando ciò che era superfluo ed abbondante.³³⁷

Dopo aver stabilito che l'eliminazione dell'inciso era superflua per escludere le valutazioni di bilancio dalla sfera di punibilità della norma incriminatrice, la sentenza si basava sulle premesse precedentemente espresse dalla Corte di Cassazione nella Relazione dell'Ufficio del Massimario del 15 ottobre 2015.

Queste premesse collegavano il riconoscimento della rilevanza penale delle dichiarazioni valutative ai significati attribuiti agli aggettivi «materiali» e «rilevanti» che caratterizzavano l'oggetto materiale del comportamento.

Tali aggettivi venivano considerati come termini tecnici, non comuni³³⁸, il cui origine poteva essere rintracciata nelle discipline economiche anglo-americane e, soprattutto, nella legislazione comunitaria.

In questo contesto, l'espressione «materiali», che deriva da una traduzione imperfetta del concetto di «material fact», dovrebbe essere interpretata come la fondamentale importanza del fatto riportato nel bilancio³³⁹.

³³⁶ M.N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, Nota a Cass., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli, in *Dir. pen. cont.*, 2016, cit., p. 146.

³³⁷ Indi per cui, la rimozione dell'inciso in questione non deve essere interpretata come una volontà del Legislatore di modificare o ridurre il campo di applicazione della norma, che al contrario rimane invariato. Infatti, secondo i giudici di legittimità, l'intervento del Legislatore aveva come intenzione la semplificazione della normativa, eliminando una precisazione ritenuta superflua, poiché era stata considerata una sovrapposizione linguistica inutile. Infatti, ciò si ricava dalle motivazioni della sentenza in cui si è escluso che «la rimozione dal testo previgente della locuzione “ancorché oggetto di valutazioni” [...] possa, di per sé, assumere alcuna decisiva rilevanza», facendo sì che nei «fatti materiali» oggetto di esposizione nei veicoli informativi siano ricomprese anche i fatti oggetti di valutazione. In più. «l'intervento in punta di penna del legislatore ha inteso “alleggerire” il precipitato normativo, espungendo una precisazione reputata superflua, siccome mera superfetazione linguistica».

³³⁸ Infatti, le qualifiche di «materialità» e «rilevanza» non andrebbero interpretate «secondo la comune accezione dei termini usati», che la Corte ritiene «inconferente e, persino, erronea».

³³⁹ Il concetto di materialità del fatto richiamato dalla Corte coincide con quello di *materiality*, di matrice anglosassone, e da tempo considerato dagli economisti anglo-americani criterio guida nella redazione del bilancio; cfr. «la qualificazione materiale di riconnette al concetto tecnico di materialità (o materiality), che, da tempo, gli economisti anglo-americani hanno adottato come criterio fondamentale di redazione dei bilanci di esercizio ed anche della revisione», cit., Cass. n. 890/2015, § 4.2.

Di conseguenza, si sottolinea la necessità che nella compilazione del bilancio vengano inclusi solo «i dati informativi essenziali ai fini informativi, restandone al di fuori tutti i profili marginali e secondari»³⁴⁰.

Secondo i giudici, il parametro alla stregua della valutazione dell'essenzialità del falso ricadente sul fatto andrebbe rintracciato nel principio comunitario della «*true ad fair value*»³⁴¹ il quale è stato trasportato nell'attuale formulazione dell'art. 2423, comma secondo, c.c., che richiede una «*rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato economico di esercizio*».

Le stesse considerazioni valgono anche per l'aggettivo «rilevante», di derivazione comunitaria, collegato al concetto di *rilevanza* di cui all'art. 2, punto 16 della Direttiva 2013/34/UE³⁴² che definisce “rilevante” «*lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'impresa*», con la precisazione che «*la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*»³⁴³.

La richiesta della *rilevanza* potrebbe anche servire come compensazione all'eliminazione delle famigerate soglie³⁴⁴.

Pertanto, per la sentenza che si sta esaminando, la *materialità* e la *rilevanza* sono due concetti che devono essere apprezzati «*in rapporto alla funzione precipua dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci ed al*

³⁴⁰ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 4.2.

³⁴¹ Il riferimento è all'art. 2, comma 3 della IV Direttiva CEE (Direttiva del Consiglio 25.7.1978, n. 78/660/CEE) sul bilancio d'esercizio; all'art. 16, comma 3 della VII Direttiva CEE (Direttiva del Consiglio 13.6.1983, n. 83/349/CEE) sul bilancio consolidato.

³⁴² La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento italiano con il d.lgs. n. 136/2015, entrato in vigore il 16 settembre 2015.

³⁴³ La Corte, ha inoltre affermato che «*la mancata riproposizione dello stesso aggettivo nell'individuazione delle condotte commissive necessarie ai fini del reato di cui all'art. 2622 c.c., in tema di società quotate [...], può trovare verosimilmente giustificazione alla luce del particolare (e più rigoroso) regime di garanzia cui è sottoposta quella peculiare tipologia societaria (oltre all'obbligo del previo controllo del bilancio da parte di società di revisione)*», § 4.4.

³⁴⁴ Per i giudici della V Sezione, il criterio della rilevanza serve da «*contrappeso all'eliminazione delle soglie di punibilità e del riferimento alle valutazioni estimative [...] per riaffermare il potere discrezionale del giudice in materia di accertamento del coefficiente di significatività [...] della falsa rappresentazione, da apprezzarsi in concreto al di là di ogni predeterminazione positiva in termini quantitativi*», § 4.5.

*pubblico, nel senso che l'informazione non deve essere "fuorviante", tale, cioè, da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli utilizzatori*³⁴⁵.

In più, entrambe le aggettivazioni sono definite dalla Corte come «*facce della stessa medaglia*» in quanto «*postulato indefettibile di "corretta" informazione*» e quindi, «*lungi dal costituire ridondante endiade, devono essere intese nella loro genesi, finalisticamente connessa alla funzione precipua del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, quali veicoli di informazioni capaci di orientare, correttamente, le scelte operative e le decisioni strategiche dei destinatari*»³⁴⁶.

Di quest'avviso, anche il sostantivo «*fatto*» non può essere considerato nel suo significato comune di accadimento nella realtà, «*quanto piuttosto nell'accezione tecnica di dato informativo della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni societarie sono destinati a proiettare all'esterno*»³⁴⁷; la decisione di utilizzare l'ampia espressione «*fatti*» invece di quella più appropriata, cioè «*dato informativo*», che sicuramente meglio rappresenta dal punto di vista tecnico il contenuto del bilancio «*non è casuale, non solo per la più ampia accezione in cui deve essere inteso [...], ma soprattutto per la sua flessibilità, in quanto utilmente spendibile in riferimento al bilancio, ma anche alle altre, obbligatorie, comunicazioni sociali*»³⁴⁸, nella quali anche i fatti *strictu sensu* intesi, ossia gli eventi collegabili alla gestione, possono assumere rilevanza ed essenzialità ai fini della corretta rappresentazione della situazione della società.

La Corte conclude sostenendo che «*se "fatto" latu sensu è il dato informativo e se "materiali e rilevanti" sono soltanto i dati oggetto di informazioni essenziali e significative, capaci di influenzare le opzioni degli utilizzatori, anche le valutazioni, ove non rispondenti al vero, sono in*

³⁴⁵ Le comunicazioni sociali, sulla base della loro funzione di criterio-guida volta ad assicurare l'assunzione delle determinazioni economiche ad un insieme di destinatari, non possono fornire dati fuorvianti, in modo da influenzare in modo distorto il patrimonio cognitivo e la capacità decisionale degli *stakeholders*, così F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

³⁴⁶ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 4.3.

³⁴⁷ Dunque, seguendo il ragionamento, l'espressione «*fatti materiali*» dev'essere interpretata nel senso di informazioni cruciali ed essenziali per operare una ricostruzione accurata e veritiera circa l'intera situazione societaria. In più, il mutamento della parola «*informazioni*» con «*fatti*», non avrebbe alcuna importanza, poiché, come notato dai Giudici «*il sostantivo "informazioni" sarebbe stato persino superfluo in un contesto comunicativo che si sostanzia null'altro che di informazione*».

³⁴⁸ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 4.4.

grado di condizionare, negativamente, le scelte strategiche ed operative. Sicché sarebbe manifestamente illogico escluderle dal novero concettuale delle rappresentazioni, potenzialmente “false”»³⁴⁹.

Chiarito in via favorevole il nodo sulle false valutazioni, la successiva sfida consiste nella definizione del concetto di falsità che si dovrà impiegare quando si tratterà di giudicare la rilevanza penale delle valutazioni, con riferimento alle quali non è possibile emettere un giudizio basato sulla distinzione vero/falso, ma potrà basarsi solamente su parametri di correttezza o scorrettezza.

Questo solleva la questione di trovare un criterio che consenta di valutare, e quindi, esaminare qualsiasi discrepanza nelle voci di bilancio rappresentate nel documento dopo un processo di valutazione, rispetto alla realtà oggetto di registrazione.

Dunque, è necessario delineare il criterio di rilevanza della falsità.

Successivamente ad aver spiegato che *«falso [...] non può mai essere un “fatto” (perché il fatto o esiste o non esiste nella realtà), ma solo la rappresentazione che di esso è data»³⁵⁰*, la Corte nota che *«il problema [...] riguarda [...] la falsa rappresentazione del fatto oggetto di valutazione»³⁵¹*, concludendo che *«se è indiscusso che solo gli enunciati informativi possono dirsi falsi, è ormai universalmente riconosciuto che il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica bensì la sua destinazione comunicativa ad assegnare una possibile funzione informativa a un qualsiasi enunciato»³⁵².*

Da questo presupposto, la Corte riconosce che il concetto di falsità può essere applicato anche a dichiarazioni valutative ed estimative, *«sicché, quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi universalmente accettate, l'elusione di quei criteri od anche l'applicazione di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate, costituisce falsità nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità*

³⁴⁹ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 4.5.

³⁵⁰ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 5.

³⁵¹ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 5.

³⁵² Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 5.

“convenzionale” conseguibile solo con l’osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltretutto di certezza e trasparenza»³⁵³.

A questo riguardo, la Corte, avvalendosi di un parallelismo con il c.d. falso ideologico³⁵⁴, non ha alcuna titubanza circa il riferimento al criterio del “vero legale”³⁵⁵.

La falsità può quindi manifestarsi anche in relazione alle valutazioni ed è definita dal grado di opinabilità censurabile, misurata in base alla non conformità del metodo di valutazione rispetto a una serie di criteri chiaramente stabiliti, in particolare l’art. 2426 c.c., la Direttiva comunitaria 2013/34/UE menzionata in precedenza, gli *standard* internazionali IAS/IFRS e le prassi contabili universalmente riconosciute, tra cui rivestono un’importanza significativa i principi contabili nazionali sviluppati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)³⁵⁶.

³⁵³ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 5.

³⁵⁴ In materia di falso ideologico le valutazioni possono essere valutate non solo in termini di correttezza, ma anche in termini di falsità, poiché inserite «nell’ambito di contesti che implicino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi» e “laddove il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione», Cass. Pen., Sez. V., 30 novembre 1999, n. 1004.

³⁵⁵ Dal momento che la Corte sostiene «In tale prospettiva, non par dubbio che ad assumere rilievo, in ultima analisi, è non tanto la fedele trasposizione (pur sempre problematica) della realtà “oggettiva” della società (c.d. verità oggettiva di bilancio), quanto piuttosto la corrispondenza della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o da standards tecnici universalmente riconosciuti [...] coglie certamente nel segno chi, in dottrina, sostiene che si tratta, propriamente, di un “vero legale”, in ragione della predeterminazione normativa dei criteri di redazione», § 6, p. 12; in questo senso anche F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*, Cass., Sez. V pen. 12 novembre 2015 (dep. 12 gennaio 2016), n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, Ric. Giovagnoli, in *Dir. pen. cont.*, 2016, cit., il quale afferma che «il bilancio è “vero” non già perché rappresenti fedelmente l’obiettivo realtà aziendale sottostante, bensì perché si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito».

³⁵⁶ M.N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 148, la quale rammenta «La falsità sarà allora ben possibile anche in questo campo, se osservata all’esito del giudizio, e sarà rappresentata dal livello di opinabilità censurabile, in ragione della non rispondenza del metodo valutativo a criteri positivamente determinati, dei quali vi era l’obbligo di tener conto». A tal riguardo la Corte afferma che deve considerarsi come falso non soltanto «l’enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenute false attestazioni», ma anche la valutazione che non sia conforme a «parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi» ossia quelli individuati «dalla disciplina civilistica (tra cui il nuovo art. 2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario (da ultimo, la citata direttiva 2013/34/UE e gli standards internazionali IAS/IFRS) o da prassi contabili generalmente accettate (es. principi contabili nazionali elaborati dall’organismo italiano di Contabilità)», Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 6.

Pertanto, è ampiamente accettato il riconoscimento della rilevanza penale delle valutazioni che «non sono frutto di mere congetture o arbitrari giudizi di valore, ma devono uniformarsi a criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica [...], dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario [...] o da prassi contabili generalmente accettate»³⁵⁷, con il corollario che «il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancora oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 c.c., nonostante la soppressione dell'inutile inciso ancorché oggetto di valutazioni»³⁵⁸.

In più, la tesi sostenuta dalla pronuncia in esame risultava altamente coerente grazie al suo inserimento in un contesto teleologico, in base al quale l'identificazione dell'oggetto giuridico del reato di false comunicazioni sociali era in linea con l'interesse generale del ragionevole affidamento, del quale il redattore del bilancio deve garantire la veridicità e la completezza delle informazioni societarie³⁵⁹.

Secondo l'approccio delineato nella sentenza Giovagnoli, la punibilità delle valutazioni dipenderebbe, innanzitutto, dalla corretta interpretazione dell'aspetto materiale del comportamento incriminato, che viene identificato come la divulgazione falsa di dati informativi essenziali, capaci di influenzare le decisioni dei destinatari; in secondo luogo, dalla determinazione di criteri prestabiliti dalla legge, che permetterebbero di valutare la falsità delle valutazioni di bilancio ed infine, dalla congruenza della loro incriminazione con l'oggetto giuridico del reato, che consiste nella veridicità, completezza e trasparenza delle informazioni societarie al fine di garantire una rappresentazione accurata per i destinatari della comunicazione sociale³⁶⁰.

³⁵⁷ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 6.

³⁵⁸ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 6.

³⁵⁹ La tesi, dunque, vale a «ripudiare la tesi dell'irrelevanza delle false valutazioni di dati contabili, in realtà sicuramente capaci di influenzare, negativamente, le scelte degli utilizzatori di bilancio», cit., Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 7.

³⁶⁰ M. N. MASULLO, *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi*, cit., p. 148, secondo cui «la punibilità del falso valutativo dipenderebbe: a) dalla corretta interpretazione dell'oggetto materiale della condotta incriminata, da leggersi quale falsa esposizione di dati informativi essenziali e capaci di influenzare le scelte dei destinatari (all'interno dei quali trovano agevolmente posto le valutazioni); b) dalla possibilità di sindacare in termini di falsità anche le valutazioni di bilancio, laddove si discostino dai criteri predeterminati per legge; c) dalla congruenza della loro

Da quanto argomentato, in conclusione, la Corte giunge all'affermazione del seguente principio di diritto: «Nell'art. 2621 c.c., il riferimento ai fatti materiali oggetto di falsa rappresentazione non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implicino accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi»³⁶¹.

La dottrina più autorevole aveva accolto positivamente le conclusioni della sentenza Giovagnoli, la quale non solo era vista come approdo ad una vera e propria «legalità restaurata»³⁶², ma era anche considerata la scelta più saggia dal punto di vista politico-criminale. Questo perché, riconoscendo la rilevanza penale delle valutazioni false, si evitava il rischio di un'abrogazione sostanziale del reato di falso in bilancio, che si sarebbe verificata se non fossero state perseguite penalmente le condotte più comuni e pericolose allo scopo di garantire una rappresentazione accurata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per i destinatari delle comunicazioni societarie.

2.4.4. La perdurante rilevanza del falso valutativo: la sentenza Beccari.

La sentenza Beccari³⁶³, depositata dopo l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, si attesta in piena aderenza con la sentenza Giovagnoli e, di conseguenza,

incriminabilità con la rinnovata oggettività giuridica da rinvenirsi nella veridicità, completezza e trasparenza dell'informazione societaria funzionalizzata all'obiettivo di fedele rappresentazione da parte dei destinatari».

³⁶¹ Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890, § 8.

³⁶² Locuzione utilizzata nel titolo del contributo di F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione*.

³⁶³ Cass. Pen., Sez. V, n. 12793, ud. 2 marzo 2016 – dep. 30 marzo 2016, ric. Beccari. Si trattava di un caso in cui agli imputati veniva contestato, tra l'altro, di aver omesso nelle relazioni e nelle altre scritture sociali riferibili agli anni 1995, 1997, 1998 e 2000, informazioni su operazioni speculative, consistenti in finanziamenti in valuta estera. La condotta contestata si basava nell'aver riportato all'interno della voce “utili di esercizio”, le entrate derivanti, invece da finanziamenti, al fine di far apparire come ingente il

nettamente in contraddizione con le decisioni delle sentenze Crespi e Banca Popolare dell'Alto Adige a sostegno dell'avversata tesi parzialmente abrogativa.

Essa ribadisce la continuità con la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., nella formulazione antecedente alla Riforma del 2015, asserendo che *«negare la possibilità che il falso possa realizzarsi mediante valutazioni significa negare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che il bilancio si struttura di per sé necessariamente anche in un procedimento valutativo, i cui criteri sono indicati dalla legge, come chiaramente evincibile dal disposto di cui all'art. 2426 c.c.»*³⁶⁴.

La Corte sottolinea che non qualsiasi difformità³⁶⁵ rispetto al modello legale sarà automaticamente punibile, visto che andrà posta attenzione alla rilevanza: perciò, sarà da accertare sempre la concreta idoneità di questa difformità ad indurre in errore il destinatario del documento.

2.4.5. La remissione della questione alle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione: la sentenza Passarelli³⁶⁶.

Stante lo sgomento emerso in seno alla V Sezione, la Corte con ordinanza n. 676 del 2 marzo 2015³⁶⁷, ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite penali, quale Sezione più autorevole della Cassazione, la questione in modo che potesse sciogliersi il complesso nodo inerente la rilevanza penale o meno del falso valutativo:

valore della produzione della società. Tale falsità per omissione sarebbe riconducibile alla condotta di valutazione mendace.

³⁶⁴ Cass. Pen., Sez. V, n. 12793/2016, § 4.3.

³⁶⁵ Cass. Pen., Sez. V, n. 12793/2016, § 4.5.

³⁶⁶ Cass. Pen., Sez. Un., sentenza 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ric. Passarelli, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

³⁶⁷ Cass. Pen., Sez. V, Ord., 2 marzo 2016, n. 676. Le Sezioni Unite penali hanno affrontato la seguente questione *«Se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l'art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato nell'art. 2621 cod. civ. l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie»*. È bene dire che la questione controversa riguardi anche l'art. 2622 c.c., dove l'inciso in questione è stato eliminato.

viene chiesto di chiarire, una volta per tutte, il significato dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» e la portata, semmai, innovativa della sua elisione dal testo degli artt. 2621 e 2622 c.c., ponendo fine alla *vexata quaestio*.³⁶⁸

Nell'affrontare il contrasto giurisprudenziale che si è analizzato precedentemente, le Sezioni Unite penali sono giunte, in linea con la sentenza Giovagnoli, all'enunciazione del seguente principio di diritto: «*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri genericamente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione*»³⁶⁹.

Pertanto, viene affermato che, per la configurazione del reato di false comunicazioni sociali, il concetto di falso valutativo è ancora penalmente rilevante, nonostante l'elisione dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», constatando che considerare le valutazioni come parte del quadro penalmente rilevante pare l'unica interpretazione possibile³⁷⁰ per garantire una tutela effettiva del bilancio, inteso come strumento con un chiaro scopo informativo, poiché «*"sterilizzare" il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura*»³⁷¹.

³⁶⁸ Cfr. D. PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 1. Sembra trattarsi di un dibattito ampiamente anticipato e "voluto" dal Legislatore del 2015, come si evince dai lavori preparatori. Durante la riforma, era sorta una disputa sull'opportunità o meno di includere nuovamente nella nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*». Da un lato, si schierava chi appoggiava l'idea secondo cui l'eliminazione dell'inciso avrebbe comportato l'esclusione della rilevanza penale dei fatti estimativi; dall'altro lato, altri sostenevano, data la sua natura meramente concessoria, che la sua soppressione non avrebbe avuto alcuna rilevanza, poiché si trattava di una formula con cui il Legislatore intendeva solamente specificare ciò che era già implicito nella funzione propria del bilancio. Come afferma D. PIVA, *Op. cit.*, p. 6: «*si trattava di un inciso sintatticamente subordinato*». Il Legislatore, con la riforma del 2015, aveva raggiunto una formulazione di compromesso che potesse incontrare il favore della maggioranza parlamentare. Inoltre, aveva dichiarato apertamente l'intenzione di eliminare formalmente l'inciso e lasciare alla giurisprudenza il compito di pronunciarsi, circa le conseguenze della sua eliminazione. Questo avrebbe enfatizzato il ruolo e il potere del giudice che la riforma del 2002 aveva limitato, soprattutto attraverso le soglie di punibilità.

³⁶⁹ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 12.

³⁷⁰ Questa ricostruzione appare l'unica plausibile dal momento che quasi la totalità delle poste di bilancio assume carattere valutativo.

³⁷¹ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.1.

Sulla base di questa considerazione, dunque, l'eliminazione di una proposizione subordinata, con un significato meramente ancillare, concessivo non può, da sola, giustificare una significativa restrizione dell'ambito di applicazione della disposizione.

Le Sezioni Unite, in questi termini, intendono respingere categoricamente qualsiasi argomento presentato a favore della tesi abrogazionista³⁷², evitando, così, qualsiasi possibilità di una *interpretatio abrogans*, volta ad annullare gli effetti ampliativi voluti con la Riforma del 2015.

La parte iniziale della pronuncia, ricostruisce la genesi del contrasto esaminando le diverse decisioni prese nei mesi precedenti relative all'argomento in questione.

In particolare, nell'evoluzione ripercorsa dal Supremo Collegio circa le varie formulazioni del reato di false comunicazioni che si sono susseguite nel tempo dal Codice del Commercio del 1882 alle varie enunciazioni nel Codice Civile, viene sottolineato il mutamento del bene giuridico protetto: attualmente è orientato, in chiave monoffensiva, a preservare la trasparenza societaria, quale *focus* posto al centro dell'offesa, con la conseguente rilevanza penale della condotta pure in assenza di un effettivo danno patrimoniale cagionato a soci o creditori³⁷³.

Nel cuore della sentenza, le Sezioni Unite giungono alla formulazione del principio di diritto dopo aver sconfessato le motivazioni della V Sezione a sostegno della tesi abrogazionista: i giudici notano come questa tesi si basasse precipuamente sull'interpretazione letterale³⁷⁴.

³⁷² Se si sostenesse la tesi abrogazionista, gli effetti estensivi ottenuti nel 2015 finirebbero «*per presentare una significativa falla nella sua trama costitutiva, prestandosi ad una lettura depotenziata proprio nella parte che dovrebbe essere una delle più qualificanti: quella della trasparenza aziendale, quale strumento di contrasto all'economia sommersa e all'accumulo di fondi occulti, destinati non raramente ad attività corruttive*», Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.4.

³⁷³ Infatti, i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., sono reati di pericolo e non di danno, in quanto non è necessario dimostrare l'effettivo danno frutto di comportamenti contabili illeciti, bensì l'illecito si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile da parte dei destinatari.

³⁷⁴ Ossia il principio «*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*» secondo cui ciò che non è scritto in una legge si presume che non sia stato voluto dal Legislatore. Quindi, secondo tale interpretazione, la rimozione dell'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» non può restare senza un'efficacia pratica.

Per proseguire con accuratezza nella disamina dell'apparato motivazionale della sentenza, è bene affrontare la prima parte che si può suddividere su due piani differenti, quello testuale e quello sistematico, per poi concentrarsi sulla seconda parte

Per quanto concerne il piano testuale, la Corte, evidenzia in accordo con il ragionamento già delineato dalla sentenza Giovagnoli, che l'art. 12 delle Preleggi non si limiti alla considerazione del solo «*senso fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse*», ma travolga anche «*l'intenzione del legislatore*».

Infatti, viene posto l'accento su come «*l'interpretazione letterale altro non è che un (indispensabile) "passaggio" funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo*» e, alla luce dell'art. 12 preleggi, «*non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete [...] Quando, come nel caso in esame, un nuovo testo normativo prende il posto di uno precedente, operando non un'aggiunta o una sostituzione di un'espressione verbale ad un'altra, ma una mera soppressione di una frase (peraltro, sintatticamente subordinata), è di tutta evidenza che uno sforzo ermeneutico che si arrestasse, appunto, all'involucro verbale e si risolvesse in un'analisi lessicale non potrebbe dare risultati soddisfacenti*»³⁷⁵.

Come già evidenziato, con la Riforma dei reati societari, l'obiettivo del Legislatore era quello di restituire maggior efficacia repressiva alla fattispecie ed in particolare alle false comunicazioni sociali, divenute ormai *reato spia* di moltissimi fenomeni corruttivi³⁷⁶.

Fatta questa premessa, dunque, l'elisione dell'inciso, intesa come abolizione della rilevanza penale del falso valutativo, sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti in sede di Riforma: invece di rafforzare, indebolirebbe l'efficacia nel contrastare gli atti

³⁷⁵ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 8 – 8.1. Come sostiene D.PIVA, *Le sezioni unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false valutazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, pp. 6 ss., la Corte apre la sua decisione con un rimprovero rispetto «*all'eccessiva enfaticizzazione accordata al dato letterale della norma*».

³⁷⁶ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 5.4, «*la l. 27 maggio 2015, n. 69 [...] si iscrive nell'ambito di una "strategia anticorruzione", atteso che proprio il falso in bilancio viene considerato come un "reato-spia" dei fenomeni corruttivi*».

corruttivi, che potrebbero includere la creazione dei cosiddetti fondi neri, rappresentanti una minaccia ancora maggiore per la trasparenza societaria.

Pertanto, per quanto attiene l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*», non risulta possibile assegnare alcun valore ermeneutico alla sua espunzione, poiché esso svolgeva una «*funzione “ancillare” con funzione esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale*»³⁷⁷.

La Corte, si sofferma anche sulla contrapposizione di «*fatti materiali*» alle «*valutazioni*», che si rinviene come priva di fondamento poiché «*il bilancio non contiene “fatti”, ma il “racconto” di tali fatti*», pertanto, «*un fatto, per quanto materiale, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere raccontato in unità monetarie e, dunque, valutato (o se si vuole apprezzato)*»³⁷⁸.

In più, un ulteriore argomento posto dalla V Sezione a sostegno delle decisioni restrittive, ma che le Sezioni Unite hanno ritenuto non persuasivo è quello riguardante il confronto con l'art. 2638 c.c., in cui l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» in riferimento ai fatti materiali è stato mantenuto. Infatti, le Sezioni Unite replicano affermando che «*detto “accostamento” ha perso significato atteso che, già quando entrò in vigore la riforma del falso in bilancio introdotta dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 [...] l'art. 4, lett. f), legge 7 agosto 1982, n. 516, era stato sostituito dall'art. 7 comma 2, d.lgs., 10 marzo 2000, n.74 [...] che ha sancito, anche in campo tributario, la rilevanza penale delle valutazioni che differiscono di oltre il 10 per cento rispetto a quelle corrette*»³⁷⁹.

La Corte si sofferma, inoltre, sul significato da riservare alle aggettivazioni «*materialità*»³⁸⁰ e «*rilevanza*» in relazione ai fatti oggetto della condotta di falsa esposizione o di omissione.

³⁷⁷ A questo riguardo, la Corte mette in luce come «*sarebbe paradossale chiedersi quale sia il significato proprio delle parole soppresse*», bensì sarebbe utile «*interrogarsi sul significato della frase come risulta dopo la soppressione*», § 8.1.

³⁷⁸ Cass. Pen., Sez. un., n. 22474/2016, § 9.2.

³⁷⁹ Cass. Pen., Sez. un., n. 22474/2016, § 9.3.

³⁸⁰ «*“Materialità” altro non vuole significare che essenzialità, nel senso che, nella redazione del bilancio, devono essere riportati e valutati solo dati informativi essenziali, cioè significativi ai fini dell'informazione: quelli utili e necessari per garantire la «rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica della società e del risultato economico di esercizio (art. 2423 c.c.)»*», Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 5.3.

Contraddicendo l'impostazione delineata dalla concezione abrogazionista, sostenuta dalla sentenza Crespi³⁸¹, le Sezioni Unite cercano di dare un aggiuntivo e diverso significato al concetto di «materiale»: «materiale» è qualcosa che, anche se è un fatto di per sé, per poter essere posizionato nel documento-tipo del bilancio d'esercizio, dovrà necessariamente essere «*“raccontato” in unità monetarie*»³⁸² e tradotto in termini contabili, quindi, «*valutato (o se si vuole apprezzato)*»³⁸³. Questa aggettivazione vale ad escludere dalle valutazioni penalmente rilevanti solamente «*le opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le previsioni, i progetti, le dichiarazioni d'intenti, ecc...*»³⁸⁴.

L'aggettivazione «*rilevanti*»³⁸⁵, che ha comportato l'eliminazione delle soglie di punibilità, secondo la Corte, mira a delimitare la rilevanza penale dell'esposizione di fatti falsi o la loro omissione nel bilancio d'esercizi.

Questa rilevanza non si concentra tanto su ogni singolo discostamento rispetto ai canoni di redazione valutazione, ma piuttosto sulla difformità dal carattere decettivo e fuorviante che si traduca in un effettivo potenziale inganno dei destinatari dell'informazione societaria in confronto dei quali vige l'obbligo di un'esposizione veritiera e conforme ai fatti.

Affinché il falso possa essere qualificato come penalmente rilevante, deve comportare un'alterazione significativa, in grado da rendere distorta la

³⁸¹ Questa decisione aveva definito che il concetto di «*materialità*» era diverso da quello di «*rilevanza*», ritendendo, di conseguenza, che i due termini non si potessero utilizzare come sinonimi: in questa prospettiva, «*materiale*» doveva essere inteso come sinonimo di “oggettivo”; quindi, non soggetto a valutazione e andava contrapposto non tanto al concetto di «*immaterialità*», bensì a quello di «*fatto valutativo*».

³⁸² Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.2.

³⁸³ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.2.

³⁸⁴ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 6.1.

³⁸⁵ «*Rilevanza*» è un concetto di origine comunitaria: l'art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE riguardante i bilanci di esercizio, anche quelli consolidati, definisce come rilevante l'informazione «*quando la sua omissione errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio d'impresa*».

rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società a cui si riferisce e deve essere in grado di influenzare i destinatari del documento³⁸⁶.

Appuntate queste considerazioni meramente testuali, la Corte ritiene che la questione interpretativa debba essere affrontata in via sistematica³⁸⁷, considerando in modo globale il campo del bilancio, quale principale documento contabile contenente la falsità rilevante, analizzandolo sia dal punto di vista della disciplina civile sia da quello delle norme penali poste a tutela della corretta e veritiera redazione del bilancio³⁸⁸.

A questo scopo, l'argomentazione della Corte si sviluppa sulla base della natura e della funzione del bilancio: quanto alla natura essenzialmente valutativa, essa si ricava, secondo la Corte, dalla disciplina civilistica di cui agli artt. da 2423 a 2427 c.c. in cui il Legislatore non si occupa solamente di tracciare e precisare il contenuto e la struttura del bilancio³⁸⁹, ma predispone altresì i criteri di redazione³⁹⁰ del medesimo.

In questa prospettiva, risulta evidente come la disciplina civilistica dia massima importanza al processo valutativo, arrivando, altresì, ad imporre i canoni per la valutazione a cui il redattore è obbligato³⁹¹.

³⁸⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 5.3., in cui si afferma che «l'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'impresa». Da ciò deriva che «la rilevanza altro non è che la pericolosità conseguente alla falsificazione», cit., Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 10.1., confermando la natura di reato di pericolo concreto del delitto di false comunicazioni sociali.

³⁸⁷ A tal riguardo parla di «interpretazione da contesto», D. PIVA, *Le sezioni unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false valutazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, cit., pp. 6 ss., affermando come solamente il contesto, potrà fornire i criteri tecnici indiscussi che saranno citati dalle stesse Sezioni Unite nell'enunciazione del principio di diritto.

³⁸⁸ Le Sezioni Unite affermano che bisogna partire da «una visione, organica e tendenzialmente unitaria e coerente, dell'intera materia societaria in tema di falso in bilancio e del sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del predetto documento, partendo dal presupposto, non contestabile, che l'oggetto della tutela penale è da individuarsi nella "trasparenza societaria"», Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.

³⁸⁹ Il riferimento è all'art. 2423 c.c., il quale esplicita «gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa».

³⁹⁰ I criteri di redazione sono esplicitati all'art. 2423, comma secondo, c.c.: «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

³⁹¹ La persona preposta alla redazione del bilancio deve attenersi rigorosamente ai criteri normativi della disciplina civilistica, alle indicazioni europee indicate nella Direttiva 2013/34/UE inerente ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal d.lgs.

Circa il fatto che il bilancio sia un documento con contenuti principalmente valutativi³⁹², non vi si pone il dubbio poiché «“sterilizzare” il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura»³⁹³.

L'accentuata natura valutativa del bilancio, a parere delle Sezioni Unite trova conferma pure nella stessa funzione del documento, che in quanto tale è destinato a fornire informazioni circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società: questa funzione informativa e comunicativa non si limita a tutelare gli interessi dei soci e dei creditori della società, ma serve anche per fornire informazioni a potenziali *partner* commerciali o altri soggetti che potrebbero avere rapporti con l'azienda in futuro³⁹⁴.

Nel bilancio dovranno essere inclusi tutti i fatti che possono essere espressi in termini monetari e contabili, valutati dal redattore, in conformità a criteri legali e scientifici che potranno derivare da fonte legislativa, nazionale o comunitaria oppure da sviluppi dottrinali.

È evidente che il processo di valutazione implichi necessariamente un giudizio discrezionale, ma si tratterà di una discrezionalità di natura tecnica³⁹⁵, intesa e rapportata ai criteri suddetti: le valutazioni saranno oggetto di verità legale e il

n. 139/2015 e all'elaborazione delle prassi contabili generalmente riconosciute come i Principi Contabili OIC, a livello nazionale e quelli IFRS a livello sovranazionale. In più la Corte aggiunge che «egli deve effettuare una stima ponderale delle singole componenti del bilancio [...], solo la “traduzione” in valuta consente una comparazione di entità eterogenee, [...] e tale *reductio ad unitatem* è indispensabile per descrivere lo stato di salute di un operatore economico», Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.

³⁹² Così la Corte «il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota inergativa) è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento)».

³⁹³ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.1. La tesi abrogazionista è impedita, poiché riconosceva in capo al requisito della materialità, il significato di «oggettivo», «a-valutativo».

³⁹⁴ I destinatari effettueranno delle valutazioni su un documento intrinsecamente valutativo: la valutazione, come processo intellettuale, su un'altra valutazione è resa possibile dall'esistenza dei criteri menzionati, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.

³⁹⁵ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 9.7., «l'atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta — nel caso dei bilanci, non meno che in quello della materia urbanistica — di una discrezionalità tecnica».

valutatore che se ne discosti nel corso della redazione del bilancio è tenuto a giustificare, in modo articolato, al destinatario la sua scelta.

La motivazione della sentenza, nella sua seconda parte, si concentra sul requisito della rilevanza del falso valutativo.

Sotto questo profilo, sussisterà la rilevanza del falso quando l'agente si sia «*discostato consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione*» rispetto ai criteri di redazione predeterminati dalla disciplina civilistica, dalle prassi generalmente riconosciute, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione³⁹⁶.

In più il mendacio dovrà essere riferibile a «*dati informativi essenziali idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari*» e il riconoscimento non dovrà «*necessariamente incidere sul versante quantitativo*»³⁹⁷, ossia collegato ad un'alterazione dei dati di bilancio, potendosi raffigurare anche con la condotta di impropria appostazione di dati veri³⁹⁸, c.d. *falso qualitativo*.

2.5. Le questioni ancora aperte e il successivo indirizzo giurisprudenziale.

Nonostante la pronuncia n. 22474/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione afferente alla rilevanza del falso valutativo non può essere considerata risolta in modo definitivo³⁹⁹.

³⁹⁶ Come sancito dal principio di diritto della pronuncia Passarelli del 2016 «*Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*».

³⁹⁷ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 10.2.

³⁹⁸ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474/2016, § 10.2., «*l'impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio*».

³⁹⁹ Come fa notare anche R. PEZZULLO, *Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni*, 2021, p. 149 «*nei principi affermati dalla sentenza Passarelli, con il riferimento a "criteri di valutazione*

Anche se appare chiaro che i redattori del bilancio devono attenersi ai criteri normativamente stabiliti e tecnicamente accettati, non è altrettanto chiaro come dovrebbero procedere se tali criteri presentassero qualche grado di incertezza.

Al riguardo, è stato affrontato un caso⁴⁰⁰ successivo alla pronuncia n. 22474, sempre posto alla cognizione dei giudici di legittimità della V Sezione, cercando di chiarire il quadro poco chiaro.

La questione inerisce la corretta applicazione del requisito della «ragionevole certezza»⁴⁰¹ inerente al principio OIC 23⁴⁰², sulla valutazione delle «riserve tecniche» per i cosiddetti *claims*⁴⁰³, che ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione, nonché le informazioni da presentare in nota integrativa⁴⁰⁴.

Bisogna premettere che i principi contabili sembrano non offrire criteri e metodi chiari a cui assegnare l'etichetta di certezza e indiscutibilità⁴⁰⁵.

Nel caso specifico, l'OIC 23 stabiliva che le riserve tecniche potevano essere iscritte in bilancio solo quando si sarebbe raggiunta la «ragionevole certezza» di ottenere

normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati”, nonché in alcuni passaggi argomentativi della sentenza in questione — quale ad esempio quello che demanda al giudice la valutazione della “potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio” ed il giudizio prognostico sulla idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam” — si coglie senz’altro il dato che il tema del falso valutativo sarà un cantiere, comunque, aperto ancora per molti anni».

⁴⁰⁰ Cass. Pen., Sez. V, 08/11/2016, n. 46689 (ud. 30/06/2016). Il caso riguarda la contestazione di bancarotta societaria per violazione degli artt. 2621 c.c. e 223 l. fall. e aveva interessato molte voci del bilancio di una cooperativa ritenute false, quali i risconti attivi, le partecipazioni e soprattutto le riserve tecniche che l'appaltatore inseriva in bilancio, in ragione di maggiori oneri sostenuti per fatti imputabili al committente si era affermato dai giudici di merito che solo i *claims* definiti potevano essere iscritti a bilancio.

⁴⁰¹ Cass. Pen., V Sez., n. 46689/2016, § 8.3, p. 14, «l'OIC 23 lasciava alla discrezionalità degli amministratori il compito di individuare i parametri della “ragionevole certezza”, in quanto essi non erano predeterminati».

⁴⁰² La formulazione di questo principio, a seguito della riforma del 2014, era nota per non brillare in termini di chiarezza e intellegibilità.

⁴⁰³ Definiti da A. SERENI, «Le parole sono pietre». *Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio*, in *Archivio penale*, n. 3/2017, p. 16, come «i maggiori oneri sostenuti per fatto imputabile al committente in ragione dei quali l'appaltatore iscrive a bilancio “riserve tecniche”».

⁴⁰⁴ Così OIC, *Principi contabili, Lavori in corso su ordinazione*, in *Fondazione OIC*, 2016, p.6.

⁴⁰⁵ Così R. PEZZULLO, *op.cit.*, p. 150.

il credito, senza però, fornire dettagli sulle condizioni e modalità circa il soddisfacimento del requisito segnalato.

Così, la Corte, seguendo i principi enunciati dalle Sezioni Unite penali, ha posto l'accento sul fatto che la valutazione di rilevanza si basi «*su criteri normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati*» e questo riferimento implichi la necessità di considerare il livello di dettaglio di questi criteri, con particolare enfasi sui principi contabili intesi come fonti giuridiche esterne obbligatorie e non semplici linee guida tecniche.

La Corte, seguendo il processo di giudizio dalle Sezioni Unite, ha rilevato che nessuna delle valutazioni effettuate nel caso specifico aveva superato il limite della ragionevolezza. Ciò è dovuto al fatto che, inevitabilmente, la discrezionalità tecnica⁴⁰⁶ del redattore può portare a seguire un approccio più cauto e meno rischioso o più coraggioso, ma è fondamentale che non si superi mai il limite della ragionevolezza.

Secondo la V Sezione, il comportamento in questione mancava della marcata capacità ingannatoria richiesta dalla fattispecie.

Si è giunti, dunque, alla conclusione che, dato che non si rappresentava una vera esposizione al rischio per il bene protetto della «*trasparenza aziendale*», il reato di false comunicazioni sociali non poteva essere ritenuto valido nel caso in questione.

Con questa sentenza, la Corte riprende la valutazione dei criteri legati al concetto di «*vero*» i quali possono essere ricondotti a tre teorie⁴⁰⁷: quella del c.d. «*vero legale*» in base al quale, la falsità è definita come la deviazione dai principi civilistici che guidano la compilazione del bilancio e la valutazione delle singole voci che lo compongono; quella del c.d. «*vero relativo*», secondo cui le valutazioni che si discostano dai principi contabili stabiliti e superano il limite della «*ragionevolezza*», o che appaiono completamente arbitrarie e artificiali, sono considerate false ed infine, quella della c.d.

⁴⁰⁶ Cass. Pen., V Sez., n. 46689/2016, § 7.1., secondo cui «*i pareri tecnici acquisiti hanno autorevolmente sostenuto che il giudizio di ragionevole certezza non può che essere un giudizio di tipo probabilistico ed implicante l'esercizio di una discrezionalità tecnica*».

⁴⁰⁷ R. PEZZULLO, *op. cit.*, p. 150.

«vero coerente» o della «conformità tra il prescelto e il dichiarato» in cui vi è difformità tra i criteri dichiarati nella nel documento informativo c.d. nota integrativa e quelli effettivamente utilizzati, potenziando in tal senso la possibilità di ricostruire il processo di valutazione .

Con questa decisione si afferma che la semplice violazione di tali criteri stabiliti non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 2621 c.c.⁴⁰⁸.

La sentenza si limita a riaffermare che le Sezioni Unite riconoscono la rilevanza penale delle valutazioni sulla base di una combinazione tra il criterio del vero legale e quello della corrispondenza tra il prescelto e il dichiarato.

In conclusione, la V Sezione ha annullato con rinvio la sentenza d'Appello.

Essa, si basava sulla valutazione dell'imputazione della «riserva tecnica» nella quale era stato applicato il principio OIC 23, nella formulazione introdotta dopo la redazione del bilancio, che delineava criteri molto più scrupolosi per la registrazione della riserva, rispetto a quelli vigenti al momento della redazione⁴⁰⁹.

⁴⁰⁸ All'interno della zona circa la discrezionalità tecnica assegnata al redattore, è fondamentale che egli rispetti i valori consentiti e che fornisca una spiegazione adeguata e dettagliata nella nota integrativa. In altre parole, quando il principio contabile di riferimento non è in grado di poter garantire al redattore un alto grado di certezza, nei rimanenti spazi di discrezionalità, il soggetto deve non solo rispettare i criteri, ma anche giustificare e chiarire l'approccio e il procedimento da lui seguito in modo che risulti ragionevole e non fuorviante. Vedasi, Cass. Pen., Sez. V, n. 46689/2016, § 3.5, in cui si sostiene che «*la rilevanza penale delle valutazioni non consegue alla semplice violazione delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci, non potendo, altrimenti, operare una distinzione tra illecito penale ed irregolarità di natura civile, bensì alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione del bilancio e la sua funzione informativa, ponendo così particolare attenzione alla capacità decettiva del falso*».

⁴⁰⁹ R. PEZZULLO, *op. cit.*, p. 150.

SEZIONE II

-

GLI ULTERIORI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE.

2.6. Il falso per omissione.

La condotta alternativa a quella di «falso per rappresentazione» che conduce altrettanto alla configurazione del delitto di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., è quella di «falso per omissione» consistente nell' «*omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene*».

L'importanza di punire l'omissione è intelligibilmente comprensibile: un bilancio o una relazione sulla gestione che occulti l'inclusione di dati riguardanti gli eventi societari avvenuti durante l'anno contabile e che impattino sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, non può fornire un quadro veritiero, corretto e chiaro delle condizioni della società medesima⁴¹⁰.

Inoltre, è bene sottolineare come «*l'omissione non si traduca in un semplice non fare, ma nel "non compiere un'azione doverosa"*»⁴¹¹

La formulazione risultante dalla Riforma del 2015 ha come oggetto i «*fatti materiali rilevanti*», diversamente dalla versione del 2002, che faceva riferimento all'omissione di «*informazioni*»⁴¹² per la condotta reticente.

⁴¹⁰ Cfr. A. BALDASSARRO, *Reati societari*, cit., p. 58.

⁴¹¹ Così C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 49.

⁴¹² Vedi la formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., Riforma del 2002:

Art. 2621 c.c. «*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo*

La condotta omissiva non si limita ad essere una semplice omissione che costituisce un'omissione propria; al contrario, la condotta presenta in parte le caratteristiche di un'azione vera e propria, manifestandosi pertanto, come una omissione parziale di dati, in un falso per omissione⁴¹³.

Da questo contesto, si diffonde una comunicazione sociale dal punto di vista contenutistico «incompleta», e quindi, «sfuorviante»⁴¹⁴; per spiegare meglio: «*il soggetto qualificato più che tacere non dice tutto quello che doveva dire, la punibilità concerne un'informazione societaria reticente, che non riflette in modo adeguato le condizioni economico-finanziario della compagine societaria, e non la semplice omissione della medesima comunicazione; questa seconda modalità di realizzazione della fattispecie sembra quindi correttamente definibile quale reato commissivo a componente omissiva*»⁴¹⁵.

Un punto notevole da considerare è il sintagma «*imposte dalla legge*», con cui il Legislatore del 2002 ha messo fine alle discussioni sulla possibile riconducibilità, nell'ambito dell'ipotesi omissiva, di informazioni «facoltative» non esplicitamente

al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi [...]»;

Art. 2622 c.c. «*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [...]*».

⁴¹³ A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., p. 275; anche A. BALDASSARRO, *Reati societari*, p. 58, «non si è in presenza di una mera omissione di dati, ma di un'informazione societaria reticente, che non rispecchia adeguatamente il complesso dei fatti aziendali indicativi dello "stato di salute" dell'impresa».

⁴¹⁴ Cit. L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, (a cura di) A. GIARDA e S. SEMINARA, Padova, 2002, p. 267.

⁴¹⁵ Cit., M. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, 2018, p. 113. In altri termini, C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 50, il quale afferma che «*sottrarre un'informazione vera, è una condotta che va oltre il mero silenzio come quando, ad esempio, si omettono nella redazione del bilancio passività potenziali relative a cause in corso oppure non si indicano nell'attivo beni (immobili, merci, ecc.) che effettivamente fanno parte del patrimonio sociale*»; sul tema anche A. BALDASSARRO, *Reati societari*, cit., p. 58, «*la condotta penalmente sanzionabile è quella di colui che sottrae un'informazione veritiera (al di là del semplice silenzio), come nell'ipotesi in cui nella redazione del bilancio vengano omesse passività potenziali (es. fondi rischi e oneri non esposti contabilmente) ovvero non siano indicati nell'attivo degli assets (immobilizzazioni materiali ed immateriali, rimanenze di magazzino) che, invece, compongono il patrimonio sociale*».

richieste dalla legge, che precedentemente erano state associate all'idea di «nascondimento», di cui all'art. 2621, n.1, c.c.

Con questa specificazione, gli artt. 2621 e 2622 c.c., prevedono un reato omissivo proprio⁴¹⁶.

Perciò, sono escluse dall'ambito di applicazione della fattispecie le comunicazioni interorganiche, intraorganiche e quelle dirette ad un unico destinatario, privato o pubblico che sia.⁴¹⁷

Per quanto attiene la fonte dell'obbligo giuridico riguardante l'omissione di fatti, se più semplice essa appare per i bilanci, le relazioni e la nota integrativa i cui contenuti informativi sono delineati dalla normativa civilistica⁴¹⁸, più problematica è la questione riguardante l'omissione nelle «altre comunicazioni sociali»⁴¹⁹.

L'omissione sarà integrata se riferita a fatti rilevanti, essenziali della comunicazione sociale, di rilievo economico e capaci di attitudine ingannatoria⁴²⁰ la cui reticenza può portare i destinatari della comunicazione ad una valutazione erronea o ad una decisione ben diversa da quella effettivamente presa.

Dunque, può rappresentare omissione di fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, la mancata indicazione di voci espressamente previste per la redazione del bilancio.⁴²¹

⁴¹⁶ Così N. MAZZACUVA — E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, 2023, cit., p. 109. La volontà del Legislatore è quella di delimitare l'applicazione della fattispecie solamente ai fatti, la cui relativa comunicazione è imposta per legge dalla disciplina civilistica.

⁴¹⁷ A. TRAVERSI, *Le nuove "false comunicazioni sociali" alla luce della sentenza 27 maggio 2016, n. 22747 delle Sezioni Unite penali*, p. 1255. L'Autore inoltre aggiunge «che la richiesta di informazioni da parte del socio, alla quale non è correlato uno specifico obbligo positivo di informazione a carico degli amministratori, non possa dar luogo, in caso di inottemperanza, a un'ipotesi di false comunicazioni sociali per omissione».

⁴¹⁸ Le norme di riferimento presenti nel Codice civile sono: l'art. 2423-ter concernente la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; l'art. 2424, circa il contenuto dello stato patrimoniale, l'art. 2425 sul contenuto del conto economico, l'art. 2427 per il contenuto della nota integrativa, l'art. 2428 afferente alla relazione sulla gestione e l'art. 2429 per la relazione dei sindaci.

⁴¹⁹ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 50.

⁴²⁰ A. BALDASSARRO, *Reati societari*, cit., p. 59.

⁴²¹ Per un esempio di falso omissivo, v. Cass. Pen., Sez. V, 1991, in *Cass. Pen.*, 1993, p. 2117, la quale ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie di omessa indicazione in bilancio del pegno su di un bene della società per un debito proprio, asserendo che «non è sufficiente indicare genericamente l'importo dei debiti con garanzia reale, ma è altresì necessario identificare i beni sui quali grava tale garanzia» mediante «l'indicazione di detti

A contrario, l'omissione totale di comunicazioni dovute, disciplinata dall'art. 2630 c.c.⁴²², è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il Legislatore valuta questa situazione in misura meno grave rispetto al falso per omissione in quanto la condotta non coinvolgendo la comunicazione di dati informativi inerenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, viene pertanto considerata priva di una rilevante capacità decettiva.

Una distinzione che è utile evidenziare è quella riguardante le comunicazioni sociali spontanee e quelle richieste da parti terze⁴²³: per le prime, quali ad esempio, interviste e comunicati stampa, non si configura la rilevanza dell'omissione, in quanto non vi è l'espressa previsione imposta dalla legge; per le seconde, il caso è diverso essendo esse richieste dalla legge, ma non obbligatorie.

Il riferimento è all'art. 2423, comma terzo, c.c., il quale stabilisce che *«se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»*⁴²⁴.

beni nella voce conti d'ordine», precisando anche che «non solo l'entità delle poste da indicare nell'attivo e nel passivo del bilancio ai sensi dell'art. 2423 c.c. e i dati relativi ai risultati economici dell'esercizio, ma anche tutti quegli elementi che sono rilevanti ai fini della valutazione della potenzialità economica della società».

⁴²² Art. 2630 c.c., rubricato "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi?" «1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. 2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

⁴²³ N. MAZZACUVA — E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, 2023, cit., p. 109.

⁴²⁴ Non fornire informazioni aggiuntive richieste agli amministratori costituisce un comportamento punibile, a condizione che queste informazioni omesse siano rilevanti e in grado di fuorviare i destinatari delle comunicazioni, cfr. N. MAZZACUVA — E. AMATI, *ultima op. cit.*, p. 110.

2.7. Il ritorno della punibilità del c.d. falso qualitativo.

Conseguentemente⁴²⁵ alla Riforma n. 69/2015, sono emerse incertezze riguardo il concetto del c.d. falso qualitativo, inteso come falso sulla «*causale*» di un costo *effettivamente sostenuto*⁴²⁶, cioè una falsità che non riguarda il valore numerico delle poste iscritte in bilancio, ma piuttosto la loro qualificazione⁴²⁷.

Situazioni concrete di falso qualitativo comprendono, ad esempio, l'iscrizione del costo di una tangente falsamente illustrato in bilancio come spesa di rappresentanza o di pubblicità⁴²⁸.

La domanda è se questa figura sia nuovamente divenuta rilevante dal punto di vista penale⁴²⁹.

⁴²⁵ Anche nell'originaria formulazione, il tema era oggetto di dibattito: dal punto di vista dottrinale, si asseriva che non avesse rilevanza penale, poiché non impattava sulle condizioni economiche della società e sul risultato operativo. D'altro canto, però, la giurisprudenza adottava la visione opposta, sostenendo che l'inganno nella contabilità societaria poteva influire sulla corretta qualificazione delle voci contabili, incidendo, pertanto, sulla trasparenza e sulla corretta informazione destinata ai soci e di qualsiasi parte terza interessata alla lettura dei documenti contabili. Con la Riforma del 2002, venne definita l'irrilevanza del falso qualitativo di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., con l'enunciazione secondo cui, per integrare la fattispecie di reato di false comunicazioni sociali, il mendacio dovesse essere inerente alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società o del gruppo. La Riforma forniva un argomento chiave per escludere la rilevanza penale del falso qualitativo: stabiliva le soglie quantitative legate al risultato economico e al patrimonio netto, che nel caso del falso qualitativo rimanevano invariati per definizione. Quindi, così come le modifiche alle voci individuali del bilancio diventavano meno rilevanti quando non avevano un impatto sul bilancio complessivo, allo stesso modo si doveva escludere qualsiasi implicazione penale per le false motivazioni relative ai costi effettivamente sostenuti durante l'esercizio finanziario in questione. Questa conclusione era coerente anche con l'approccio centrato sul patrimonio che il reato aveva assunto dopo le modifiche del 2002, poiché il falso qualitativo si riteneva distante da qualsiasi lesione del patrimonio delle parti coinvolte, cfr. N. MAZZACUVA – E. AMATI, *ultima op.cit.*, pp. 124 – 125.

⁴²⁶ Definizione data da N. MAZZACUVA – E. AMATI, *ultima op.cit.*, cit., p. 124.

⁴²⁷ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., p. 51, il quale afferma che «*il costo è stato effettivamente ed oggettivamente sostenuto dalla società: ciò che è falso è la causale che viene indicata*».

⁴²⁸ C. BENUSSI, *ultima op. cit.*, p. 51.

⁴²⁹ Nonostante ci siano alcuni Autori che non hanno mai posto in dubbio la sua persistente rilevanza, tra i quali L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, 2002, pp. 295 ss., sostiene che le soglie di punibilità fossero riferite meramente al falso quantitativo, non a quello qualitativo.

Ad una prima lettura della disposizione, sembrerebbe più appropriata una risposta negativa: l'art. 2621 c.c., richiede che la condotta incriminata induca un errore e che quest'ultimo sia relativo alla «situazione economica, patrimoniale o finanziaria».

La corrente dominante in dottrina⁴³⁰, al contrario, inclina verso una risposta positiva⁴³¹ basandosi su alcune considerazioni.

Il falso qualitativo, infatti, può in certi casi risultare estremamente ingannevole, a causa dell'effetto fuorviante che può generare nei destinatari quando si confrontano con etichette e denominazioni improprie, influenzando la loro percezione⁴³².

Esso «tradisce la funzione del bilancio, la cui scomposizione per poste è stabilita dagli artt. 2423 ss. al fine di offrire un “quadro analitico della situazione societaria”: se davvero fosse lecito per gli amministratori allocare a proprio piacere le varie appostazioni, quella scomposizione risulterebbe inutile e tanto varrebbe ridurre il bilancio a una sola voce di attivo e passivo»⁴³³.

Inoltre, la riforma del 2015 ha radicalmente mutato il bene giuridico protetto, mettendo al centro la salvaguardia dell'interesse della trasparenza societaria⁴³⁴.

È evidente che quest'interesse non sia influenzato solamente dai valori numerici riportati in bilancio, ma anche dai processi che li supportano.

⁴³⁰ Tra i tanti, F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?* in *Giur.it.*, 2015, p. 2212; A. D'AVIRRO, *Il nuovo falso in bilancio*, Milano, 2015, p. 120; L. FOFFANI, *ultima op. cit.*, p. 295; M. GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. Pen.*, n. 5/2015, p. 1733; G. MARINUCCI, “*Depenalizzazione*” del falso in bilancio e l'avallo della SEC: ma è proprio così? in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2002, p. 137; M. SCOLETTA *Tutela dell'informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Le società*, 2015, p. 1301.

⁴³¹ «Ora non dovrebbero più sussistere ostacoli ad ammettere che la corretta esposizione delle causali di entrate e uscite, significative sul piano economico, può rivestire rilievo ai fini delle decisioni degli investitori, in quanto consente di valutare la politica gestionale della società e quindi il suo reale avviamento, la sua solidità e competitività in un contesto concorrenziale e il grado di esposizione a una responsabilità in base al d.lgs. n. 231 del 2001», così N. MAZZACUVA — E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*, 2023, p. 126, richiamando S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 816.

⁴³² A. ROSSI, *Reati di false comunicazioni sociali- La rilevanza penale del falso valutativo: la motivazione di conferma delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, cit., 2016, pp. 89 ss.

⁴³³ N. MAZZACUVA — E. AMATI, *ultima op.cit.*, p. 51.

⁴³⁴ P. SEVERINO, *Le false comunicazioni sociali tra economia e diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, cit., p. 7, richiamando S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 816, dichiara che «deve riconoscersi che il fuoco dell'illiceità è stato disancorato dall'incidenza contabile del falso; tutti questi elementi permettono di non dubitare che anche nel sistema di tutela novellato sia penalmente rilevante il c.d. falso qualitativo».

A conferma di ciò, i destinatari della comunicazione sociale, desiderano esaminare non solamente i numeri, ma anche le modalità con cui le voci sono presentate, cercando di comprendere le motivazioni e il procedimento di redazione per poter valutare l'efficacia della gestione societaria⁴³⁵.

Dunque, ciò che conta è sempre la capacità della falsità di compromettere la funzione informativa della comunicazione sociale, il che può accadere quando la falsa categorizzazione di una voce in bilancio ha un impatto significativo sulla situazione finanziaria e patrimoniale della società, ad esempio quando la redditività dipende da comportamenti corruttivi sistematici⁴³⁶.

Il confine tra le figure di falso valutativo e falso qualitativo non è sempre netto.

Un'esemplificazione di questa equiparazione si è verificata anche in pronunce della Cassazione⁴³⁷, ma non è ammissibile considerando le profonde differenze tra le due espressioni menzionate.

Difatti, il falso valutativo concerne la stima e/o la valorizzazione di entità economiche la cui rappresentazione è prevista dalla normativa in tema di bilancio⁴³⁸; il falso qualitativo, invece, consiste in alterazioni non incidenti sul risultato economico o sull'entità complessiva del capitale, ma solo sulla rappresentazione che ne viene fornita⁴³⁹.

⁴³⁵ In questo senso G. MARINUCCI, "Depenalizzazione" del falso in bilancio e l'avallo della SEC: ma è proprio così? p. 137.

⁴³⁶ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., pp. 52 – 53.

⁴³⁷ Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2015 (dep. 12 gennaio 2016), n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, Ric. Giovagnoli.

⁴³⁸ Il falso valutativo fa riferimento al momento valutativo della posta iscritta in bilancio. In altri termini, concerne l'applicazione di un criterio valutativo su un altro criterio valutativo.

⁴³⁹ Nel falso qualitativo il valore è corretto e inalterato sotto il profilo quantitativo e/o percentuale, così F. D'ALESSANDRO, *Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione di ricrede, e fa bene!* in *Dir. pen. proc.*, n. 3/2016, p. 319.

2.8. La concreta idoneità decettiva e i destinatari della comunicazione.

Il coefficiente lesivo della condotta riceve un'ulteriore qualificazione consistente nel requisito della concreta idoneità ingannatoria della falsa comunicazione sociale, dove la necessaria capacità decettiva delle comunicazioni costituisce, pertanto, un «salutare elemento di natura oggettiva che aggiunge determinatezza alla condotta»⁴⁴⁰.

Il requisito menzionato era già presente nella precedente formulazione del reato, evidenziando la necessità di una vera potenzialità decettiva della falsità; con la Riforma del 2015, l'aspetto dell'idoneità ingannatoria è stato arricchito con l'aggiunta dell'avverbio «concretamente» e pertanto, perché si verifichi la configurazione del reato sono necessari tre requisiti: la rilevanza, la materialità e la concreta idoneità ad indurre altri in errore⁴⁴¹.

Questo nuovo aspetto non solo riflette l'intenzione del Legislatore di classificare i nuovi delitti come reati con un pericolo c.d. *concreto*, ma anche la necessità di attribuire al disvalore della condotta un livello più marcato di pericolosità⁴⁴².

Questa operazione era essenziale in quanto, in relazione della definizione normativa dei soggetti ingannati, la nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali aveva sostituito il riferimento ai destinatari delle comunicazioni sociali con il più generico lemma «altri»: ciò comportava non solo il notevole ampliamento dell'applicabilità delle nuove norme⁴⁴³, ma aumentava significativamente la potenziale capacità decettiva del comportamento, dato che le false comunicazioni potevano influenzare la capacità decisionale di una vasta gamma di soggetti, estremamente diversificati.

⁴⁴⁰ R. ZANNOTTI, *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2017, cit., p. 171.

⁴⁴¹ Perciò, sulla base di questa premessa, sia l'esposizione inveritiera sia l'omissione saranno penalmente rilevanti solamente se dotate di concreta idoneità ingannatoria: la condotta dovrà essere capace di fuorviare, e quindi indurre in errore, i destinatari della comunicazione riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

⁴⁴² Cfr. V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 21.

⁴⁴³ Cfr. V. MANES, *ultima op. cit.*, p. 21.

Di conseguenza, «*la disinformazione si caratterizza per un'incidenza offensiva molteplice e variabile a seconda delle situazioni*»⁴⁴⁴.

Proprio in vista di quanto appena esposto, è stato necessario valutare l'idoneità decettiva non basandosi sugli interessi di un singolo destinatario, bensì adottando un approccio più globale, riconoscendo così l'importanza dell'alterazione nel caso in cui essa «*sia in grado di inquinare le scelte dei destinatari, complessivamente intesi*»⁴⁴⁵.

In tal senso, la falsità è identificabile dalla presenza di una «*maggior corposità, giacché dev'essere potenzialmente causale per una platea indistinta di destinatari*»⁴⁴⁶.

Dato l'importante ruolo attribuito al destinatario come modello per valutare l'idoneità decettiva⁴⁴⁷, è evidente che l'allargamento delle situazioni in cui può essere applicato questo concetto potrebbe comportare una diminuzione significativa del ruolo dell'agente-modello, il cui comportamento è utilizzato per giudicare la rilevanza e l'idoneità ingannevole della comunicazione falsa⁴⁴⁸.

La vastità e la mancanza di chiarezza riguardo ai destinatari della comunicazione falsa, insieme alle notevoli differenze tra le diverse categorie di investitori, rendono il requisito di idoneità decettiva estremamente vago, diminuendo la sua funzione di selezione per individuare i comportamenti punibili. Questo porta ad un *deficit* di chiarezza e determinatezza nella disposizione legale sul falso in bilancio, concentrandosi su un interesse generico alla veridicità della comunicazione e perdendo di vista il pericolo concreto. In questo modo, si ritorna a un approccio più

⁴⁴⁴ C. PEDRAZZI, *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell'economia*, cit., 2003, p. 304.

⁴⁴⁵ Così A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., p. 294.

⁴⁴⁶ Cit., A. ALESSANDRI, *ultima op. cit.*, p. 294.

⁴⁴⁷ F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, p.172. L'Autore sostiene sia bene una «*breve ulteriore considerazione in ordine al ruolo da attribuire al "destinatario" come paradigma sul quale misurare l'idoneità decettiva. Concentrare l'attenzione sul destinatario significa ad un tempo sciogliere due nodi interpretativi tutt'altro che semplici: da un lato e dapprima definire chi sia il destinatario [...] e, dall'altro e successivamente, come apprezzare il coefficiente di influsso della comunicazione falsa che raggiunge il destinatario medesimo*».

⁴⁴⁸ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 21, in cui l'Autore sostiene che a «*fronte della dilatazione delle potenzialità applicative delle nuove fattispecie si è paventato il rischio di uno "svuotamento" della figura dell'agente modello alla cui stregua valutare la rilevanza e l'idoneità decettiva della falsa comunicazione*»; nel medesimo senso anche S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 816.

ampio, il cosiddetto canone plurioffensivo, il quale aveva rappresentato uno degli aspetti più critici nella formulazione originale del reato di false comunicazioni sociali⁴⁴⁹.

Per evitare una situazione analoga a quella del passato, gli studiosi avevano chiarito che il sostantivo «altri» dovesse essere sempre collegato ai «destinatari della comunicazione sociale», quali: soci, creditori sociali, soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, e terzi individuati come potenziali soci, creditori e contraenti⁴⁵⁰; inoltre, avevano sottolineato che la valutazione del pericolo concreto dovesse essere basata sulla potenziale idoneità decettiva delle informazioni false o omesse «*ad una persona ragionevole dotata di medie competenze, individuata alla luce della forma e delle dimensioni della società*»⁴⁵¹.

La vastità e la varietà dei destinatari impediscono di adottare l'operatore professionale o l'investitore come *standard* per valutare la rilevanza e quindi l'effettiva capacità decettiva dell'informazione falsa. Questo perché definire l'agente-modello, in questo modo, richiederebbe una maggiore conoscenza da parte loro, con conseguenze sull'apprezzamento dell'importanza o meno dell'alterazione stessa: è chiaro che il giudizio sulla rilevanza dei dati errati presenti differisce inevitabilmente a seconda che si tratti di un agente-modello con competenze professionali o di un destinatario privo di tali competenze, poiché i confini sono diversi in questi due casi.

Un approccio simile, palesemente, non è in grado di soddisfare le esigenze informative di tutti i destinatari della comunicazione, poiché questo gruppo include potenzialmente ogni membro associato, il quale, quando intraprende un'attività che

⁴⁴⁹ Cfr. V. MANES, *op. cit.*, pp. 21-22, secondo il quale il termine «altri» potrebbe data «*la genericità del termine impiegato dal legislatore potrebbe astrattamente condurre a ripristinare una sorta di "offensività ubiquitaria" proiettata sull'interesse "generico" al regolare funzionamento delle società commerciali, sul "mercato" o financo sulla "fede pubblica" (e/ o ad un improvvido recupero di letture plurioffensive)*»; S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 816-817.

⁴⁵⁰ In questo senso, F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, p.172.

⁴⁵¹ Cit., S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., pp. 816-817.

potrebbe danneggiare beni giuridici, deve essere adeguatamente preparato e consapevole.

Questo obiettivo è chiaramente correlato alla necessità di avere una conoscenza completa e dettagliata delle caratteristiche e dei fattori di rischio che influenzano il settore di riferimento⁴⁵².

In definitiva, si evidenzia che il requisito di idoneità decettiva concentra l'intera capacità ingannatoria del comportamento, poiché gli aspetti stessi di *materialità* e *rilevanza* raggiungono la loro piena validità solo quando sono valutati nel contesto della capacità decettiva: ciò che determina la falsità in termini di rilevanza, rispetto all'intera informazione, qualificata è l'abilità della rappresentazione errata o alterata a causare un errore nella valutazione del destinatario riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società⁴⁵³.

2.9. Consumazione, tentativo e trattamento sanzionatorio.

Nella versione antecedente alla riforma del 2015, la consumazione⁴⁵⁴ del reato era valutata in modo diverso a seconda che si trattasse della contravvenzione di cui all'art. 2621 c.c. o del delitto sancito all'art. 2622 c.c.

Nel primo caso, in cui veniva delineata la contravvenzione di pericolo la consumazione avveniva nel momento in cui veniva effettuata la falsificazione mediante la presentazione del bilancio falso; nel caso previsto dall'articolo 2622 c.c., era necessario aspettare il verificarsi del danno.

Attualmente, a seguito della combinazione del reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., in forma delittuosa basata sul pericolo e procedibili d'ufficio, il momento in cui

⁴⁵² Cfr. F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., pp. 173-174.

⁴⁵³ Cfr. F. MUCCIARELLI, *ultima op. cit.*, pp. 172-173.

⁴⁵⁴ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 38, anche R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, cit., p. 85.

il reato si ritiene consumato è unico e avviene quando i documenti che contengono informazioni false, quali i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali, diventano accessibili ai destinatari, ossia quelle persone che potrebbero essere tratte in inganno.

Nel caso di falsità nei bilanci, la consumazione si verifica nel momento in cui il bilancio viene depositato presso la sede sociale⁴⁵⁵, secondo quanto previsto dalla legge; in tutti gli altri casi, il reato si considera consumato quando il documento con le informazioni false esce dal controllo esclusivo dei suoi autori diventando di dominio pubblico, raggiungendo i soci, i creditori o il pubblico in generale.

Il punto cruciale del momento in cui il reato si considera compiuto è centrato sulla divulgazione del documento contenente informazioni false oltrepassando il controllo esclusivo del soggetto che lo ha redatto, in conformità con i metodi stabiliti dalle pratiche comuni, dallo statuto o dalla legge.

Inoltre, anche nel caso in cui dovessero esserci diverse falsità contenute nello stesso documento, indipendentemente dal fatto che abbiano origine da esposizione od omissione, si ritiene che vi sia la configurazione di un solo reato che investa tutti i «*fatti materiali rilevanti*» esposti o taciuti in modo illecito.

In linea di principio, la possibilità del tentativo è teoricamente concepibile⁴⁵⁶: un esempio si ha quando si iscrivono in bilancio «*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*», ma vengono successivamente corretti o rimossi prima del deposito, evitando così che i destinatari ne vengano a conoscenza. Tuttavia, sebbene teoricamente possibile, il tentativo ha attualmente limitate possibilità di attuazione, a causa della struttura del reato come un reato basato sul pericolo concreto e non sul danno.

⁴⁵⁵ Ai sensi dell'art. 2429, comma terzo, c.c., il fascicolo di bilancio, corredato dagli allegati previsti per legge deve restare depositato in copia presso la sede sociale, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato o eventualmente rigettato, consentendo in questo modo, ai soci di poterne prendere visione.

⁴⁵⁶ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p.38, secondo il quale il tentativo è «*astrattamente ipotizzabile [...] vede oggi compresi i propri spazi di configurabilità dallo schema di reato di pericolo concreto [...] posto che ritenerlo ammissibile [...] vorrebbe dire esasperare la linea di anticipazione della tutela già sottesa al modello strutturale prescelto dal legislatore; del resto, una falsità nelle comunicazioni sociali arrestatasi al piano del tentativo [...], sarebbe caratterizzata da assenza di danno per la società, per i soci e per i creditori*».

Ammettere il tentativo, quindi, potrebbe anticipare eccessivamente la soglia di rilevanza penale della condotta.

Per quanto riguarda le sanzioni previste per la «*piramide punitiva*»⁴⁵⁷, sensibilmente inasprite⁴⁵⁸, è possibile presentare la seguente sintesi:

- l'art. 2621 c.c., ipotesi generale, prevede una pena da uno a cinque anni di reclusione, con un termine di prescrizione di sei anni⁴⁵⁹;
- l'art. 2621-*bis* c.c., nel caso di “fatti di lieve entità”, commina la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni, con termini prescrizionali invariati rispetto all'ipotesi generale;
- l'art. 2621-*ter* c.c. esclude la punibilità nel caso di “particolare tenuità del fatto”;
- l'art. 2622 c.c., relativo le società quotate o ad esse equiparate, attesta una pena che va dai tre agli otto anni di reclusione, con conseguente termine prescrizione di otto anni⁴⁶⁰.

⁴⁵⁷ L'accezione «*piramide punitiva*» è utilizzata in dottrina da molti Autori, tra i tanti: E. MEZZETTI, *La “torre di Babele” della punibilità del nuovo falso in bilancio*, cit., p. 4; M. GAMBARDELLA, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare dignità*, cit., p. 1723.

⁴⁵⁸ La pena prevista per l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., anteriforma n. 69/2015 era l'arresto fino a due anni; per l'ipotesi delittuosa *ex* art. 2622 c.c., era prevista la reclusione da sei mesi a tre anni per la fattispecie semplice e da due a sei anni nell'eventualità del grave nocumento ai risparmiatori.

⁴⁵⁹ Sette anni e mezzo nel caso di eventi interruttivi.

⁴⁶⁰ Salgono a dodici in caso di eventi interruttivi.

CAPITOLO III

-

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI COMMESSE

ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ QUOTATE.

L'INCHIESTA PRISMA: IL CASO JUVENTUS F.C. S.P.A.

SOMMARIO: – 3.1. L'art. 2622 c.c.: la relativa disciplina. – 3.2. Un recente caso pratico: l'inchiesta «Prisma», il caso Juventus F.C. S.p.A. – 3.2.1. Il primo filone dell'inchiesta: le plusvalenze fittizie iscritte a bilancio. – 3.2.2. Il secondo filone dell'inchiesta: la c.d. «*manovra stipendi*». – 3.3. False comunicazioni sociali e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. – 3.3.1. Il d.lgs. 231 e il reato presupposto di false comunicazioni sociali. – 3.3.2 Juventus F.C. S.p.A. e responsabilità 231. – 3.4. La questione sulla competenza territoriale nel processo «Prisma» sui conti della Juventus F.C. S.p.A.: la pronuncia circa l'incompetenza della Procura di Torino e la competenza della procura di Roma sulla base del reato di manipolazione di mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998).

3.1. L'art. 2622 c.c.: la relativa disciplina.

Nell'ambito delle false comunicazioni sociali, l'apice della «*piramide punitiva*» è costituito dalla fattispecie speciale di cui all'art. 2622 c.c.⁴⁶¹, concernente le false comunicazioni riguardanti un determinato *genus* di società: quelle quotate nei mercati ufficiali⁴⁶² o di società ad esse equiparate⁴⁶³.

⁴⁶¹ V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni*, cit., p. 36.

⁴⁶² Sono definite società quotate quelle società «*emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea*», art. 2622, comma primo, c.c.

⁴⁶³ Art. 2622, comma secondo, c.c.: «*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea; b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione Europea; d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono*».

Ad esse, il Legislatore ha assegnato uno spazio autonomo⁴⁶⁴.

A causa delle diverse modalità di diffusione delle conseguenze derivanti dalla violazione della trasparenza societaria, il Legislatore ha voluto istituire un *quantum* sanzionatorio molto più severo⁴⁶⁵, prevedendo la possibilità di condannare ad una pena detentiva da tre a otto anni e consentire, inoltre, l'uso di mezzi di ricerca della prova molto invasivi, come le intercettazioni telefoniche e «ambientali»⁴⁶⁶ e prevedere l'adozione dell'istituto della custodia cautelare in carcere.

Le motivazioni posti alla base di una sanzione differenziata per tali società derivano dalla consapevolezza degli effetti più gravi derivanti dal reato, tenendo conto dell'ampliamento inevitabile dei soggetti coinvolti nella trasmissione di informazioni societarie⁴⁶⁷.

In più, nel contesto in cui la ricchezza è sempre più finanziarizzata e i mercati di capitali sono sempre più integrati, è essenziale assicurare il corretto funzionamento di questi ultimi, ponendo maggiore enfasi sulla responsabilità di coloro che vi partecipano.

Tutto ciò, assume grande importanza, soprattutto considerando i gravi scandali finanziari emersi all'inizio degli anni Duemila⁴⁶⁸: questi coinvolsero importanti istituti finanziari, in precedenza considerati solidi e affidabili, evidenziando non solo comportamenti criminali gravi, ma anche la limitata capacità delle autorità di vigilanza

⁴⁶⁴ A questo riguardo, con concezione critica appare S. SEMINARA, *La riforma dei reati dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., secondo cui «la quotazione dei titoli non dovrebbe però costituire il perno pressoché esclusivo di un'autonoma fattispecie sulle false comunicazioni sociali, contrapposta a un'altra assai più mite nelle sanzioni e nella relativa disciplina».

⁴⁶⁵ La Legge del 2015 ha corretto una grave lacuna della previgente disciplina dell'art. 2622 c.c. che riteneva «irragionevolmente configurabile la fattispecie meno grave, procedibile a querela, anche al cospetto di bolding a capo di società quotate». Così V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni*, cit., p. 36; F. MUCCIARELLI, *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., p. 32; S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 822. In più, come sostenuto da A. TRAVERSI, *Le nuove "false comunicazioni sociali" alla luce della sentenza 27 maggio 2016, n. 22474 delle sezioni unite penali*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, n. 5 del 2016, cit., p. 1270, «la maggior severità del regime sanzionatorio trova ragione nella rilevanza ed ampiezza degli interessi in gioco, che coinvolgono la tutela dei risparmiatori».

⁴⁶⁶ Ex art. 266, comma primo, lett. a), c.p.p.

⁴⁶⁷ F. MUCCIARELLI, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, p. 188.

⁴⁶⁸ Ad esempio, il crack di Enron Corporation avvenuto nel 2001 e il crack Parmalat del 2003.

e altri attori coinvolti quali revisori, analisti finanziari, agenzie di *rating* di intervenire prontamente di fronte a comportamenti anomali. Il risultato finale è stato la diminuzione della fiducia del pubblico risparmiatore e la riduzione del capitale circolante⁴⁶⁹.

Da quanto premesso, il mercato azionario necessita di una tutela specifica, anche dal punto di vista penale, come evidenziato dalla creazione di normative *ad hoc*⁴⁷⁰.

Infatti, la ridefinizione degli illeciti avvenuta nel 2015 riassegna⁴⁷¹ una maggiore importanza al bene istituzionale, individuato nei valori della veridicità per la condotta attiva, e completezza dell'informazione societaria nella condotta reticente⁴⁷².

Dunque, la salvaguardia dell'informazione societaria è valutata in considerazione della difesa dell'interesse collettivo degli *stakeholders*, protetto costituzionalmente dall'art. 47, secondo cui «*la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese*» così come dei singoli patrimoni individuali⁴⁷³.

⁴⁶⁹ E. MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in www.legislazionepenale.eu, cit., p.7.

⁴⁷⁰ In merito si veda, ad esempio, l'art. 173- *bis* T.U.F. circa il reato di falso in prospetto che mira a punire il mendacio in sede di richiesta di ammissione alla quotazione, offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'offerta di acquisto o scambio; anche l'art. 2638 c.c. concernente il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza prevede una specifica aggravante per le società quotate.

⁴⁷¹ La Riforma del 2002 aveva posto come punto focale la tutela degli interessi patrimoniali della società, dei soci e dei creditori in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c.; invece, il falso *tout court* era sanzionato meramente attraverso la disposizione contravvenzionale come all'art. 2621 c.c. tuttavia, quest'ultima disposizione non si discostava dalla dimensione patrimonialista, rappresentando un «*avamposto punitivo a tutela di soci e creditor*» piuttosto che una figura posta a tutela della trasparenza societaria; così V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 12.

⁴⁷² M. GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali*, cit., p. 1730.

⁴⁷³ Così M. GAMBARDELLA, *ultima op. cit.*, in cui afferma che «*l'attitudine decettiva dell'informazione esposta falsamente oppure omessa è il requisito in grado, in qualche modo, di ancorare il delitto di falso in bilancio alla dinamica e alle patologie dell'informazione societaria, funzionalizzando l'incriminazione alla protezione dei destinatari della stessa in senso decisamente patrimoniale*». Comunque, è cruciale sottolineare che, nonostante la dottrina promuova il ruolo centrale della trasparenza societaria, ha altresì segnalato il pericolo, precedentemente riscontrato verso la fine del secolo scorso, di interpretazioni formali incentrate esclusivamente sull'obbligo di veridicità delle scritture, trascurando un reale pericolo per i beni nell'ambito dell'incriminazione. In tal senso S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 818, «*occorre sottolineare come l'informazione*

Quindi, la disciplina concernente le false comunicazioni sociali per le società quotate o ad esse equiparate è motivata dall'applicazione di sanzioni particolarmente severe a causa della presunzione di maggior danno⁴⁷⁴ rispetto agli interessi coinvolti.

Tuttavia, questo approccio non nega la strategia di tutela già presente nell'art. 2621 c.c., che mira a ristabilire la centralità del bene fondamentale rappresentato dalla trasparenza dell'informazione societaria.

Ponendo l'attenzione alla condotta tipica, si richiede, come all'art. 2621 c.c., che la condotta sia posta in essere «*in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*», «*al fine di procurare a sé o per altri un ingiusto profitto*».

Inoltre, si ricavano due discrepanze rispetto all'ipotesi generale, quali: l'espunzione del requisito della *rilevanza* dei «*fatti materiali*» meramente nella condotta commissiva, ossia i «*fatti materiali*» oggetto di falsa esposizione⁴⁷⁵ e il venir meno della previsione per cui «*le altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico*» siano «*previste dalla legge*».

La prima differenza, più ardua, appare una scelta frutto della volontà⁴⁷⁶ attentamente maturata del Legislatore di «*estendere l'area di prensione penale del mendacio societario reso in società quotate anche a quelle condotte aventi ad oggetto fatti per così dire di minore incidenza e significatività*»⁴⁷⁷ e non di una semplice dimenticanza⁴⁷⁸.

societaria sia tutelata non in senso autoreferenziale, come obbligo di assoluta veridicità, ma per le sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico».

⁴⁷⁴ Così A. D'AVIRRO, *Il nuovo falso in bilancio*, cit., pp. 143-144, il quale pone l'accento su come le strutture esaminate dall'art. 2622 c.c. interessino «*un numero elevato di investitori non professionali a rischi di natura economica e finanziaria che possono concretizzarsi in danni gravi e rilevanti in ragione della loro diffusione*».

⁴⁷⁵ Il riferimento ai «*fatti materiali rilevanti*» viene mantenuto nella condotta omissiva.

⁴⁷⁶ «*Si tratterebbe di una intentio legis nel senso di un verosimile ampliamento della nozione tipica di falso, valevole a ricomprendere ogni ipotesi di scarto contabile, anche quantitativamente minimale, con una scelta che troverebbe giustificazione alla luce del particolare (e più rigoroso) regime di garanzia cui è sottoposta quella particolare tipologia societaria (oltre nell'oltre all'obbligo del previo controllo del bilancio da parte di società di revisione)*». V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., p. 37; Così Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890, § 4.4.

⁴⁷⁷ G. CANZIO-L. D. CERQUA-L. LUPARIA, *Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, ed. II, 2016, cit., p. 259. Quindi, i fatti materiali affinché siano penalmente rilevanti per l'art. 2622 c.c., non devono necessariamente riflettersi in modo rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

⁴⁷⁸ Di tal avviso F. SUPERTI FURGA, *Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica*, in *Le società*, n. 11/2015, p. 1296, in cui l'Autore fa riferimento ad un «*lapsus calami*».

Inoltre, è stato contestato che, nel caso in cui si adotti un significato tecnico dell'aggettivo «*materiali*» legato al lessico contabile di origine anglosassone⁴⁷⁹, in cui i «*material facts*» sono solo quelli in grado di influenzare le decisioni di un investitore ragionevole⁴⁸⁰, l'eliminazione del principio di rilevanza non ha conseguenze pratiche apprezzabili. Questo rappresenta semplicemente una «*superfetazione*»⁴⁸¹, in un contesto normativo che «*richiede il requisito aggiuntivo dell'idoneità ad indurre in errore*»⁴⁸².

La seconda differenza, circa la mancata necessità che le comunicazioni sociali, veicolo del mendacio siano «*previste dalla legge*» sembra ampliare la punibilità del falso commesso in seno a società quotate ad «*ogni dichiarazione, orale o scritta, resa non sulla base di obblighi informativi espressi, taciti o impliciti, ma anche in conseguenza di iniziative volontariamente assunte*»⁴⁸³.

⁴⁷⁹ In termini negativi si era espressa la V Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6916/2016, sostenendo la tesi restrittivo-abrogazionista circa la rilevanza penale delle false valutazioni: secondo la Suprema Corte «*l'opzione interpretativa del termine «materiale» quale sinonimo di «rilevante», tratta dalla realtà anglosassone, trova un ostacolo difficilmente superabile proprio nella riforma qui esaminata, ed in particolare nella precisazione per la quale la condotta deve riguardare «fatti», oltre che «materiali» anche «rilevanti». Ne consegue che la detta precisazione sarebbe superflua ove quest'ultimo fosse in senso da assegnare all'attributo della materialità.*

⁴⁸⁰ C. BENUSSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, cit., p. 28.

⁴⁸¹ Così S. SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, cit., p. 47. Secondo l'Autore, dove si intenda il termine «*materiali*» in un'accezione tecnica, i due requisiti di «*materialità*» e «*rilevanza*» coinciderebbero. Nello stesso senso, si è pronunciata la Sezione V con la sentenza n. 890/2015, attribuendo alla «*materialità*» il significato di essenzialità dell'informazione e alla «*rilevanza*» quello accolto a livello normativo, di incidenza sulle decisioni dei destinatari. Così secondo la Cassazione, la «*materialità*» e la «*rilevanza*» «*costituiscono, facce della stessa medaglia ed entrambe sono postulato indefettibile di «corretta» informazione.*

⁴⁸² F. MUCCIARELLI, *Le «nuove» false comunicazioni sociali.*, cit., p. 170.

⁴⁸³ S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., p. 822; G. LUNGHINI, *Commento agli artt. 2621-2641 c.c.*, in *Codice penale commentato*, (a cura di) L. MARINUCCI- E. DOLCINI, III, Milano, 2015, cit., p.1859; A. LANZI, *Art. 2621- 2621-bis-2621-ter-2622 c.c.*, in *Diritto penale dell'economia*, cit., p. 11; cfr. F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità*, cit., p. 457, che asserisce che «*orientano tra i veicoli di falsità, non solo le fonti espressamente previste dalla legge, ma anche le fonti atipiche, non positivizzate, nonché le iniziative autonome dei singoli.*

3.2. Un recente caso pratico: l'inchiesta «Prisma»⁴⁸⁴, il caso Juventus F.C. S.p.A.

Un caso assai recente, in attesa di sentenza definitiva riguarda la società calcistico-professionistica Juventus Football Club S.p.A.⁴⁸⁵, nell'ambito dell'inchiesta «Prisma».

L'indagine «Prisma»⁴⁸⁶, avviata a maggio 2021 dalla Procura di Torino, si fonda sull'indagine condotta dalla Consob⁴⁸⁷ (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e dalla Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, organo interno alla F.I.G.C.⁴⁸⁸) che individuò 62 operazioni di

⁴⁸⁴ Quest'inchiesta può essere rappresentata da una medaglia a due facce: una penale condotta dalla Procura di Torino e una sportiva seguita dalla Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel presente elaborato verrà affrontata la faccia penale. Nonostante ciò, l'epilogo definitivo che si è venuto a delineare in ambito sportivo a seguito dell'iter di giustizia sportiva iniziato il 1° aprile 2023 e guidato dalla Procura Federale FIGC è stato la penalizzazione di penalizzazione di -10 punti da scontare nella stagione sportiva 2022/2023 (si veda, Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, Dispositivo n.112 del 22 maggio 2023, Presidente Ida Raiola, in *figc.it*). Si tratta di una sanzione più bassa di quella chiesta dal procuratore federale Chiné e che rappresenta uno sconto di -5 punti rispetto ai -15 attribuiti inizialmente dalla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. Inoltre, il 28 luglio 2023, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club dell'U.E.F.A. (CFBC), ha riscontrato che «la Juventus ha violato il quadro normativo e infranto il settlement agreement firmato nell'agosto 2022» e, conseguentemente, ha risolto il *settlement agreement* concluso con il Club, decidendo di escludere la Juventus dalle competizioni U.E.F.A. per la stagione 2023/24; in più, ha deciso di infliggere al Club una multa di Euro 20 milioni, di cui 10 condizionali (dunque, i 10 milioni condizionali sono per il momento sospesi e verranno applicati solo se i bilanci annuali del Club per il triennio finanziario 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le Licenze per Club e la Sostenibilità Finanziaria U.E.F.A.). In seguito a questa decisione, il nuovo presidente della società bianconera Ferrero, ha dichiarato con una nota che la società non procederà a nessun ricorso. Così, è calato il sipario sul versante sportivo circa l'inchiesta «Prisma».

⁴⁸⁵ Si tratta di una squadra calcistico-professionistica militante in Serie A, quale massima divisione del calcio italiano. Ha sede legale a Torino ed è quotata in Borsa dal 2001.

⁴⁸⁶ Il pool di magistrati responsabile dell'indagine include i sostituti procuratori del Gruppo di Diritto Penale dell'Economia: Ciro Santoriello, Mario Bendoni, insieme al procuratore aggiunto Marco Gianoglio.

⁴⁸⁷ La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. L'attività della Consob ha come obiettivi la tutela degli investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare. Le sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del risparmio che al progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia. Ha sede a Roma e l'attuale presidente è Paolo Savona. Si veda, *consob.it*.

⁴⁸⁸ Acronimo di Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ha sede a Roma, il cui presidente è Andrea Gravina. È stata fondata a Torino, nel 1898 dall'unione di quattro club, acquisendo la denominazione di Federazione Italiana Football (FIF) ed è stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale (FIFA) nel

calciomercato ritenute sospette ed anomale nei campionati italiani, di cui la Juventus F.C. S.p.A. era direttamente coinvolta in 42 casi⁴⁸⁹.

Il 1° dicembre 2022, la Procura di Torino ha notificato le proprie richieste di rinvio a giudizio nei confronti del Presidente Andrea Agnelli, del Vicepresidente Pavel Nedved, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici, dello *Chief Corporate and Financial Officer* Stefano Cerrato, dell'ex *Chief Corporate and Financial Officer* Stefano Bertola e dell'ex dirigente finanziario Marco Re⁴⁹⁰.

Inoltre, è indagata anche la Juventus F.C. S.p.A., in qualità di persona giuridica ex d.lgs. 231/2001.

Le ipotesi di reato contestate dai magistrati sono diverse e molto gravi.

Si tratta di condotte fraudolente realizzate nella redazione dei bilanci delle annualità 2019-2020-2021, configuranti plurime fattispecie di reato, quali: false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998), ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000).

Queste contestazioni si muovono all'interno dei due filoni dell'inchiesta: la presunta imputazione a bilancio di «*plusvalenze fittizie*» e la cosiddetta «*manovra stipendi*», caratterizzata da alcune scritture private.

Entrambi appaiono come strategie nel tentativo di celare le significative perdite che si sono riscontrate nelle recenti gestioni societarie, amplificate ulteriormente dagli impatti economici collaterali della pandemia.

1905. Nel 1909, l'organismo assunse la denominazione definitiva di Federazione Italiana Giuoco Calcio. Vedasi, *www.coni.it*.

⁴⁸⁹ Le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la notizia di 62 operazioni sospette, di cui 42 inerenti alla squadra bianconera. Tra le tante: *Plusvalenze sospette, allarme Covisoc: 62 operazioni nel mirino*, in *Gazzetta dello Sport*, 27 ottobre 2021; *Juve le 42 plusvalenza sospette e tutte le altre in Serie A: la lista delle operazioni*, in *Key Sport*, 27 novembre 2021; *Come si è arrivati alla penalizzazione della Juventus*, in *Il Post*, sabato 21 gennaio 2023.

⁴⁹⁰ A questi nomi, si è aggiunto successivamente il nome di Cesare Gabasio, in qualità di capo dell'ufficio legale della Juventus e procuratore legale rappresentante del Club.

3.2.1. Il primo filone d'inchiesta: le plusvalenze fittizie iscritte a bilancio.

Ultimamente, molte società calcistiche, tra cui la Juventus F.C. S.p.A., cedono sempre più spesso a prezzi molto elevati i diritti alle prestazioni sportive dei loro giocatori, al fine di ottenere un'immediata plusvalenza⁴⁹¹ da registrare in bilancio; queste cessioni coinvolgono, principalmente, i giovani calciatori provenienti dai settori giovanili della squadra, sfruttando il loro basso valore registrato a bilancio, il che permette di ottenere una maggior plusvalenza in caso di cessione⁴⁹².

Questo evento è noto anche come «*doping amministrativo*» e, dopo l'esplosione dei primi anni Duemila, è ora ritornato in auge: lo dimostrano nitidamente i *record* di plusvalenze registrati recentemente dalle squadre calcistiche militanti nei campionati italiani che sono ricadute immancabilmente sotto l'occhio attento delle Procure Italiane⁴⁹³.

Il 26 novembre 2021, per il Club bianconero scoppia il caso plusvalenze fittizie per un totale stimato, dalla Procura di Torino, di Euro 155 milioni in tre anni, generate

⁴⁹¹ Come affermato nell'articolo *Calcio, ecco cosa sono le plusvalenze e quando sono illegittime*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 aprile 2023, le plusvalenze rappresentano «*da sempre una leva di ricavi per i diversi Club di calcio*». Essa viene identificata come la «*differenza positiva tra il prezzo di un tesserato e il prezzo di cessione e genera un ricavo immediato iscritto al conto economico. Questo incremento diventa fittizio o gonfiato nel momento in cui si verifica una ipervalutazione del prezzo del cartellino e serve solamente ad aggiustare il bilancio. Perché si incorra in una plusvalenza fittizia è necessario l'accordo doloso tra chi vende e chi compra e di solito si realizza attraverso lo scambio di calciatori a valori analoghi. In questi casi il passaggio di soldi è nullo o quasi nullo. Nelle plusvalenze da scambio due club attribuiscono un valore più alto al cartellino dei tesserati per ottenere il vantaggio immediato di un surplus nel conto economico. Il risvolto della medaglia sono però gli ammortamenti dei cartellini i cui costi sono divisi in base al numero di anni di contratto e zavorrano i bilanci degli anni successivi. [...]. Finora tutte le inchieste della magistratura ordinaria sulle plusvalenze gonfiate si sono arenate perché non esistono metodi oggettivi per fissare il fair value in questa tipologia di transazioni*».

⁴⁹² Per un approfondimento in materia, si veda F. MARASCHIN, *Bilanci societari e plusvalenze fittizie: analisi del fenomeno e dei suoi riflessi penalmente rilevanti*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2021, pp. 71 ss.

⁴⁹³ Ad esempio, nella stagione 2018-2019, era stato raggiunto dalle società in Serie A un ammontare di Euro 753 milioni di plusvalenze ricavate dalle attività di *player trading*, registrando un aumento di circa l'80% rispetto al triennio precedente.

attraverso valutazioni artefatte dei giocatori di proprietà ceduti nell'ambito di determinati scambi con altre società⁴⁹⁴.

Sono i giorni in cui la Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni nelle sedi di Torino e Milano della Juventus, cercando documenti legati alla compravendita dei giocatori e alla compilazione dei bilanci per il triennio 2019-2020-2021⁴⁹⁵.

Il 29 novembre 2021, si esprime la Juventus F.C. S.p.A. asserendo che abbiano «operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato»⁴⁹⁶.

Prima di proseguire con la disamina specifica della società bianconera è importante notare che anche per le società di calcio professionistiche vige l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio conformemente agli artt. 2423 e ss., c.c.

Infatti, tali bilanci devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali emanati dall' Organismo Italiano di contabilità (OIC) ovvero, per le società quotate in Borsa (come nel caso della Juventus F.C. S.p.A.), dei principi contabili internazionali I.A.S./I.F.R.S.⁴⁹⁷.

In aggiunta a quanto appena detto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), regola con un ampio sistema di controllo la gestione societaria attraverso le proprie Norme organizzative interne (NOIF) e Raccomandazioni contabili, monitorando attentamente la redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali ed è in grado di identificare eventuali pratiche ingannevoli.

Pertanto, la F.I.G.C. delega, affidando le funzioni di controllo «sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta

⁴⁹⁴ Sono le cosiddette «operazioni a specchio», ossia scambi di calciatori senza passaggio di denaro, ma che esplicano effetti positivi sui bilanci delle relative società coinvolte nelle seguenti operazioni.

⁴⁹⁵ Si tratta del periodo caratterizzato dall'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19.

⁴⁹⁶ È la nota diffusa dalla società bianconera, che assicura collaborazione ad inquirenti e Consob.

⁴⁹⁷ Ci si riferisce ad un insieme di regole tecniche redatte e periodicamente aggiornate dell'*International accounting standard board* (IASB), dichiarate applicabili dalla Commissione Europea all'interno dell'Unione Europea, ma generalmente prive di proprio valore normativo.

gestione»⁴⁹⁸ alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (Co.Vi.Soc.C.).

Al controllo effettuato dalla Co.Vi.Soc.C. organo interno alla F.I.G.C., si accostano tutti i vincoli stabiliti ed imposti dal *Financial Fair Play Regulation* alle società di calcio che aspirino a partecipare alle competizioni europee organizzate dalla U.E.F.A.⁴⁹⁹, tra i quali in particolare il pareggio tra i ricavi rilevanti e le spese rilevanti in un periodo di monitoraggio pari a tre anni, mirato ad una gestione economico-finanziaria equilibrata⁵⁰⁰.

La voce dedicata ai «*diritti alle prestazioni sportive di un calciatore professionista*»⁵⁰¹ assume un'importanza significativa nei bilanci delle squadre di calcio professionistiche.

Le società di calcio professionistico possono acquisire il diritto alle prestazioni sportive sia direttamente dal calciatore oppure attraverso la cessione di un contratto stipulata con il Club, italiano o straniero che sia, detentore del diritto alle sue prestazioni⁵⁰².

⁴⁹⁸ Art. 80 rubricato “Attività di controllo”, comma primo, *Norme Organizzative Interne F.I.G.C., Parte II, Le Funzioni, Titolo VI-Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche, Allegato A)*, in *figc.it*.

⁴⁹⁹ Acronimo di «*Union of European football associations*».

⁵⁰⁰ Cfr. F. DI GIROLAMO, *Il fair Play finanziario nella giurisprudenza della Corte arbitrale dello Sport*, in *coni.it*, pp. 2-3. Tale principio prende il nome di *break-even rule*. Pertanto, in virtù di tal principio, a seguito delle accuse contestate dalla Co.Vi.Soc.C., dalla Consob e, infine, dalla Procura di Torino, l'U.E.F.A. ha aperto, a sua volta, un'indagine sulle presunte violazioni da parte della società torinese del *Financial Fair Play Regulation*. Così, il 28 luglio 2023, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club dell'U.E.F.A.(CFBC) ha riscontrato che «*la Juventus ha violato il quadro normativo e infranto il settlement agreement firmato nell'agosto 2022*» e, conseguentemente, ha risolto il *settlement agreement* concluso con il Club, decidendo di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA per la stagione 2023/24; in più, ha deciso di infliggere al Club una multa di Euro 20 milioni, di cui 10 condizionali.

⁵⁰¹ Questi «*diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*» indicano il valore dei cartellini dei giocatori di proprietà

⁵⁰² Così F. R. FIAMMANO, *L'abuso di player trading: il caso delle “plusvalenze fittizie” nelle società di calcio professionistico*, in *Il Caso.it*, 15 dicembre 2022, p.2. Si veda, inoltre, *Le Raccomandazioni contabili e il piano dei conti F.I.G.C.*, in *figc.it*, 2021, p. 13 in cui si afferma «*I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano una delle voci più significative dei bilanci delle società di calcio. Questa voce comprende i costi sostenuti da una società nelle seguenti ipotesi: a) “stipulazione diretta”, ipotesi che si verifica in due casi: tesseramento di calciatori c.d. “svincolati”, quindi dopo la scadenza del precedente contratto fra gli stessi calciatori e altre società; tesseramento di calciatori che sottoscrivono il loro primo contratto da professionista; b) “cessione del contratto”, ipotesi che si verifica in due casi: acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori a seguito della cessione a titolo definitivo e con efficacia immediata dei relativi contratti da parte di altre società; acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori per effetto dell'avveramento di una condizione*

Tali diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono considerati una particolare tipologia di immobilizzazione immateriale poiché attribuiscono «*alla società di calcio il diritto ad utilizzare in via esclusiva le prestazioni di un'atleta, lungo durante l'intera durata del contratto*»⁵⁰³.

Dunque, essendo un bene patrimoniale destinato ad essere utilizzato in via durevole, il costo d'acquisto, a cui andranno addebitati gli oneri accessori deve essere iscritto nello stato patrimoniale alla voce «*immobilizzazioni immateriali*»⁵⁰⁴, in forza di quanto previsto dall'art. 2423-ter c.c.⁵⁰⁵

Ai sensi dell'art. 2426, n. 2 c.c., il costo d'acquisto di tali diritti deve essere ammortizzato in ogni esercizio «*in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione*»⁵⁰⁶.

La categoria dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori costituisce la componente patrimoniale più significativa facente parte del piano strategico imprenditoriale di una società sportiva: il beneficio derivante dal calciatore non è legato esclusivamente alla sua prestazione sportiva⁵⁰⁷, ma può derivare anche dalla cessione del diritto alle sue prestazioni sportive ad un'altra società⁵⁰⁸, permettendo in questo modo di generare un profitto in conto capitale.

sospensiva prevista nel contesto di una cessione temporanea dei relativi contratti che determini l'obbligo per le società partecipanti all'atto di trasformare la cessione da temporanea a definitiva nella prima "finestra di calciomercato" successiva.

⁵⁰³ In questo senso, M. MANCIN, *Il bilancio delle società professionistiche*, Padova, 2009, p. 148. Inoltre, come si legge anche in *Le Raccomandazioni contabili e il piano dei conti F.I.G.C.*, in *figc.it*, 2021, p. 14, «*i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano una particolare tipologia di immobilizzazione immateriale, costituita da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Il relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto pluriennale, rispetto alle altre società, destinata a durare nel tempo.*»

⁵⁰⁴ Si tratta di una voce specifica delle società di calcio che si trova nell'attivo dello stato patrimoniale.

⁵⁰⁵ Così quanto stabilito nella Raccomandazione contabile della F.I.G.C. n. 1, intitolata «*Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori?*», in *figc.it*, p.2.

⁵⁰⁶ Come previsto dalla Raccomandazione contabile della F.I.G.C., n.1 «*il criterio di ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, nel rispetto del principio della prudenza è quello della ripartizione del costo del diritto [...] in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società.*»

⁵⁰⁷ La prestazione sportiva del calciatore, come indicato in *Le Raccomandazioni contabili e il piano dei conti F.I.G.C.*, in *figc.it*, 2021, p. 14, «*costituisce il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla cessione dei diritti televisivi e da altre fattispecie, quali ad esempio sponsorizzazioni, merchandising e proventi pubblicitari.*»

⁵⁰⁸ Ci si riferisce al cosiddetto «*player trading*», ossia una voce caratteristica dei bilanci delle società calcistiche che individua il risultato della gestione della rosa dei giocatori, dato dalla differenza tra i relativi ricavi e costi. I ricavi comprendono, segnatamente, le plusvalenze di cessione, i ricavi dai prestiti; nei costi si

Infatti, effettuare la cessione del contratto ad un prezzo superiore rispetto al valore residuo come indicato nello stato patrimoniale produce una plusvalenza corrispondente, come detto anche in precedenza, alla differenza tra il costo d'acquisto e il ricavo della vendita, al netto degli ammortamenti.

L'inserimento di una plusvalenza in bilancio comporta un incremento dei ricavi nel conto economico, annullando le eventuali perdite d'esercizio e prevenendo, di conseguenza, la necessità di avanzare richieste di liquidazione giudiziale o l'intervento della giustizia ordinaria⁵⁰⁹.

Addentrando con riferimento al Club bianconero, il principale filone dell'indagine Prisma condotto dalla procura di Torino è quello concernente alcuni particolari artifici adottati dalla società Juventus F.C. S.p.A. per aumentare sensibilmente il valore delle plusvalenze registrabili a bilancio, determinando così «*plusvalenze gonfiate*»⁵¹⁰.

In pratica, il processo si fonda sull'iperstimare deliberatamente il valore del giocatore ceduto durante le trattative, consentendo alla società cedente di registrare, al termine del mercato, ricavi artificialmente aumentati.

Un approccio ancora più efficace e comunemente adottato è la tecnica delle «*plusvalenze incrociate*». La seguente strategia prevede la cessione reciproca di calciatori tra due società a prezzi identici o superiori ai loro valori reali. In questo modo, entrambe le società possono registrare in bilancio una plusvalenza dopo la cessione, aumentando la componente attiva del conto economico. Da notare che tali operazioni non comportano effettivi trasferimenti di liquidità⁵¹¹.

computano le minusvalenze di cessione, i costi dei prestiti e l'ammortamento dei calciatori stessi. In tal senso, A. GUERANI, *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, in *econopoly.ilsole24ore.com*, 10 settembre 2018.

⁵⁰⁹ P. GRILLO - R. GRILLO, *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, 2019, p. 267.

⁵¹⁰ Nell'esercizio 2018/2019 le plusvalenze hanno generato 125 milioni, pari al 20,4% dei ricavi del Club; l'anno successivo, si è registrato il picco con 166 milioni, ossia 29,1% dei ricavi. Così quanto riferito da *Il Fatto Quotidiano*, 5 dicembre 2022.

⁵¹¹ F. CRIMI – S. CRIMI, *Gestione delle società sportive e profili penalistici: reati societari, fallimentari e tributari*, in A. GUARDAMAGNA (a cura di), *Diritto dello Sport-Profilo penali*, Milano, 2009, p. 332. Questa pratica è stata

Emerge con evidenza la natura ingannevole di tali comportamenti, i quali minano il fondamentale principio di trasparenza societaria, mettendo a repentaglio l'integrità del patrimonio sociale e la libertà di iniziativa economica⁵¹² per azionisti, creditori e tutti gli altri soggetti interessati alle informazioni contabili sulla situazione economica della stessa società.

Considerando quanto precedentemente esposto, la Procura della Repubblica di Torino ha contestato agli amministratori il reato di false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2622 c.c.⁵¹³, principalmente in relazione alle plusvalenze fittizie registrate negli anni 2019-2020-2021.

Queste plusvalenze fittizie sono risultate da valutazioni oggettivamente poco realistiche, effettuate durante alcune e diverse operazioni di mercato da parte della Juventus F.C. S.p.A.

Ai fine della configurazione del delitto di false comunicazioni sociali non è più richiesta la prova del danno subito dai soci o dai creditori, come invece era richiesto dal previgente art. 2622 c.c.⁵¹⁴.

favorita altresì dall'introduzione recente nella pratica della compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di un atleta, dell'istituto di derivazione spagnola del c.d. «*diritto di rcompra*», ossia il fenomeno mediante cui la società detentrica del diritto alle prestazioni sportive di un giovane e promettente giocatore trasferisce a titolo definitivo tale diritto ad altra società, realizzando pertanto una plusvalenza, ma mantenendo un diritto di opzione sul riacquisto ad un corrispettivo pattuito per iscritto. Questo accordo avviene con il consenso anche del giocatore medesimo interessato. Per un approfondimento sul tema si legga D. CORVI, *La rcompra nel calcio tutelata in forma contrattuale*, in *I Contratti*, n. 1/2020, pp. 105 ss. In più, la società che ha acquisito il giocatore potrebbe ottenere una plusvalenza nel caso in cui la società che ha ceduto il diritto decida di esercitare l'opzione di riacquisto pagando un importo superiore a quello della transazione iniziale.

⁵¹² Principio sancito all'art. 41 della Costituzione.

⁵¹³ Quest'articolo punisce con la reclusione da 3 a 8 anni «*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari [...], i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*».

⁵¹⁴ Nella formulazione ante-riforma n. 69/2015 la fattispecie di false comunicazioni sociali era suddivisa in una contravvenzione ai sensi dell'art. 2621 c.c. e in due delitti con riferimento all'art. 2622 c.c. Quest'ultimo articolo prevedeva, a differenza dell'art. 2621 c.c., l'evento di danno patrimoniale cagionato ai soci o ai creditori, oggi invece venuto meno.

In secondo luogo, la Procura di Torino ha contestato agli amministratori del Club bianconero il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) considerando che l'esposizione infedele di determinati dati a bilancio ha inevitabilmente intralciato l'efficace svolgimento delle funzioni della Co.Vi.So.C. e di altre autorità incaricate di controllare l'equilibrio finanziario delle società sportive⁵¹⁵.

Infine, la rilevanza penale delle plusvalenze fittizie risulta essere integrata, non solo da reati societari, ma anche da gravi reati tributari, quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000).

Il 6 settembre 2023 vi è stata la pronuncia dei giudici della V Sezione della Corte di Cassazione circa la competenza territoriale del processo concernente l'inchiesta «*Prisma*», nei confronti della Juventus F.C. S.p.A. quale persona giuridica e di 12 persone fisiche, a cui il G.U.P. del Tribunale di Torino, Marco Picco, lo scorso 10 maggio aveva rinviato la tematica della competenza territoriale.⁵¹⁶

⁵¹⁵ Già in passato è stata riconosciuta la responsabilità *ex art. 2638 c.c.* degli amministratori di una società calcistica e della società stessa quale persona giuridica per l'infedele predisposizione dei bilanci societari realizzata con lo scopo di occultare gli squilibri economici esistenti e, ostacolando i controlli della Co.Vi.So.C., ottenere l'iscrizione al campionato di competenza. Quest'ultimo rappresenta il vantaggio dell'ente quale elemento costitutivo oggettivo dell'addebito nei confronti dello stesso *ex d.lgs. n. 231 del 2001*. A tal riguardo, si veda Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2013, n. 28164 in cui la Suprema Corte ha riconosciuto la natura di autorità di pubblica vigilanza della Co.Vi.So.C., dal momento che i controlli sulla regolarità dei bilanci da essa realizzati *«assumono finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati»*.

⁵¹⁶ La disamina inerente alla competenza territoriale decisa dalla Corte di Cassazione sarà esaminata nel §4 del presente capitolo.

3.2.2. Il secondo filone: la c.d. «manovra stipendi».

Il secondo filone giudiziario dell'inchiesta Prisma contro la Juventus F.C. S.p.A. riguarda la cosiddetta «manovra stipendi» con oggetto alcune scritture private riguardanti un taglio fittizio degli stipendi e di conseguenza, una riduzione dei costi dei bilanci circa le stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021, ossia il periodo di emergenza Covid-19.

Pertanto, la società bianconera avrebbe operato un artificio contabile per far apparire i bilanci migliori di quello che erano in realtà e mettere in sicurezza i conti della società.

È il 28 marzo 2020, l'Italia è in piena pandemia Covid-19. Il paese è fermo, compresa la Serie A. Quel giorno la Juventus F.C. S.p.A. diffonde un comunicato ufficiale⁵¹⁷, annunciando un'intesa con i suoi calciatori e l'allenatore della prima squadra, i quali avrebbero rinunciato a quattro mensilità di stipendio (marzo, aprile maggio e giugno 2020).

Il risparmio, come si legge nella nota è di 90 milioni di Euro⁵¹⁸, ma la verità si scoprirà solo mesi dopo⁵¹⁹.

Secondo la Procura di Torino i calciatori non avrebbero realmente rinunciato a quattro mensilità di stipendi, ma solamente ad una mensilità.

Il comunicato, dunque, sarebbe falso: in realtà, secondo la Procura, l'accordo raggiunto con i calciatori e «non reso pubblico» prevedeva la «rinuncia a una sola mensilità,

⁵¹⁷ Nota della società bianconera, in *juventus.com*, del 28 marzo 2020 in cui la Juventus F.C. s.p.a. «comunica, in ragione dell'emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell'attività sportiva, di aver raggiunto un'intesa con i calciatori e l'allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L'intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti».

⁵¹⁸ Nota della Juventus F.C. S.p.A, in *juventus.com*, del 28 marzo 2020 in cui si legge che «gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020».

⁵¹⁹ Nel frattempo, a fine novembre 2021 la Guardia di Finanza perquisisce le sedi della Juventus a Torino e a Milano, cercando i documenti relativi alla compravendita dei calciatori, menzionate in alcune intercettazioni telefoniche e i bilanci degli anni 2019-2020 e 2021.

con recupero certo e incondizionato di tre mensilità nelle stagioni successive, a prescindere dalla ripresa dell'attività calcistica e dal trasferimento del calciatore a società terze, con conseguenti effetti economici e finanziari positivi, al più, per soli 22 milioni».

In seguito alla comunicazione ufficiale da parte del Club bianconero il titolo in Borsa di Juventus F.C. S.p.A. salì al 5,07%⁵²⁰, giungendo poi al 5.28%.

Per il pubblico ministero si configura, così, l'accusa di aggioaggio o manipolazione del mercato che ai sensi dell'art. 185 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da ventimila euro a cinque milioni di euro «*chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*».

Secondo l'accusa, quindi, la diffusione della notizia della rinuncia agli stipendi da parte dei calciatori della squadra bianconera sarebbe dotata della cd. «*price sensibility*», cioè configurerebbe una condotta «*concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*», come dimostrerebbe altresì l'immediato incremento del valore del titolo azionario.

Dal punto di vista processuale, la difesa della società bianconera ha primariamente chiesto la trasmissione degli atti di indagine alla Procura di Milano o in subordine alla Procura di Roma⁵²¹, ritenendo le stesse competenti per territorio.

La Procura di Torino ha rigettato tale istanza asserendo che, trattandosi di manipolazione cd. «*informativa*» consistente nella diffusione di notizie false, il reato si sarebbe consumato nel momento di effettiva diffusione e nel luogo in cui le comunicazioni sono state inviate in modo irreversibile, uscendo dalla disponibilità

⁵²⁰ Così riportato nell'articolo *Juve, il titolo sale in Borsa nonostante la bufera: c'è un motivo*, in *Corriere dello Sport*, 1° dicembre 2022.

⁵²¹ Nella ricostruzione difensiva, difatti, si tratterebbe al più di manipolazione del mercato «operativa», consistente nel compimento di operazioni fittizie che simulano un andamento di mercato che non trova riscontro nella realtà e che si sarebbero consumate all'interno della sede della Borsa a Piazza Affari nel capoluogo meneghino, oppure nella Capitale in quanto a Roma ci sono i server della stessa, essendo la Juventus F.C. S.p.A. una società quotata in Borsa.

dell'emittente e divenendo conoscibili alla platea dei possibili investitori oltre che degli operatori del mercato finanziario, ossia nella sede legale della Juventus F.C. S.p.A., a Torino.

Come anticipato, precedentemente il G.U.P. di Torino, il 10 maggio ha deciso con ordinanza di interpellare attraverso il nuovo art. 24-*bis* c.p.p.⁵²² la Suprema Corte per la decisione circa la questione inerente alla competenza territoriale sollevata tempestivamente dalla difesa bianconera durante l'udienza preliminare⁵²³.

3.3. False comunicazioni sociali e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

3.3.1. Il d.lgs. n. 231/2001 e il reato presupposto di false comunicazioni sociali.

Giunti a questo punto, appare opportuno analizzare il ruolo rivestito dalla società al cui interno sia stata posta in essere la falsità.

La questione ha assunto particolare e notevole importanza a seguito dell'introduzione, nel nostro ordinamento, della previsione di una responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della l. delega 29 settembre 2000, n. 300, recante disposizioni sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha costituito il primo approdo circa il riconoscimento in Italia della responsabilità in capo delle

⁵²² Si tratta di un nuovo articolo rubricato “*Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio*”, introdotto dalla cd. Riforma Cartabia. Nell'ordinanza del 10 maggio si evidenzia, a p.27 che «*l'art. 24-bis c.p.p. prevede la possibilità, e non l'obbligo, di rimettere la questione alla Suprema Corte: in proposito, nella relazione finale della Commissione Lattanzi, si è ravvisata l'opportunità di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione della competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione dell'eccezione.*».

⁵²³ La decisione della Corte di Cassazione verrà esposta al §4 del medesimo capitolo.

persone giuridiche come conseguenza di illeciti commessi da coloro i quali agiscono in nome e per conto della società stessa, superando definitivamente il principio sancito dal brocardo latino «*societas delinquere non potest*»⁵²⁴.

Tale superamento deriva dalla considerazione che l'ente può fungere da centro economico-sociale di grande importanza⁵²⁵, con il rischio di comportamenti illeciti di notevole impatto sociale, compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale o sottoposto.

Come dichiarato nella Relazione Ministeriale al d.lgs. 231/2001: «*la complessità del modello industriale post-moderno è anzi notoriamente contraddistinta dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall'impiego di "schemi fittizi" a cui imputare le scelte e le conseguenti responsabilità*»⁵²⁶ e conferma di ciò è data dalla Relazione al Progetto preliminare di riforma del Codice penale, elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Grosso in cui viene evidenziato come la persona giuridica sia oramai considerata «*quale autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*»⁵²⁷.

Il d.lgs. 231/2001, pur senza imporre obblighi agli enti, ha posto l'obiettivo a stimolare l'adozione di modelli organizzativi tramite alcuni incentivi quali, l'esonero della responsabilità amministrativa e una sensibile riduzione della risposta sanzionatoria in caso di comprovata violazione delle norme nello stesso Decreto contenute.

⁵²⁴ In passato, il brocardo latino citato aveva caratterizzato il nostro sistema penale, avente come baricentro la sola persona fisica. Cfr, E. SCARONIA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006, pp. 88 ss., la quale fa riferimento ad una «*struttura antropocentrica della responsabilità penale, che si connoterebbe in senso personalistico-spirituale: "il diritto penale è fatto per l'uomo", unico essere in grado di autodeterminarsi in base a scelte morali e consapevoli*».

⁵²⁵ L'ente «*società*» diventa in questo modo la sede principale di una certa forma di criminalità. Come affermato sulla Relazione ministeriale al D.Lgs n. 231/2001, «*l'incremento ragguardevole dei reati dei "colletti bianchi" e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un sopravanzamento della illegalità di impresa sulle illegalità individuali*».

⁵²⁶ Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001, in *www.aodv231.it*, cit., p.1.

⁵²⁷ Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001, in *www.aodv231.it*, cit., p.1.

Ciò, mira a prevenire comportamenti di criminalità societaria, cercando di affrontare il problema alla radice tramite una forma di autoregolamentazione delle attività, orientata verso la riaffermazione della legalità.

In tale prospettiva, gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 contengono i criteri generali d'imputazione dell'illecito all'ente, sul piano oggettivo e soggettivo che devono essere soddisfatti affinché sia possibile muovere un rimprovero all'ente.

Tra i reati che possono dar luogo a tale responsabilità di nuovo conio elencati agli artt. 24 e seguenti, l'art. 25-ter⁵²⁸, come modificato dall'art. 12 del disegno di legge, rubricato "*Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*", include anche il reato di false comunicazioni sociali.

Pertanto, qualora quest'ultimo delitto sia stato commesso da uno dei soggetti apicali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5 del d.lgs. 231/2001, nell'interesse o a vantaggio dell'ente anch'esso sarà chiamato a rispondere per il reato.

L'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 rubricato "*Reati societari*" prevede la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote per i fatti di cui all'art. 2621 c.c., da quattrocento a seicento quote per il reato di cui all'art. 2622 c.c. ed alla lett. a-bis) del primo comma ed è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria per un ammontare che va da cento a duecento quote per la responsabilità dell'ente in relazione ai fatti di lieve entità, *ex art. 2621-bis c.c.*

⁵²⁸ Si tratta di un articolo finalizzato, ad estendere alla sfera di alcuni reati societari codificati nel Codice civile, la responsabilità diretta delle società di riferimento, in tal modo ottemperando a quanto richiesto dalla legge delega n. 300 del 2000, sulla base della considerazione, più volte evidenziata, secondo la quale i reati societari costituiscono terreno molto fertile per la crescita del fenomeno della criminalità d'impresa.

3.3.2. Juventus F.C. S.p.A. e responsabilità 231.

L'inchiesta «Prisma» sui bilanci della Juventus Football Club S.p.A. diventa rilevante anche considerando il profilo della responsabilità 231 circa il principio della responsabilità amministrativa⁵²⁹.

Difatti, «nessun dubbio pare possa sorgere in ordine all'applicabilità della responsabilità amministrativa alle società sportive in generale, e alle società di calcio in particolare (ex art. 1, comma 2, D.lgs. n. 231/2001), considerando sia il dato formale della loro veste giuridica (si tratta oramai per lo più di s.r.l. o di s.p.a.), sia quello funzionale del perseguimento di una finalità di lucro, testimoniata in taluni casi dalla loro quotazione in Borsa»⁵³⁰.

Come già evidenziato, la Procura di Torino il 1° dicembre 2022 ha formulato le richieste di rinvio a giudizio per 12 dirigenti ed ex dirigenti bianconeri.

Inoltre, è configurabile la responsabilità oggettiva della Juventus F.C. S.p.A., in qualità di persona giuridica per cui la società risponde dei reati commessi da persone che rivestono ruoli amministrativi o di direzione qualora essi non abbiano agito «nell'interesse esclusivo o proprio di terzi».

Alla società bianconera vengono mosse le contestazioni di alcuni reati di cui al catalogo-reati 231, ossia: artt. 5 e 25-ter commi 1 lett. b) e 2 d. lgs. 231/2001, prevedendo una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Quest'articolo fa esplicito riferimento al delitto di false comunicazioni sociali, come previsto all'art. 2622 c.c. e prevede la pena della reclusione da tre a otto anni; artt. 5, 25-sexies, comma

⁵²⁹ A questo riguardo cfr. C. CUPELLI, *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, p.1, in cui afferma che «l'importanza del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sta finalmente condizionando anche l'agenda del mondo sportivo».

⁵³⁰ Così C. CUPELLI, *ultima op. cit.*, cit., p. 2. Vedasi, inoltre, A. ZUMBO-R. MORO VISCONTI, *Il modello 231 nelle società di calcio professionistiche e il reato di frode in competizioni sportive*, in *morovisconti.com*, cit., p.1, in cui si afferma che «Le previsioni del d.lgs. 231/2001 si applicano, a tutti gli effetti, anche alle società calcistiche, le quali, in virtù delle disposizioni endo-federali, sono obbligate ad adottare modelli di gestione e controllo (impostati sulle linee guida dettate dal Consiglio Federale FIGC) nonché a nominare di un Organismo di vigilanza. I suddetti modelli – improntati altresì al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza – dovranno in ogni caso integrare le previsioni del d.lgs. 231/2001 con le norme di diritto sportivo, per prevenire non solo i reati presupposto – elencati nel citato decreto – ma anche gli illeciti sportivi espressamente previsti nelle norme di giustizia sportiva».

1 d.lgs. 231/2001, che prevede una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. La fattispecie richiamata riguarda l'alveo dei reati di abuso di mercato come disciplinati dal d.lgs. n. 58/1998, Parte V, Titolo I-bis, Capo II. Specificatamente viene contestato il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e una multa da ventimila euro a cinque milioni; artt. 5, 25-*quinquiesdecies*, commi 1 lett. a) e 2 d.lgs. 231/2001 che prevede una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Tale articolo richiama la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, concernente la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e documenti per operazioni inesistenti che prevede la pena della reclusione da quattro a otto anni.

La stessa F.I.G.C. ha fortemente promosso, in seguito ai fatti relativi alla vicenda «*Calciopoli*»⁵³¹ la redazione di Modelli 231 per le società calcistiche, prevedendo ciò all'art. 7, comma quinto dello Statuto federale⁵³².

Inoltre, come già evidenziato precedentemente, il Modello 231 può ricoprire un ruolo cruciale come esimente o attenuante nel caso in cui si dovesse delineare uno dei

⁵³¹ Si tratta di un «*termine giornalistico con cui si designa lo scandalo che per le sue dimensioni e conseguenze, ha stravolto il calcio e in generale tutto lo sport italiano. Nella primavera del 2006 una serie di intercettazioni telefoniche effettuate dalla magistratura ordinaria, nell'ambito di una precedente inchiesta, portava alla luce una complessa vicenda di possibili condizionamenti, connivenze e striscianti privilegi in cui sembravano coinvolti dirigenti e alcune squadre di serie A, ma soprattutto alcuni vertici della F.I.C.G. e del mondo arbitrale*», così la definizione fornita del termine in *treccani.it*. In seguito a noti scandali, come ad esempio «*Calciopoli*», la Giustizia sportiva «*attraverso i propri pronunciamenti ha iniziato gradualmente un'opera di sensibilizzazione delle proprie Federazioni sul tema e sulle problematiche annesse all'implementazione dei Modelli organizzativi e di gestione, "imponendo" loro di recepire le indicazioni contenute nel Decreto 231, rendendole obbligatorie per i singoli tesserati e per le società affiliate*», così A. ZUMBO-R. MORO VISCONTI, *ultima op. cit.*, cit., p.1.

⁵³² Art. 7, comma quinto dello Statuto Federale F.I.G.C., rubricato «*Le società*», in *figc.it*, «*Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*». Inoltre, la F.I.G.C., come supporto alla redazione dei Modelli di Organizzazione ha emanato delle linee guida.

reati contemplati dal d.lgs. 231/2001: a questo riguardo, il Codice di Giustizia Sportiva è intervenuto con l'art. 29⁵³³.

3.4. La questione sulla competenza territoriale nel processo Prisma sui conti della Juventus F.C. S.p.A.: l'incompetenza della Procura di Torino e la competenza della Procura di Roma sulla base del reato di manipolazione di mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998).

Il giorno 6 settembre 2023, la V Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato che la competenza territoriale nel procedimento *Prisma* inerente ai conti della Juventus F.C. S.p.A. spetta alla Procura di Roma dichiarando, in questo senso, l'incompetenza del Tribunale di Torino⁵³⁴.

⁵³³ Art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato “*Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori?*”, in *figc.it*, «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; [...]».

⁵³⁴ I legali dei bianconeri avevano contestato la competenza della Procura di Torino a condurre le indagini dell'inchiesta *Prisma*. Infatti, durante l'udienza preliminare del 10 maggio 2023 avevano chiesto lo spostamento presso Milano, dove ha sede la Borsa Italiana e dove vengono diffuse le comunicazioni delle società quotate o in subordine Roma, città in cui si trova il *data-server* usato per il servizio. D'altro canto, la Procura di Torino riteneva che gli i reati contestati si fossero consumati nella sede della squadra bianconera, a Torino, città in cui sarebbero partiti anche i comunicati sulle manovre stipendi. Però, Torino rappresenterebbe solamente la città in cui si è realizzata la fase prodromica del reato di manipolazione del mercato. Il 10 luglio 2023, il Procuratore Generale della Cassazione, nella sua requisitoria, si è espresso a favore dello spostamento del procedimento a Milano evidenziando che «la ricostruzione storica del fatto e la descrizione “tecnico-informatica” delle modalità di comunicazione dei dati convergono univocamente nel senso che il “locus commissi delicti” debba individuarsi in Milano, in quanto luogo dal quale la comunicazione è stata diffusa al mercato, divenendo accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti e, quindi, assumendo quella necessaria connotazione di concreto pericolo per gli investitori che il più grave reato per il quale si procede intende sanzionare». La decisione finale, però, spetta ai giudici della Corte Suprema di Cassazione.

La questione sulla competenza territoriale è stata sollevata⁵³⁵ con ordinanza del 10 maggio scorso dal G.U.P. del Tribunale di Torino⁵³⁶, emessa ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.⁵³⁷, introdotto con la Riforma Cartabia e rubricato “*Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio*”, volta ad «*individuare la competenza per territorio da radicare con riferimento al reato più grave contestato nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 185 d.lgs. n. 58/1998), relativamente alla diffusione tramite “comunicato stampa” diramato in data 20 settembre 2019 della notizia con cui si informava il pubblico che il Consiglio di amministrazione aveva approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, nella parte in cui si evidenziavano, contrariamente al vero, ricavi pari di Euro 621,5 milioni e una perdita di Euro 39,9 milioni, in tal modo diffondendo notizie false circa la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie quotate al Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana S.p.A.*»⁵³⁸.

Dunque, i Giudici della Suprema Corte per stabilire dove sia stato consumato il presunto reato più grave di aggioaggio informativo⁵³⁹ contestato ai vertici della Juventus F.C. S.p.A. e, di conseguenza, dove debba radicarsi il processo, hanno fatto riferimento al «*luogo in cui si trova il “data-server” nel quale il comunicato stampa, emesso dalla*

⁵³⁵ La questione è stata sollevata in «*ragione della complessità della questione sull’individuazione del “locus commissi delicti” nel reato di manipolazione di mercato commesso mediante operazioni informatiche-tenuto conto del contrasto interpretativo esistente in materia in seno alla giurisprudenza di legittimità e delle relative opzioni delle parti-*», Cass. Pen., V Sez., 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 436438, § 1.1.

⁵³⁶ Il G.U.P. Marco Picco del Tribunale di Torino era stato investito del processo a carico di dirigenti ed ex dirigenti del Club per i delitti di cui agli artt. 185 d.lgs. n. 58/1998, 2622 c.c., 2 d.lgs. n. 74/2000, 2638 c.c. e della Juventus F.C. S.p.A. in qualità di persona giuridica per gli illeciti di cui agli artt. 5,25-ter, 25-sexies e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001.

⁵³⁷ Tale articolo «*risponde all’esigenza di dare compiuta attuazione al principio costituzionale della garanzia alle precostituzione e della naturalità del giudice (di cui all’art. 25, comma 1, Cost.) ed a quello dell’efficienza e della ragionevole durata del processo (di cui all’art. 111, comma 1, Cost.)*», così, Cass. Pen., V Sez., 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 436438, §1, p. 5.

⁵³⁸ Requisitoria della Procura Generale della Cassazione a firma del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo del 10 luglio 2023.

⁵³⁹ In base all’art. 16 c.p.p., primo comma «*1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.*».

Juventus F.C. S.p.A. il 20 settembre 2020 è arrivato alle 18,43 per essere “stoccato” e reso effettivamente “accessibile al pubblico” attraverso connessione da remoto al sito»⁵⁴⁰.

Infatti, il delitto di manipolazione del mercato si consuma quando la notizia che scompensa la valutazione del titolo esce dalla sfera dell'autore della condotta e diventa, di conseguenza oggettivamente percepibile per i destinatari, nonché operatori del mercato.

In più, la notizia oltre ad essere falsa, deve altresì essere in grado di provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto all'intera platea degli investitori.

Sulla base di quanto detto, è necessario stabilire dove sia avvenuta la prima diffusione delle notizie considerate false.

Dagli atti però, non emerge dove sia stata rilasciata la ricevuta di avvenuta diffusione del comunicato⁵⁴¹. Né la Cassazione può «disporre integrazioni informative onde colmare il vuoto riscontrato»⁵⁴².

In tal prospettiva, dunque, conta allora l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, ossia Roma: infatti, è nella Capitale che si trova il *data-server* in cui è giunto, per essere fruibile al pubblico, il comunicato contenente le informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società di calcio e che avrebbero influenzato la regolarità nella negoziazione del titolo, «manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei titoli azionari».⁵⁴³

⁵⁴⁰ Cass. Pen., V Sez., 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 436438, § 7.2.

⁵⁴¹ Cass. Pen., V Sez., 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 436438, § 7.1.

⁵⁴² Cass. Pen., V Sez., 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 436438, § 7.1.

⁵⁴³ Vi è un comunicato che è passato attraverso una fase intermedia, poiché vi è un soggetto intermediario noto come «Sistema di diffusione delle informazioni regolamentate», cd. *S.D.I.R.*, il quale serve a diffondere il comunicato medesimo. Il sistema *S.D.I.R.* è gestito dalla *Computershare S.p.A.* che ha sede a Milano ma lo stoccaggio è avvenuto nel *data-server* gestito dalla *IREDEOS S.p.A.* con sede in Roma e solo a seguito di tale operazione è divenuto accessibile al pubblico e liberamente consultabile tramite il sito www.1info.it, sicché la competenza è del Tribunale di Roma.

Dal punto di vista del procedimento penale ordinario, ai sensi dell'art. 26, primo comma c.p.p.⁵⁴⁴, l'accertamento della mancata competenza del Tribunale di Torino, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura di Roma per l'ulteriore corso, non inficia la legittimità del lavoro d'indagine svolto dai magistrati torinesi che, dunque, non viene cestinato.

Infatti, le indagini riguardanti l'inchiesta in esame sono legittime, e quindi restano efficaci, demandando al nuovo *pool* della Procura di Roma il vaglio e la decisione circa il risvolto da dare alla nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Da questa decisione si profila un inevitabile allungamento per l'ottenimento della sentenza definitiva e nuove possibili prospettive per il Club bianconero dato che il cambiamento della sede di competenza territoriale su Roma potrebbe comportare diverse implicazioni per la società con una maggiore pressione e attenzione mediatica, ma anche un nuovo e diverso punto di vista sulla questione dal momento che il collegio di magistrati cambierà.

D'altro canto, però, il rinvio pregiudiziale di cui al nuovo art. 24-*bis* c.p.p. raffigura sicuramente una soluzione significativa per l'eterna durata dei processi, poiché il G.U.P. di proprio spontaneità potrà interrogare la Corte di Cassazione circa la competenza territoriale, impedendo di tornare al punto di partenza.

Difatti, si tratta di una novità in grado di razionalizzare ulteriori costi e tempi della giustizia, evitando che si proceda in diversi gradi per giungere infine in Cassazione, in cui potrebbe essere pronunciato l'annullamento della sentenza di appello e, di conseguenza tornare alla fase d'indagine per il problema riguardante la competenza territoriale.

⁵⁴⁴ Art. 26 c.p.p., rubricato "Prove acquisite dal Giudice incompetente" recita «1. L'inosseranza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare [416 c.p.p. ss.] e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503».

CONCLUSIONI

Giunti al termine dell'analisi appare opportuno effettuare alcune riflessioni conclusive.

Nel corso della trattazione sono stati esaminati vari e differenti aspetti relativi le false comunicazioni sociali, considerata una delle espressioni più gravi tra le patologie inerenti all'ambito della comunicazione economico-finanziaria.

Si è affermato, infatti, come il bilancio e più in generale le comunicazioni sociali debbano essere improntate ai principi di *chiarezza, veridicità e correttezza*, poiché rivestono una fondamentale importanza per il corretto e buon funzionamento del sistema economico nazionale e per garantire l'affidamento degli operatori economici.

L'attuale contesto di forte globalizzazione economica ha indubbiamente contribuito alla formazione di una complessa e fitta rete di relazioni, tale per cui gli impatti generati da economie - sia locali che non - possono influenzare i risultati ottenuti da operatori ed imprese, anche se apparentemente, distanti.

Tuttavia, è una sfida complessa bilanciare l'interesse degli operatori economici e dei risparmiatori per un'informazione accurata da un lato, e la necessità di condurre un'attività imprenditoriale, dall'altro.

I bilanci e le altre comunicazioni sociali costituiscono i principali mezzi informativi per operatori economici e risparmiatori. Sebbene una disciplina rigorosa possa ridurre le disparità informative tra imprese ed operatori, ciò comporterebbe, d'altro canto, anche costi rilevanti, non solo dal punto di vista economico⁵⁴⁵.

⁵⁴⁵ P. GUALTIERI, *Le nuove comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale*, in *Dir. pen. cont, Riv. trim.*, n. 4/2016, p. 155, in cui l'Autore afferma «Nel caso dell'informazione societaria, a fronte dei vantaggi di una normativa rigorosa e dettagliata e di un sistema di controlli e sanzioni pregnante, essenzialmente volti alla riduzione delle asimmetrie di informazione, esistono i costi della produzione e gestione delle informazioni e del rapporto con i destinatari di esse».

Esporre i redattori del bilancio al rischio di una possibile instaurazione di un procedimento penale per giudizi soggettivi introduce un livello di incertezza troppo alto.

Questo ambiente poco favorevole potrebbe ostacolare lo sviluppo delle imprese, poiché gli operatori economici necessitano di certezze, cercando l'assicurazione che le proprie decisioni non saranno considerate in modo penalmente illecito dal giudice⁵⁴⁶.

Dopo questa breve introduzione e considerando che la maggior parte delle voci iscritte a bilancio implicano valutazioni, sembra corretta l'opinione di chi in dottrina e in giurisprudenza sostiene che le modifiche introdotte con la Riforma n. 69/2015⁵⁴⁷ non escludano la revisione giudiziale delle voci valutative. Tuttavia, si specifica che possano costituire oggetto di revisione solo quelle valutazioni il cui processo possa essere ricostruito e quindi controllato, mentre rimangono escluse le previsioni, le opinioni e i pronostici⁵⁴⁸.

Il riferimento alla materialità dei fatti serve proprio a sottolineare questo aspetto e non ad escludere la rilevanza penale di qualsiasi procedimento valutativo.

Quindi, la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in linea con il percorso argomentativo motivato dalla V Sezione con la sentenza Giovagnoli⁵⁴⁹, è condivisibile.

⁵⁴⁶ M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità. Rassegna della recente giurisprudenza della Sezione quinta della Corte di Cassazione in tema di rilevanza penale dei falsi valutativi, in attesa delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. cont.*, p. 18, il quale asserisce che «Gli operatori economici, infatti, hanno bisogno di certezza quanto alla liceità o illiceità delle proprie scelte, e in questa prospettiva è necessario separare nettamente e distinguere le violazioni di norme che disciplinano l'attività d'impresa dalle stime discrezionali degli amministratori espresse attraverso valutazioni».

⁵⁴⁷ Differenti fenomeni come scandali finanziari, crisi economica e corruzione hanno condotto alla necessità della Riforma delle false comunicazioni sociali intervenuta con l. n. 69/2015, nella consapevolezza che le frodi contabili, derivano principalmente dalla deviazione di azioni degli organi di governo dal vero scopo di fare impresa.

⁵⁴⁸ Così P. GUALTIERI, *Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale*, cit., p. 161; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., p. 280.

⁵⁴⁹ Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890, ric. Giovagnoli.

I giudici delle *Sezioni Unite* della Corte di Cassazione hanno sottolineato l'importanza del momento sistematico nell'interpretazione, indicando che risulta impossibile comprenderne il significato corretto esclusivamente mediante l'analisi letterale senza considerare il contesto di riferimento. Di conseguenza, nessuna norma può essere esaminata isolatamente, ma dovrà essere valutata come parte di un insieme ben più complesso.

In questa prospettiva contestualizzante, il sintagma fatti materiali è in grado di includere nel suo significato anche le voci implicanti valutazioni. Inoltre, escludere l'aspetto valutativo dal dominio delle false comunicazioni sociali significherebbe svuotarle di significato e rinunciare a fornire la tutela necessaria per un'informazione societaria caratterizzata dalla correttezza, dalla veridicità e dalla trasparenza.

In più, non è da sottovalutare il fatto che rinunciare a perseguire il falso valutativo equivale a rinunciare ad una significativa porzione della strategia anticorruzione: d'altronde, è innegabile che il delitto di false comunicazioni sociali sia considerato uno di quei reati *spia*, precursori del fenomeno corruttivo.

In considerazione di quanto esposto, la tesi che interpreta la riforma del 2015 come una successione di leggi nel tempo con effetto parzialmente abrogativo non è sostenibile. Questa prospettiva, inizialmente supportata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza Crespi⁵⁵⁰, è stata superata dalla risolutiva e condivisibile soluzione delle Sezioni Unite, che hanno incluso il falso attinente alle voci valutative del bilancio nel confine del novellato delitto di false comunicazioni sociali.

Anche la posizione assunta dalle Sezioni Unite circa ai criteri per valutare la falsità dei dati nel bilancio è condivisibile.

Nel delineare il principio di diritto e confermare l'inclusione del falso valutativo nelle false comunicazioni sociali, la Corte Suprema adotta una soluzione mediana tra il c.d. «*vero legale*» e il c.d. «*vero coerente*»⁵⁵¹ in quanto le stesse hanno asserito che sussiste

⁵⁵⁰ Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, ric. Crespi.

⁵⁵¹ Dove per «*vero coerente*» si intende la corrispondenza tra il criterio prescelto e quello dichiarato.

il delitto di false comunicazioni sociali quando l'agente si discosti *consapevolmente* dai «criteri di valutazione normativamente fissati o [...] generalmente accertati», facendo riferimento al criterio del «vero legale», ma altresì hanno precisato che questo discostamento deve verificarsi «senza darne adeguata informazione giustificativa», suggerendo una parziale adesione al criterio della «conformità tra il prescelto e il dichiarato», cioè alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente adottati⁵⁵². Con ciò, arrivando alla conclusione di rendere intellegibile il procedimento logico di redazione del bilancio in modo tale che sia possibile verificarne la congruità e coerenza.

In sintesi, la correttezza del bilancio non risiede nell'identificazione di un valore oggettivamente vero, bensì nell'affidabilità del processo valutativo⁵⁵³.

Quest'ultimo dovrebbe svolgersi nel rispetto dei criteri dichiarati e in modo quanto più possibile neutrale; questo implica che nei processi di valutazione deve essere concesso un certo grado di discrezionalità, ma è fondamentale notare che siffatto margine non è illimitato, ma circoscritto entro i limiti delle previsioni normative e dei criteri tecnici di riferimento generalmente accettati⁵⁵⁴.

Attraverso un'interpretazione finalisticamente orientata che superi il semplice significato letterale e che tenga conto del contesto di riferimento, è possibile includere nel concetto di «fatti materiali» anche il *falso* derivante da un processo valutativo,

⁵⁵² Cfr. principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2016, con la sentenza Passarelli «*Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e, senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione*».

⁵⁵³ D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 4/2016 pp. 2-3 il quale afferma «*salvaguardare i margini di apprezzamento del valutatore, con il loro "ineliminabile grado di soggettività", è necessario a salvaguardia delle condizioni stesse del fare impresa*».

⁵⁵⁴ Si veda G. STAMPELLI, *Sulla (persistente) rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: appunti (interdisciplinari)*, in *Dir. pen. cont.*, febbraio 2016, cit., p. 10, in cui l'Autore asserisce che «*Il margine di discrezionalità concesso dalle disposizioni degli artt. 2423 ss. c.c. in merito alle valutazioni di bilancio non è incondizionato ma, al contrario, è circoscritto mediante precisi valori*».

portando ad una risoluzione positiva della lunga disputa sulla rilevanza del falso valutativo.

Detto ciò, è inevitabile notare che le modifiche introdotte dalla Riforma del 2015 non si contraddistinguono certo per l'ingegnosità tecnica adottata dalla soluzione legislativa.

Con una formulazione del genere, il Legislatore ha generato le condizioni per un contrasto sulla corretta interpretazione delle nuove norme, prevedibilmente complicato.

Inoltre, tale aspetto risulta essere ulteriormente aggravato dalla volontarietà, poiché il Legislatore pur essendo esplicitamente chiamato a pronunciarsi sulla questione del falso valutativo, ha deliberatamente scelto di non voler prendere posizione, lasciando questa responsabilità all'interpretazione dei giudici.

Ad avviso di chi scrive, un tal approccio dovrebbe essere evitato da un Legislatore diligente e consapevole del proprio ruolo.

Concludendo, i giudici a Sezioni Unite di Piazza Cavour hanno abilmente risolto la divergenza interpretativa, scegliendo la soluzione più ragionevole.

Nonostante ciò, il problema dell'indeterminatezza delle norme persiste, e sarebbe auspicabile che in futuro il Parlamento si adoperi per specificare nella legislazione ciò che è stato chiarito attraverso la giurisprudenza, così da riprendersi il ruolo istituzionale riconosciutogli dalla Costituzione.

E, come asserisce Maurizio Fumo «*Ancorché (!) non pochi, come si vede, siano i problemi*»⁵⁵⁵.

⁵⁵⁵ M. FUMO, *Le nuove false comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuorvianti?) diavolerie linguistiche*, in *Dir. pen. proc.*, 7 giugno 2017, p.9.

BIBLIOGRAFIA

ABBAGNANO TRIONE A., *L'assetto gradualistico delle false comunicazioni sociali e la questione delle "valutazioni estimative"* in *rivistacorteconti.it*, n. 2/2023.

ABBAGNANO TRIONE A., *Il nuovo volto delle false comunicazioni sociali*, in *Studium Iuris*, 2015.

ALESSANDRI A., *Le incerte novità del falso in bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 1/2016.

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010.

ALESSANDRI A., *La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario*, in *Corr. giur.*, n. 12/2001.

ALIBRANDI L., *I reati societari*, in *Il Sole 24 ore*, Milano, 1993.

AMBROSETTI E.M. – MEZZETTI E. – RONCO M., *Diritto penale dell'impresa*, ed. V, Bologna, 2022.

ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, *Reati ed illeciti amministrativi in materia societaria, finanziaria e bancaria*, (a cura di) A. Rossi, Milano, 2022.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, Milano, 2013.

ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, ed. XIII, Milano, 2007.

ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, XVI, Milano, 2003.

ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, (a cura di) L. CONTI, Milano, 2000.

ANTONELLI V., *Le frodi contabili e il falso in bilancio – I sindaci di fronte alle false comunicazioni sociali*, in *Il revisore legale*, n. 11/2001.

BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali*, Torino, 2004.

BARTULLI A., *Tre studi sulle falsità in bilancio e altri scritti di diritto penale societario*, Milano, 1980.

BELLACOSA M., *Commento agli artt. 2621- 2642 (Disposizioni penali in materia di società e consorzi)* in *AA.VV., Codice Civile commentato con la dottrina e la giurisprudenza*, (a cura di) P. RESCIGNO, Milano, 2008.

BENUSSI C., *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *Dir. pen.cont.*, 15 luglio 2016.

BORSARI R. – SANTINI R., *Il falso in bilancio. La nuova disciplina con la giurisprudenza più recente*, I ed., Milano, 2002.

BRICCHETTI R. – CERVIO E., *Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni sociali*, Milano, 1999.

BRICCHETTI R., Falso *in bilancio*: “doppio binario” sul danno, in *Guida al dir.*, n. 40, 20 ottobre 2001.

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie*, in *Guida al dir.*, n. 26/ 2015.

BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., *La lenta “scomparsa” del diritto penale societario italiano*, in *Guida dir.*, n.26/2015.

CALAMANTI A., *La responsabilità penale degli amministratori di società controllante per falsità indiretta del bilancio consolidato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000.

CANZIO G. – CERQUA L.D. – LUPARIA L., *Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, ed. II, 2016.

COLOMBO G.E., *La “moda” dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in *Riv. soc.*, n. 4/1996.

CONTI L., *Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, Bologna, 1988.

CONTI L., *Diritto penale commerciale*, Torino, 1980.

CORVI D., *La recompra nel calcio tutelata in forma contrattuale*, in *I Contratti*, n. 1/2020.

CRESPI A., *Sentenze opache e legalità “formalistica”*, in *Riv. soc.*, 2015.

CRESPI A., *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Riv. Soc.*, n. 2/3, 2002.

CRESPI A., *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. soc.*, 2001.

CRIMI F. – CRIMI S., *Gestione delle società sportive e profili penalistici: reati societari, fallimentari e tributari*, in A. GUARDAMAGNA (a cura di), *Diritto dello Sport – Profili penali*, Milano, 2009.

CULTERA D.C., *Le false comunicazioni sociali*, in (a cura di) CANZIO – LUPARIA – DONATI (a cura di), *Diritto e procedura penale delle società*, Milano, 2022.

CUPELLI C., *Problemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi*, in *Dir. pen. cont.*, 2013.

D’ALESSANDRO F., *Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa bene!*, in *Dir. pen. proc.*, n. 3/2016.

D’ALESSANDRO F., *Le false valutazioni al vaglio delle sezioni unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare, nota a Cass. Sez. un. Pen., sent. 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, pres. Canzio, rel. Fumo, ric. Passarelli*, in *Cass. pen.*, n. 7–8/2016.

D’ALESSANDRO F., *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. It.*, 2015.

D’ALESSANDRO F., *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti applicativi*, in *Criminalia*, n. 1/2015.

D’ALESSANDRO F., *Commentario romano al nuovo diritto delle società, Vol. III, I reati e gli illeciti amministrativi societari*, a cura di V. NAPOLEONI, 2009.

D'AVIRRO A., *Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 20 novembre 2015.

D'AVIRRO A., *Il nuovo falso in bilancio*, Milano, 2015.

DE NICOLA A. – URBANI F., *Brevi note in materia di false comunicazioni sociali: la recente riforma e la sua prima interpretazione da parte della Suprema Corte*, in *www.dirittobancario.it*, 21 settembre 2015.

DI GIROLAMO F., *Il fair Play finanziario nella giurisprudenza della Corte arbitrale dello Sport*, in *coni.it*.

DOLCINI E. – GATTA G.L., *Codice penale commentato*, Tomo IV, Milano, 2021.

FERRARA F. – CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011.

FERRARA F. – CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2006.

FIAMMANO F.R., *L'abuso di player trading: il caso delle "plusvalenze fittizie" nelle società di calcio professionistico*, in *Il Caso.it*, 15 dicembre 2022.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto Penale. Parte Generale*, Bologna, 2004.

FLICK G.M., *Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale dell'economia*, in *Riv. soc.*, Anno 56, fascicolo n. 1, 2011.

FOFFANI L., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622)*, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. GIARDA – S. SEMINARA, Padova, 2002.

FUMO M., *Le “nuove” false comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuorvianti?) diavolerie linguistiche*, in *Dir. pen. cont.*, 7 giugno 2017.

GAMBARDELLA M., *Condotte economiche e responsabilità penale*, II ed., Torino, 2020.

GAMBARDELLA M., *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, the new regulation of the crime of false accounting*, in *Cass. pen.*, n. 5/2015.

GIUNTA F., *Artt. 2621– 2622, in AA.VV., I nuovi illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali*, a cura di GIUNTA, 2002.

GRILLO P. – GRILLO R., *Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, 2019.

GUALTIERI P., *Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016,

GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, in *econopoly.ilssole24ore.com*, 10 settembre 2018.

GULLO A., *Il reato proprio: dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005.

LANZI M., *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, *Rassegna della recente giurisprudenza della Sezione quinta della Corte di*

Cassazione in tema di rilevanza penale dei falsi valutativi, in attesa delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., in Dir. pen. cont., 4 marzo 2016.

LUNGHINI G., *sub artt. 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 c.c.*, in DOLCINI – GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Vol. III, Milano, 2015.

MANCIN M., *Il bilancio delle società professionistiche*, Padova, 2009.

MANES V., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2016; ora anche in ABBADESSA, PORTALE (a cura di), *Commento agli articoli 2621- 2622, Codice delle S.p.A.*, Milano, 2016.

MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.

MARASCHIN F., *Bilanci societari e plusvalenze fittizie: analisi del fenomeno e dei suoi riflessi penalmente rilevanti*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2021.

MARINUCCI G., *“Depenalizzazione” del falso in bilancio con l’avallo della SEC: ma è proprio così?*, in *Dir. pen. proc.* n. 2/2002.

MARINUCCI G. – DOLCINI E., *Codice penale commentato*, ed. III, Milano, 2011.

MARTIELLO G., *La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni*, Firenze, 2007.

MASULLO M.N., *Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi, Nota a Cass., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016.

MASULLO M.N., *Oltre il dato normativo: la ragionevole punibilità delle false valutazioni*, in *Cass. Pen.*, n. 4/2016.

MAZZACUVA N. – AMATI E., *Diritto penale dell'economia*, ed. VI, Padova, 2023.

MAZZACUVA N. – AMATI E., *Diritto penale dell'economia*, Padova, 2010.

MAZZACUVA N., *Il falso in bilancio. Casi e problemi*, ed. II, Padova, 2004.

MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (Commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*, in www.lalegislaZIONEpenale.eu, 2016.

MEZZETTI E., *La "torre di Babele" della punibilità del nuovo falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

MUCCIARELLI F., *Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016.

MUCCIARELLI F., *Oltre un discorso "ancorché" le Sezioni Unite dalle Corte di cassazione e la legalità dell'interpretazione: qualche nota*, in *Dir. pen. cont.*, 16 marzo 2016.

MUCCIARELLI F., *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaura dalla Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

MUCCIARELLI F., *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2015.

MUSCO E. – MASULLO M.N., *I reati societari*, IV ed., Milano, 2022.

MUSCO E., *I nuovi reati societari*, (con la collaborazione di M. N. MASULLO), ed. III, Milano, 2007.

MUSCO E., *I nuovi reati societari*, II ed., Milano, 2004.

MUSCO E., *Diritto penale societario*, Milano, 1991.

NAPOLEONI V., *I reati societari, Falsità nelle comunicazioni sociali e aggio societario*, vol. III, Milano, 1996.

NAPOLEONI V., *I reati societari, La tutela penale del capitale sociale*, vol. I, 1991.

NUVOLONE P., *Il bilancio di fronte alla legge penale*, in *Il diritto penale degli anni Ottanta*, Padova, 1982.

PACILEO V., *La never-ending story delle valutazioni nel falso in bilancio e il sugello delle Sezioni Unite*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, n. 2/2016.

PALAZZO F., *Legalità tra law in the books and law in action*, in *Dir. pen. cont.*, n.3/2016.

PALOMBI E. – PICA G., *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, Torino, 1996.

PEDRAZZI C., *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Diritto penale III, Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, 2003.

PEDRAZZI C., *In memoria del "falso in bilancio"*, in *Riv. Soc.*, n. 6/2001.

PEDRAZZI C., *False comunicazioni sociali: presidio dell'informazione societaria o delitto ostacolo?*, in *AA. VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Vol. I, Milano, 2000.

PEDRAZZI C., *Società commerciali (disciplina penale)*, in *Dig. Disc. Pen.*, XIII, Torino, 1998.

PEDRAZZI C., *Un concetto controverso: le "comunicazioni sociali"* in *Riv.it., Dir. proc. pen.*, 1961.

PERINI A., *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Libro V, Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*, (a cura di) A. PERINI, Bologna, 2018.

PERINI A., *I 'fatti materiali non rispondenti al vero': harakiri del futuribile 'falso in bilancio'?*, in *Dir. pen. cont.*, 27.4.2015.

PEZZULLO R., *Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni*, Milano, 2021.

PIVA D., *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 27.6.2016; anche su *Corr. Trib.*, n. 29/2016.

PULITANÒ D., *Falso in bilancio: arretrare sui principi non contribuisce al libero mercato*, in *Guida al Dir.*, n. 39/2001.

QUATRARO B. – PICONE L., *La responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società. Aspetti civili, penali e tributari*, II, Milano, 1998.

QUATRARO B., *Effetti civili, penali e fiscali del bilancio non conforme*, in *Dir. fall.*, 1995.

REQUISITORIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE a firma del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo del 10 luglio 2023.

RICCI R., *Il nuovo reato di fase comunicazioni sociali; Commento alla legge 27 maggio 2015 n.69*, Torino, 2015.

ROSSI A., *Il falso valutativo nella sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi*, in *Dir. pen. e processo*, 2016.

ROSSI, A., *Reati di false comunicazioni sociali – La rilevanza penale del falso valutativo: la motivazione di conferma delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2016.

SANTORIELLO C., *Falso in bilancio: continuità normativa fra vecchie e nuove fattispecie*, 20.6.2016, in www.quotidianogiuridico.it.

SANTORIELLO C., *Il nuovo reato di falso in bilancio*, Torino, 2016.

SCARONIA E., *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006.

SCOLETTA M., *Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2016.

SCOLETTA M., *Tutela dell'informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Le società*, n. 11/2015.

SEMINARA S., *Diritto penale commerciale, vol. II, I reati societari*, Torino, 2021.

SEMINARA S., *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n.7/2015.

SEMINARA S., *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2015.

SEMINARA S., *Riflessioni in tema di riforma dei reati societari*, in *Dir. pen. proc.*, 2014.

SEMINARA S., *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002.

SERENI A., «*Le parole sono pietre*». *Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio*, in *Archivio penale*, n. 3/2017.

SEVERINO P., *Le false comunicazioni sociali tra economia e diritto*, in *Dir. pen. cont.*, 1° febbraio 2016.

STAMPELLI G., *Sulla (persistente) rilevanza penale delle valutazioni di bilancio: appunti (interdisciplinari)*, in *Dir. pen. cont.*, febbraio 2016.

SUPERTI FURGA F., *Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico – aziendalistica*, in *Le società*, n. 11/2015.

TRAVERSI A., *Le nuove “false comunicazioni sociali” alla luce della sentenza 27 maggio 2016, n. 22747 delle Sezioni Unite penali*, in *studiolegaletraversi.it*, 2016.

TRERÈ, G., *I nuovi reati societari: le false comunicazioni sociali*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004.

VENEZIANI P., *Commento all'art. 2639 c.c.*, in *I reati societari, Commentario aggiornato della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio, (a cura di) LANZI – CADOPPI*, Padova, 2007.

VISCONTI C., *Amministratori di "holding" e "falso in bilancio consolidato": note a margine della sentenza Romiti*, in *Foro italiano*, 1998.

ZANNOTTI R., *Diritto penale dell'economia*, ed. III, Milano, 2017.

ZUCCALÀ G., *Le false comunicazioni sociali, Problemi antichi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1989.

ZUCCALÀ G., *Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 1964.

ZUCCALÀ G., *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, 1954.

ZUMBO A. – MORO VISCONTI R., *Il modello 231 nelle società di calcio professionistiche e il reato di frode in competizioni sportive*, in *morovisconti.com*.

SITOGRAFIA

aodv231.it, RELAZIONE MINISTERIALE D.LGS. 231/2001.

archiviopenale.it.

brocardi.it.

coni.it.

consob.it.

corrieredellosport.it, Juve, il titolo sale in Borsa nonostante la bufera: c'è un motivo, 1° dicembre 2022.

dejure.it.

dirittoegiustizia.it, “The end sul crac Parmalat”, 22 luglio 2014.

dirittopenalecontemporaneo.it.

gazzetta.it, V. PICCIONI, Plusvalenze sospette, allarme Covisoc: 62 operazioni nel mirino, 27 ottobre 2021.

giustiziasportiva.it, F. MARASCHIN, Bilanci societari e plusvalenze fittizie: analisi del fenomeno e dei suoi riflessi penalmente rilevanti.

ilcaso.it, FIAMMANO F.R., *L'abuso di player trading: il caso delle "plusvalenze fittizie" nelle società di calcio professionistico*, 15 dicembre 2022.

ilpost.it, *Come si è arrivati alla penalizzazione della Juventus*, sabato 21 gennaio 2023

ilsole24ore.it, REDAZIONE ONLINE, *Calcio, ecco cosa sono le plusvalenze e quando sono illegittime*, 19 aprile 2023.

juventus.com, Nota della Juventus F.C. S.p.A., del 28 marzo 2020.

morovisconti.com.

rivistacorteconti.it.

sistemapenale.it.

sport.sky.it, *Juve le 42 plusvalenza sospette e tutte le altre in Serie A: la lista delle operazioni*, 27 novembre 2021.

treccani.it, VOCABOLARIO TRECCANI, Voce "Tangentopoli".

legislazionepenale.eu, E. MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio (commento agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)*.

quotidianogiuridico.it, C. SANTORIELLO, *Falso in bilancio: continuità normativa fra vecchie e nuove fattispecie*, 20 giugno 2016.

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA PENALE

Cass. Pen., Sez. Unite, 27 maggio 2016, n. 22474, ric. *Passarelli*.

Cass. Pen., V Sez., 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 436438.

Cass. Pen., Sez. V, 13 settembre 2021, n. 33856.

Cass. Pen., Sez. V, 16 maggio 2016, n. 20256.

Cass. Pen., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 12793, ric. *Beccari*.

Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916, ric. *Banca popolare dell'Alto Adige*.

Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, ric. *Giovagnoli*.

Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2015 (dep. 16 settembre 2015), n. 37570.

Cass. Pen., Sez. V, ud. 16 giugno 2015, n. 2151.

Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774, ric. *Crespi*.

Cass. Pen., Sez. V., 22 luglio 2014, n. 32352.

Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2014, n. 32352.

Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2013, n. 28164.

Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595, *Bossio ed altri* (Rv. 245138).

Cass. Pen., Sez. V, 11 gennaio 2008, n. 7203.

Cass. Pen., Sez. V, 20 febbraio 2001, n. 218270.

Cass. Pen., Sez. V, 19 ottobre 2000, n. 191, *Mattioli e altro*

Cass., Pen., Sez. V, 27 aprile 2000, n. 5619.

Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2000, n. 191.

Cass. Pen., Sez. V, 30 novembre 1999, n. 1004.

Cass. Pen. Sez. V, 11 giugno 1999 (ud. 12 maggio 1999), n. 7598, *Borrello A. e altri*.

Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 1998, n. 3328.

Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 1991, n. 3949.

Cass. Pen., Sez. V, 1991.

Cass. Pen., Sez. V, 2 marzo 2016, n. 676, Ord.

Corte d'Appello Roma, 14 ottobre 1981.

Trib. Milano, 27 dicembre 2005.

Trib. Avezzano, 16 settembre 2003.

Trib. Milano, 24 novembre 1999, *Baldo e altro*.

GIURISPRUDENZA SPORTIVA

Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, 22 maggio 2023, Dispositivo n.112.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019.

CODICE DI PROCEDURA PENALE, D.P.R. 2 SETTEMBRE 1988, N. 447.

CODICE CIVILE, R.D. 16 MARZO 1942, n. 262.

CODICE PENALE, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

CONSOB, *Regolamento Emittenti, Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati sul bilancio d'esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale ai sensi dell'art. 154-bis del T.U.F.*, in *consob.it*.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, in *presidenza.governo.it*

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in *senato.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 136 – *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 –*, in *gazzettaufficiale.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 139 – *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge –*, in *gazzettaufficiale.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 6 – *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 –*, in *normattiva.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 23 – *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300* –, in *normattiva.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205* –, in *gazzettaufficiale.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 – *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52* –, in *gazzettaufficiale.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 – *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* –, in *gazzettaufficiale.it*.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1991, N. 127 – *Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69* –, in *gazzettaufficiale.it*.

DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/394/CEE del Consiglio*, in *eur-lex.europa.eu*.

VII DIRETTIVA 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 *basata sull'art. 54, par.3, lett.g), del Trattato e relativa ai conti consolidati*, in *eur-lex.europa.eu*.

IV DIRETTIVA 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, *basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società*, in *eur-lex.europa.eu*.

DISEGNO DI LEGGE N. 19/2013, XVII Legislatura, in *senato.it*.

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, c.d. “*Prelegg?*”, in *gazzettaufficiale.it*.

LE RACCOMANDAZIONI CONTABILI E IL PIANO DEI CONTI F.I.G.C., 2021, in *figc.it*.

LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69 – *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio* –, in *gazzettaufficiale.it*.

LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262 – *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari* –, in *gazzettaufficiale.it*.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari* – in *normattiva.it*.

LEGGE 2 APRILE 1882, N. 681 – *Codice di Commercio pel Regno d'Italia* –, in *gazzettaufficiale.it*.

LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari* –, in *normattiva.it*.

LEGGE 4 GIUGNO 1931, N. 660 – *Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali* –, in *normattiva.it*.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C., *Parte II, Le Funzioni, Titolo VI-Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche, Allegato A*), in *figc.it*.

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *Principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario*, in *fondazioneoic.eu*.

RELAZIONE A S.M. IL RE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI (Rocco) presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale, in *Gazz. Uff. del Regno d'Italia*, Parte Prima, n. 251, 26 ottobre 1930.

RELAZIONE MINISTERIALE al d.lgs. n.231/2001, in *aodv231.it*.

STATUTO DELLA F.I.G.C., approvato dal C.O.N.I., in data 2 dicembre 2020, con deliberazione n. 404 della Giunta Nazionale.

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO – CORTE DI CASSAZIONE, *Relazione per la Quinta Sezione penale (15 ottobre 2015) – False comunicazioni sociali*, in *cortedicassazione.it*.

